

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINTO, FOLLIERI, RESCAGLIO, RUSSO, SENESE, BERTONI, DE GUIDI, CALVI, BONFIETTI, CIRAMI, SCOPELLITI, PINGGERA, MELONI, FUMAGALLI CARULLI, PETTINATO, CONTESTABILE, VERALDI, DIANA Lino, GASPERINI, ROBOL, ZILIO, PALUMBO, LUBRANO di RICCO, SALVATO, COVIELLO, MISSERVILLE, PERA, MACERATINI, BATTAGLIA, GRECO, VALENTINO, CARUSO Antonino, CALLEGARO, PREIONI, PERUZZOTTI, ERROI, MARCHETTI e LO CURZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1998

—————

Libro primo del codice penale

—————

**INDICE**

Relazione .....	Pag. 4
Disegno di legge .....	» 57
CAPO I - Libro Primo del codice penale .....	» 57
«Libro Primo - Dei reati in generale .....	» 57
Titolo I - La legge penale .....	» 57
Titolo II - Le pene .....	» 63
Capo I - Le pene in generale .....	» 63
Capo II - Le pene principali .....	» 65
Capo III - Le pene sostitutive .....	» 66
Capo IV - Le pene accessorie .....	» 70
Capo V - Le misure speciali .....	» 73
Titolo III - Il reato .....	» 74
Capo I - Il reato in genere .....	» 74
Capo II - L'errore .....	» 78
Capo III - Le cause di giustificazione .....	» 79
Capo IV - Il delitto tentato .....	» 83
Capo V - I reati commessi a mezzo della stampa ..	» 84
Capo VI - Le circostanze del reato .....	» 85
Capo VII - Il concorso di reati .....	» 89
Titolo IV - Il reo e la persona offesa dal reato .....	» 94
Capo I - L'imputabilità .....	» 94
Capo II - La recidiva, l'abitudine e la professionalità nel reato .....	» 96
Capo III - Il concorso di persone nel reato .....	» 99
Capo IV - La querela della persona offesa dal reato ..	» 103
Capo V - La richiesta di procedimento .....	» 105
Titolo V - L'applicazione e l'esecuzione della pena .....	» 106
Capo I - L'applicazione della pena .....	» 106
Capo II - L'esecuzione della pena .....	» 109

---

Titolo VI - Le cause di estinzione del reato, della procedibilità del reato e della pena .....	Pag.111
Capo I - L'estinzione del reato e della procedibilità del reato .....	» 111
Capo II - L'estinzione della pena .....	» 120
Capo III - Le limitazioni degli effetti della condanna .....	» 122
Capo IV - Disposizioni comuni .....	» 125
Titolo VII - Le obbligazioni civili derivanti dal reato ....	» 126
Titolo VIII - Le misure di sicurezza .....	» 128
Capo I - Regole generali .....	» 128
Capo II - Persone maggiori di età .....	» 129
Capo III - Persone minori di età» .....	» 132
CAPO II - Disposizioni generali, norme di attuazione, norme di coordinamento e norme transitorie .....	» 133

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di riscrivere il codice penale - ormai «vecchio» di circa 70 anni - venne sentita e dichiarata ancor prima che il secondo conflitto mondiale si fosse definitivamente concluso. In effetti - come in seguito sarà meglio evidenziato, richiamando le molteplici proposte e le iniziative di riforma, ripercorrendone le varie fasi - la prima istanza di modifica del codice penale risale al 1944. Ed allora non erano ancora trascorsi tre lustri dall'emanazione dell'insieme delle norme che già si intendeva emendare; ma avanzava la consapevolezza della natura autoritaria e «fascista», almeno in più parti, del codice, avvertita non solo per l'epoca in cui era stato emanato, ma perchè pregnante in molti dei suoi contenuti della ideologia del regime allora imperante e che l'ingegno innegabile del suo autore, Alfredo Rocco, aveva saputo con rigore scientifico trasfondere in norme.

Quei contenuti apparivano in contrasto incompatibile con i principi di democrazia e libertà che si delineavano, ed ai quali con forte motivazione etica e culturale si cominciava a dare forma e sostanza per farli poi confluire nella Carta costituzionale del 1948.

Ma la evidente complessità tecnica dell'azione di riforma e le vicende che hanno accompagnato il pur lungo percorso della realizzazione della democrazia compiuta nel nostro Paese, hanno gravemente rallentato l'azione del Governo e del Parlamento, non rimasti inattivi nella formulazione di generali ipotesi complessivamente riformatrici dell'intero sistema penale.

Ciò non significa che il codice sia rimasto comunque immutato ed intatto, perchè un'azione di riforma, in tutto parziale e di certo non omogenea, è stata nel frattem-

po svolta dalla magistratura di legittimità, dalla Corte costituzionale ed anche dal legislatore.

Nella XII legislatura, il sentire sempre più intollerabile la continuità della vigenza del Codice Rocco e l'avvertire ancor più irrinunciabile l'urgenza della sua riforma spinsero la Commissione giustizia del Senato (ed in particolare un suo autorevole componente, il senatore Roland Riz) ad assumere un'iniziativa di grande interesse. Di certo «originale», se non addirittura «anomala», esemplare però testimonianza di sensibilità giuridica e culturale, oltre che forte richiamo al senso di responsabilità del Parlamento.

È dunque in questo spirito che appare utile ed anzi doveroso riproporre all'attenzione del Senato il disegno di legge così come predisposto dal senatore Riz e dagli altri senatori che concorsero a redigerlo ed esaminarlo, con la particolare procedura di cui ora si darà breve cenno.

È ben noto che le Commissioni parlamentari esaminano e deliberano, in sede referente, redigente o deliberante i singoli disegni di legge, proposti dal Governo o dalle espressioni parlamentari. Nel caso di specie, invece, fu la Commissione giustizia del Senato ad istituire un Comitato di studio specifico per la riforma del libro I del codice penale ed a formalizzare, una volta conclusi i lavori del Comitato stesso, la proposta alla Presidenza del Senato. Caso, questo, per quanto a nostra conoscenza, più unico che raro.

Perciò, come già preannunciato, e dopo le esposte brevi considerazioni di preambolo, si sussume integralmente nel presente disegno di legge il contenuto di quello redatto dal Comitato Riz e ciò per non disperderne il significato ed attivare al

tempo stesso ogni possibile azione di riforma.

Va ricordato che il testo redatto dal Comitato Riz venne inviato, per acquisirne le osservazioni, ad università, ordini professionali ed istituzioni pubbliche. Numerosi e ampi sono stati i contributi pervenuti, anche di carattere critico, dai quali, in sede di esame del presente disegno di legge, potranno essere tratti utili elementi di riflessione per apportare al testo che qui viene proposto i necessari miglioramenti.

Sono trascorsi quattro anni da quando fu licenziato dall'anzidetto Comitato il testo della riforma; in questo lasso di tempo si sono aggiunte nuove delusioni, sorte nuove attese, manifestate stanchezze, ma anche nuove speranze. Non è vero, poi, che nulla nel frattempo sia intervenuto. Un recente passo significativo in avanti può e deve essere sottolineato: il lavoro specifico ed il positivo risultato conseguito sul tema dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Il progetto di legge costituzionale per la revisione della parte seconda della Costituzione - approvato nel novembre 1997 dalla Commissione presieduta dall'onorevole D'Alema - ha infatti riportato alla ribalta del dibattito pubblico le problematiche connesse alla riforma del codice penale e, più in generale, alle caratteristiche ed alla collocazione sistematica delle norme penali.

L'articolo 129 del progetto prevede infatti: «Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale. /Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività./ Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo. /Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale, ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono».

Il primo e il secondo comma dell'articolo sopra riportato propongono, dunque, la costituzionalizzazione del principio di offensività sulla base dei seguenti orientamenti:

posto che il diritto penale trova legittimazione soltanto nella tutela di beni a rilevanza costituzionale, cioè «socialmente rilevanti» (primo comma), ai fini della sussistenza di un reato non basta la realizzazione di un comportamento materiale, ma è necessario che tale comportamento concretamente leda o ponga in pericolo beni giuridici (secondo comma).

Le disposizioni in esame si rivolgono, quindi, sia al legislatore ordinario (primo comma) sia al giudice penale (secondo comma) e tendono a costituzionalizzare - come si sottolinea nella relazione illustrativa di questa parte del progetto redatta dall'onorevole Boato - quei principi che, in sintesi, si è soliti definire con la formula «diritto penale minimo». «Alla base del paradigma assiologico del diritto penale minimo - scrive l'onorevole Boato - è la considerazione secondo la quale, tenuto conto che la sanzione penale è quella più drastica prevista dall'ordinamento (si tratta, infatti, in sostanza della privazione della libertà personale, a tacere degli ordinamenti che prevedono anche la soppressione fisica del reo), essa deve essere irrogata come *extrema ratio*».

Il terzo comma reca il divieto di interpretare analogicamente o estensivamente le norme penali.

Il divieto di interpretazione analogica delle norme penali, va ricordato, è già previsto nella legislazione ordinaria (articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, cosiddette «preleggi»), ma non è espressamente contemplato dalla Costituzione, ancorchè si ritenga dalla dottrina prevalente che esso possa essere ricompreso nell'ambito del principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione medesima.

Per quanto riguarda, invece il divieto di interpretazione estensiva, non espressamente previsto nè dalla normativa costituzionale nè da quella ordinaria, la Corte costituzionale ha in linea di principio ritenuto che, alla stregua delle disposizioni costituzionali

vigenti, sia consentito il ricorso all'interpretazione estensiva, in quanto operazione interpretativa diversa dall'analogia e, dunque, non ricadente nel divieto desumibile dall'articolo 25 della Costituzione (v. sentenze n. 79 del 1982 e n. 27 del 1961).

Il quarto comma prevede infine l'introduzione nella Carta costituzionale del principio in base al quale nuove norme penali sono ammesse soltanto se modificano il codice penale («riserva di codice»), o sono contenute in leggi organiche. La finalità della disposizione - illustrata nella relazione Boato - è di «porre rimedio all'effetto perverso determinato dall'inflazione legislativa in materia penale, a causa della quale, di fatto, l'obbligo di conoscenza di tali disposizioni posto in capo a tutti i cittadini dall'articolo 5 del codice penale (secondo il quale nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale) è obbligo del quale non si può ragionevolmente pretendere l'adempimento».

Di recente, poi, con decreto del 1° ottobre 1998, il Ministro di grazia e giustizia Flick ha costituito una Commissione per la riforma del codice penale, presieduta da Carlo Federico Grosso e composta da illustri docenti universitari, magistrati ed avvocati. Il compito della Commissione è quello di provvedere alla stesura di un documento «nel quale siano esposti gli orientamenti e le priorità di una riforma di parte generale e di parte speciale del codice penale e siano inoltre prospettati gli eventuali criteri di un disegno di legge delega coordinato fra l'altro con i provvedimenti all'esame del Parlamento e con le elaborazioni che su aspetti collegati sono in corso da parte di alcuni gruppi di lavoro costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia (specie in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche e depenalizzazione)».

Alla luce di questa finalità, la Commissione dovrà in particolare approfondire:

il tema delle sanzioni in una prospettiva che tenda a una loro razionalizzazione, nel quadro del contemperamento delle esi-

genze di prevenzione generale e di prevenzione speciale;

il tema della riduzione dell'ambito dell'intervento penale, previa ricognizione dei beni giuridici meritevoli di tutela penale e l'indicazione di massima delle relative fattispecie di reato.

Anche l'attuale Ministro di grazia e giustizia onorevole Diliberto, nel corso delle comunicazioni rese presso la Commissione giustizia del Senato nella seduta dell'11 novembre 1998, ha ribadito il suo personale impegno per avviare e realizzare coraggiose riforme che investano anche il codice penale. Da queste dichiarazioni si trae il legittimo auspicio che i lavori della prestigiosa Commissione attualmente insediata presso il Ministero di grazia e giustizia possano articularsi in efficace sinergia con l'impegno che la Commissione giustizia del Senato vorrà dedicare all'esame del disegno di legge che qui si presenta.

Non va, infine, disperso il significativo e ricco patrimonio di riflessione e l'approfondita elaborazione compiuta nella materia negli anni più recenti, non ultima dall'auto-revole «Commissione Pagliaro».

Il presente disegno di legge non può perciò di per sé risultare risolutivo dell'esigenza della riforma del codice penale; essa è tema di grande rilievo tecnico e politico, in ordine alla quale è richiesto il convinto consenso e la più ampia convergenza di tutte le forze politiche e delle scuole di pensiero giuridico. Nessuno, però, può del pari negare che il provvedimento costituisca uno stimolo, una spinta, un'occasione perchè la volontà di riforma universalmente e ripetutamente conclamata verso un nuovo codice penale «minimo», si concretizzi.

Nè può essere sottaciuta la circostanza che l'Unione europea ha da tempo intrapreso - sia pure nel limitato settore della protezione degli interessi finanziari della Comunità - valide iniziative per l'affermazione di un diritto penale europeo, cioè di un corpo organico di norme valido in tutti i Paesi membri. Di questo sforzo è testimo-

nianza scientificamente autorevole il *Corpus juris* contenente disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, elaborato da una commissione di studio insediata presso la Commissione europea.

Il testo che qui si presenta è aperto al più largo contributo dei colleghi per arricchirlo, tenendo conto delle nuove sensibilità politiche e delle nuove istanze segnalate dalla cultura giuridica, anche con riferimento specifico al diritto penale europeo. A tali contributi personali, auspicabili ed attesi, si aggiungerà certo il forte impegno del Senato ed il suo senso di responsabilità per l'attuazione della riforma.

Si riportano dunque, qui di seguito, la relazione e il testo predisposti dal Comitato Riz, che costituiscono il disegno di legge atto Senato n. 2038 della XII legislatura, comunicato alla Presidenza del Senato il 2 agosto 1995, dal titolo «Libro primo del codice penale», d'iniziativa dei senatori Riz, Guarra, Russo, Lisi, Becchelli, Belloni, Brigandi, Brutti, Bucciario, Contestabile, Fabris Giovanni, Garatti, Gualtieri, Imposimato, Laforgia, Lubrano di Ricco, Palumbo, Preioni, Rosso, Scopelliti, Senese, Siliquini, Stajano, Tripodi, Bertoni, Binaghi, Bratina, Briccarello, Casadei Monti, Coviello, De Paoli, Diana, Dujany, Ellero, Gallo, Guerzoni, Ladu, Londei, Maceratini, Masiero, Misserville, Pinto, Rocchi, Salvato e Scalone. Si fa presente che nel testo sono state apportate solo alcune correzioni di ordine meramente formale.

«ONOREVOLI SENATORI. - La storia della riforma del codice penale è lunga e travagliata. Il presente disegno di legge di riforma costituisce il frutto di un lavoro collettivo, di cui vengono qui delineati le fasi e i principi ispiratori.

#### I. - PREMESSE SUL LIBRO PRIMO DEL CODICE PENALE

1.1. Ancora durante la guerra, il 31 agosto 1944, poco dopo il suo insediamento a Roma, il Governo Bonomi (Ministro di gra-

zia e giustizia Tupini) approvò la delega «per provvedere alla riforma della legislazione penale, per la formazione di un nuovo codice penale e di un nuovo codice di procedura penale pienamente aderenti alle tradizioni giuridiche del popolo italiano».

Il 2 gennaio 1945 venne istituita la Commissione ministeriale per la revisione del codice penale. Questa fu sostituita da un «comitato di coordinamento», che nel gennaio 1947 presentò al Governo un suo «progetto preliminare» relativamente al primo libro del codice penale.

1.2. Nel settembre dello stesso anno fu presentato al Ministro di grazia e giustizia Grassi lo «Schema preliminare di riforma del codice penale». Anch'esso non fu portato avanti.

1.3. Due anni dopo, nel febbraio del 1949, fu costituito un comitato esecutivo composto da cinque membri (Lattanzi, Petrocelli, Vannini, Lampis e Gabrieli) che alla fine dell'anno 1950 presentò un suo progetto preliminare di nuovo codice penale. Tale progetto è rimasto a sua volta fermo per oltre cinque anni.

1.4. Si arrivò così all'inizio del 1956, anno in cui il Ministro di grazia e giustizia Aldo Moro (Governo Segni) nell'intento di pervenire almeno ad una riforma parziale del codice penale nominò una Commissione con il compito di predisporre un «progetto parziale» di riforma che toccasse i punti che maggiormente esigevano di essere modificati.

Già nel mese di ottobre 1956 la Commissione concluse i suoi lavori, presentando il suo progetto parziale al ministro Moro. Questi, però, non ritenne opportuno presentarlo alle Camere.

1.5. Passarono altri anni finché il 24 febbraio 1960 il ministro Guido Gonella presentò in Parlamento un suo progetto preliminare di modifica del codice penale che in larga parte riportava il testo del progetto Moro. Così finalmente ne veniva investito il Parlamento. Ma il testo non ebbe fortuna

a causa di continui ripensamenti, anche da parte del Governo.

1.6. Nell'autunno dello stesso anno il nuovo Guardasigilli Giacinto Bosco ritenne opportuno presentare un disegno di legge-delega per la riforma di tutti i codici, incluso il penale, che fu presentato alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1960 (n. 557), ma fu poi ritirato dal Governo per la parte riguardante il codice penale.

1.7. Passarono altri otto anni fino a quando nel febbraio 1968 il Ministro di grazia e giustizia Oronzo Reale presentò alla Camera dei deputati un nuovo disegno di riforma (n. 4849). Si trattò di una iniziativa legislativa simbolica: essendo ormai vicina la fine della legislatura il disegno non ebbe nemmeno l'onore di essere esaminato in Commissione.

1.8. Dopo le elezioni in data 19 novembre 1968, il ministro Gonella - che era tornato al Governo quale Guardasigilli - presentò un disegno di legge che teneva conto dei vari progetti parlamentari, presentati dal 1944 al 1968. Si trattava di un disegno di riforma parziale (atto Senato n. 351 - V legislatura). Così finalmente un ramo del Parlamento fu in grado non solo di esaminare, ma di approvare - limitatamente alla parte generale ed a due articoli della parte speciale - un testo di riforma del codice penale. Passato alla Camera dei deputati il disegno purtroppo non poté essere approvato causa l'anticipato scioglimento del Parlamento.

1.9. Ripresentato nella VI legislatura fu esaminato e riapprovato dal Senato (relatore il senatore Giovanni Leone) e quindi trasmesso alla Camera dei deputati. Visto che il disegno aveva avuto l'approvazione di una delle due Camere, il Governo trasformò una parte del disegno di legge nel decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito poi, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 220.

Dal 1974 in poi si susseguirono varie leggi e leggine incidenti sull'ordinamento

penale, tali da creare in larga parte disordine nel sistema penale dello Stato anche a causa di una contraddittoria compresenza di modelli sanzionatori diversificati e contrastanti e conseguente disparità nelle misure sanzionatorie e difficoltà di applicazione. Tra di esse emerge la legge 24 novembre 1981 n. 689, di «modifiche al sistema penale» che creò serie difficoltà nel campo delle «sanzioni sostitutive».

Seguendo la strada delle cosiddette piccole riforme (in realtà una miriade di disegni di legge settoriali limitati a determinate materie contingenti) si arrivò fino all'anno 1987, quando il Ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli, forte della sua esperienza dottrinarica, parlamentare e legislativa, giustamente ritenne essere giunto il momento di procedere ad una riforma di tutto il codice penale.

Con decreto 8 febbraio 1988 egli costituì pertanto la Commissione «per l'elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per l'emanazione di un nuovo codice penale, sia nella parte generale che in quella speciale», che era così composta: Presidente professor Antonio Pagliaro, professor Franco Bricola, professor Angelo Raffaele Latagliata, professor Ferrando Mantovani, professor Mario Romano, professor Tullio Padovani, segretario coordinante: professor Antonio Fiorella.

La Commissione concluse, come noto, i suoi lavori nella primavera del 1991.

1.10. Il compianto Franco Bricola, con la franchezza che gli era congeniale, scrisse: «Si tratta di rimediare alle inerzie totali o parziali del Parlamento (altro che obblighi costituzionali di tutela penale di diritti fondamentali) il quale, realizzata una fase di pianificazione del codice del '30, tarda a varare una tutela penale degli interessi di nuovo segno costituzionale e di vecchi interessi di fronte a nuove forme di aggressione». Una critica aspra nei confronti del Parlamento, che nell'ultimo decennio si è fatta sentire sempre più insistente in quasi tutti i

convegni di diritto penale, tanto da sollecitare, nel corso della passata XI legislatura, i componenti della Commissione giustizia a voler dare inizio ai lavori di riforma del codice penale. Ma l'allora Ministro di grazia e giustizia ritenne opportuno acquisire preventivamente il parere delle università sul lavoro della Commissione Vassalli - Pagliaro per avere, si disse, un quadro più completo sui temi fondamentali della riforma. Passarono altri tre anni nel corso dei quali alcune università espressero il parere richiesto. Alla fine dell'anno 1994 il quadro per poter dare avvio ai lavori parlamentari di riforma era così completato, per cui la Commissione giustizia del Senato, nella seduta del 21 dicembre 1994, deliberò di costituire nell'ambito della Commissione stessa un «Comitato per la riforma del codice penale». Il 14 febbraio 1995 il presidente del Comitato introduceva con la sua relazione la discussione generale alla quale intervennero il Ministro di grazia e giustizia Mancuso, il Sottosegretario Marra e il Presidente della Commissione giustizia senatore Guarra.

I componenti del Comitato hanno accettato l'incarico ed hanno assunto l'impegno di dare sollecitamente il loro contributo alla realizzazione della riforma.

Così dopo sedici sedute formali e innumerevoli incontri informali dei suoi componenti è stato varato dal Comitato il testo del disegno di legge che viene qui di seguito presentato ed illustrato nelle sue linee essenziali.

## II. - SUL METODO DI LAVORO E SULLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

2.1. Riaperto il dialogo parlamentare su un tema di così grande rilievo quale quello della riforma del codice penale - discussione alla quale il Parlamento non può rimanere ulteriormente indifferente ed estraneo, tanto più che si tratta di questione di estrema attualità politica e sociale, che dovrà comunque essere oggetto di un decisivo in-

tervento parlamentare - si è sviluppata nel Comitato la discussione sul metodo di lavoro e sulla scelta dell'iter legislativo da seguire.

Contrariamente a quanto il relatore aveva inizialmente proposto il Comitato è stato dell'avviso che sia il lavoro presentato dalla Commissione Vassalli - Pagliaro, sia gli argomenti emersi nei convegni e dibattiti, nella copiosa dottrina che si è sviluppata dal 1944 ad oggi e non da ultimo nelle decisioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e dei giudici di merito, hanno dato chiare indicazioni sui temi da affrontare, costituendo l'ossatura-base sulla quale non solo si può instaurare il dialogo parlamentare, ma si possono operare anche chiare scelte legislative per la redazione di un testo di disegno di legge.

In sostanza si è ritenuto necessario redigere un testo di disegno di legge che consenta - attraverso una valutazione unitaria e generale - la raccolta degli ulteriori pareri di coloro che hanno redatto il progetto Pagliaro, di università, di rappresentanti della magistratura, di esperti del Ministero, di ordini degli avvocati e di criminologi (questi per esaminare le strategie preventive di controllo della criminalità e di prevenzione del crimine), di esperti di diritto comparato, di diritto comunitario, di diritto internazionale e di diritto costituzionale e non da ultimo delle classi sociali che sono portatrici degli interessi tutelati dal diritto penale, comprese le associazioni che rappresentano le vittime del delitto.

Certo, senza un ampio consenso sociale della categoria interessata, la riforma non può essere attuata (anche se è chiaro che in materia penale il consenso non potrà mai essere del tutto «generalizzato»); ma proprio per ottenere tale consenso è necessario presentare un testo unitario che lasci intravedere le scelte operate dal legislatore nel loro insieme, evitando discussioni settoriali inutili su punti già accolti.

Abbiamo ritenuto quindi necessario presentare un testo suscettibile di contributi migliorativi; un testo che sia punto di riferi-

mento per ulteriori apporti ed utili confronti con gli studiosi e gli operatori di diritto penale.

2.2. Per quanto attiene alla scelta dell'*iter* legislativo essa è caduta, come si vede, sul disegno di legge di iniziativa parlamentare e non su un disegno di legge delega. Posti di fronte all'alternativa se operare o meno con un disegno di legge che proceda direttamente alla disciplina della materia, abbiamo optato per tale soluzione sostanzialmente per tre ragioni.

Nel campo penale si decide sui diritti di libertà dei cittadini, si stabiliscono le pene e le misure che limitano tali libertà. Già questo rilievo induce, nel campo della «pena» e della «commisurazione della pena», a favorire la legge formale del Parlamento (articolo 72 della Costituzione) e non la delegazione legislativa (articolo 76 della Costituzione), ancorchè non esistano riserve costituzionalmente espresse che vincolino tali attività all'uno o all'altro procedimento legislativo.

Certo, il Parlamento ha il potere democratico, costituzionale e politico di decidere anche la delegazione. Trattandosi però di una materia estremamente delicata, è opportuno che i parlamentari approfondiscano ogni aspetto e nel contempo meditino sulle conseguenze delle loro decisioni riguardo la restrizione delle libertà dei cittadini.

La seconda ragione non è giuridica, ma pratica. Abbiamo constatato negli ultimi anni che leggi fondamentali nel campo giuridico-legislativo quali quella sull'arbitrato (legge 5 gennaio 1994, n. 25) e quella sul diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) hanno avuto non solo una sistematica molto curata, ma, essendo elaborate da un'unica fonte (cioè quella parlamentare), mostrano una linearità ed un equilibrio esemplari. La revisione da parte della seconda Camera si mostra sempre utile. La pluralità di interpreti legislativi, invece, cioè il riparto fra delegante e delegato (ciascuno dei quali vuole aggiungere gioco-forza il suo pensiero a quello dell'altro)

non ha giovato alla sistematica del codice di procedura penale, e tantomeno potrebbe giovare a quella del codice penale.

La terza ragione è ancora più delicata e riguarda la discrezionalità legislativa in campo penale e i suoi limiti, che dovrebbero essere equilibrati da una fonte sola per resistere alle denunce di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, per inosservanza dal principio di offensività del reato, per inosservanza dei limiti di discrezionalità del legislatore nella configurazione delle fattispecie criminose, per superamento dei limiti di ragionevolezza, certezza, legalità, tassatività della legge penale, e via dicendo.

In sostanza sono molte le ragioni che rendono preferibile che sia la fonte di produzione parlamentare a decidere sulla pena, e non la fonte governativa ad avere l'ultima parola in merito.

### III. - PRINCIPI E REGOLE GENERALI

3.1. Prima di affrontare i complessi problemi di parte generale e speciale del nuovo codice e di affrontare i temi di dettaglio, vanno risolte alcune questioni di fondo.

La prima domanda alla quale bisogna dare una risposta è la seguente: si vuole affrontare una profonda e radicale riforma della normativa sia codicistica, sia extracodicistica o si vuole attuare un semplice cosiddetto «restauro di facciata», procedendo in sostanza al rimodernamento del codice vigente?

Certo, negli oltre sessant'anni che ci separano dalla data di nascita del codice Rocco, la nostra società è profondamente mutata; è una società - come è stato bene osservato - «totalmente diversa da quella che avevamo quando entrò in vigore il codice vigente», per cui è opportuno rimodernare tutta la struttura.

3. 2. È opinione comune che i beni giuridici devono essere intesi come «valori» e non già come «entità materiali». In ordine a questi valori è stata costruita la teoria della

dimensione costituzionale del bene giuridico penalmente tutelato (Corte costituzionale, sentenze n. 62 del 26 marzo 1986 e n. 333 dell'11 luglio 1991).

Anche sulla considerazione ovvia che i beni giuridici costituzionalmente rilevanti meritano tutela e che il modello del reato come offesa ai beni giuridici ha rango e forza vincolante di un principio costituzionale, sorgono alcuni interrogativi derivanti da una interpretazione dottrinarica che pecca sia per eccesso che per difetto.

Per eccesso: sorge la domanda se tutti i beni giuridici costituzionalmente garantiti siano meritevoli di essere sostenuti da una norma penale o se non sia possibile provvedere alla loro tutela con sanzioni amministrative od in altro modo.

Per difetto: sorge la domanda se sia proprio vero che tutte le scelte politico-criminali debbano essere ancorate a modelli costituzionalmente rilevanti. Pensando alla normativa (*de iure condito* o *de iure condendo*) sulla bioetica, sullo *insider trading*, eccetera, si direbbe proprio di no.

L'interrogativo sulla corrispondenza fra «tutela costituzionale» e «tutela penale» dei beni giuridici va risolta nel senso che la questione della determinazione dei fatti-reato, dei fatti cioè per i quali il legislatore ritiene opportuno prevedere una pena, deve essere ispirata a criteri ed a scelte attuali di politica criminale, in cui la Costituzione costituisce non solo un limite invalicabile, ma spesso è anche fonte di ispirazione e di indirizzo per le scelte legislative. Al di là non si può andare; altrimenti la scelta politico-criminale non sarebbe consona alle esigenze sociali del momento, e il diritto penale diventerebbe una semplice appendice esplicativa dei beni tutelati dalla Costituzione del 1948.

3.3. Prima di affrontare la riforma di un codice penale bisogna avere chiarezza sulla «funzione» dell'ordinamento penale.

Se fosse vera la tesi che la funzione della legge penale è preminentemente quella del-

la tutela dei beni giuridici della persona lesa, privata o pubblica, si dovrebbe riconoscere all'avente diritto una illimitata libertà di rendere lecite col proprio consenso le condotte lesive della sua sfera di interessi. Si dovrebbe conseguentemente pervenire alla conclusione che tutti i beni giuridici sono disponibili, per cui l'avente diritto potrebbe sempre con il suo consenso rendere lecita la condotta altrui; il che ovviamente non è ammissibile.

Se fosse vera, invece, l'opposta tesi, secondo cui la funzione della legge penale consiste preminentemente nella tutela dell'interesse pubblico attraverso la prevenzione generale e speciale (in tutti i suoi vari aspetti: funzione punitiva, rieducativa, preventiva, repressiva, retributiva, eccetera) o addirittura, come affermano vari Autori, solamente in essa, per la piena «sublimazione» degli interessi privati in interessi pubblici, allora si dovrebbero punire anche tutti i fatti tipici descritti dalla norma penale, per i quali l'avente diritto col proprio consenso ha rinunciato alla tutela del bene giuridico protetto.

Si vede chiaramente che anche questa tesi è in contrasto con la realtà, poichè in tutti gli ordinamenti giuridici vi è un certo spazio per il diritto di autodeterminazione del titolare del bene giuridico protetto, che può essere più o meno limitato dal diritto positivo, ma che sarà pur sempre esistente nella misura in cui la legge non esclude la libertà di disposizione del singolo. Così si perviene alla conclusione che la funzione della legge penale sta nel giusto temperamento dei seguenti tre fattori potenzialmente confliggenti:

a) l'interesse pubblico all'ordine sociale (tutela della società da ogni aggressione sotto l'aspetto dell'ordinamento penale che cerca di evitare ogni offesa ai beni tutelati);

b) la libertà dell'agente (sotto l'aspetto della sua libertà d'azione);

c) la libertà dell'avente diritto (sotto l'aspetto del suo potere di disporre va-

lidamente dei propri beni giuridici, mediante rinuncia alla loro tutela).

Dato che soprattutto gli ultimi due fattori mutano con l'evolversi storico della vita umana, nasce la necessità di un costante rinnovamento legislativo.

Questa esigenza di rinnovamento è particolarmente sentita nel mondo di oggi, non solo per il mutato assetto politico e sociale, ma anche per l'intensificarsi delle relazioni tra le persone, determinato dall'evolversi dell'economia, della tecnica, degli scambi culturali e commerciali, del traffico, della scienza (col conseguente aumento delle situazioni di pericolo: lavoro con macchine pericolose, sport, gare, ricerche spaziali, esperimenti nucleari, eccetera) e non da ultimo della migrazione transnazionale e transfrontaliera, che sono in costante aumento.

Esse provocano, con sempre maggiore frequenza, situazioni di conflitto fra il portatore del bene giuridico tutelato e l'agente, che devono essere necessariamente regolate dall'ordinamento penale, con una visione attuale e moderna di tutti i problemi che attendono una riforma.

3.4. Il legislatore non dovrebbe fare ricorso allo strumento penale senza aver individuato le ragioni che giustificano il ricorso alla pena.

Senza il chiarimento delle ragioni che stanno a fondamento del sistema sanzionatorio si verrebbero non solo a creare effetti distorsivi, ma verrebbe meno il necessario equilibrio nella previsione di pena tra i reati e tra le singole categorie di reati. Questa indagine non ha, quindi, solo valenza teorica, ma è il presupposto per ottenere fiducia istituzionale dei cittadini ed il consenso alla riforma.

Si aggiunga che la ricerca sulle ragioni che giustificano il ricorso alla pena sarà indirizzata anche ad esaminare se oltre alle esigenze di una giusta retribuzione e di una valida tutela dei beni giuridici costituzionalmente garantiti, vi sono anche altri fattori e

valori da prendere in considerazione per fronteggiare i fenomeni criminali che si fanno largo nella società moderna: un'esigenza di cui il legislatore deve tener conto se non vuole legiferare per «ieri» invece che per «domani».

Necessariamente, quindi, sarà questo uno dei temi fondamentali della nostra indagine e del nostro dibattito.

Non parliamo poi del nuovo sistema punitivo aggiunto, che con l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, delle sanzioni sostitutive, delle pene detentive brevi, del patteggiamento e del giudizio abbreviato, ha completamente alterato il quadro punitivo ed ha portato squilibrio ed incertezza nell'assetto della pena, pur riconoscendo che gran parte di questi istituti, visti singolarmente, sono meritevoli di apprezzamento.

3.5. Nel campo dell'indagine preliminare cade anche la rilevante questione se mantenere la distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni.

Distinzione di origini lontane nel tempo, poi cementata dal codice francese del 1810.

Certo, la tendenza più moderna è di restringere l'ambito penale ai soli «delitti», con una configurazione unica di reato.

Ma il nostro Comitato, dopo ampio dibattito, ha ritenuto opportuno non abbandonare la tradizionale bipolarità del reato in «delitti» e «contravvenzioni», prevedendo per questi ultimi, come vedremo in seguito, la sola pena dell'ammenda.

Non siamo i soli, visto che il nuovo *code pénal* francese ha conservato nel nuovo testo la tradizionale distinzione francese dei reati in «crimini», «delitti» e «contravvenzioni», sopprimendo per questi ultimi la pena detentiva.

3.6. Altra questione preliminare che il Comitato ha discusso e che riguarda sia la parte generale che la parte speciale del codice, è se ed entro quali limiti la legislazione speciale vada codificata.

Negli ultimi cinquant'anni abbiamo assistito a un imponente fenomeno di decodificazione che in larga parte dovrà rientrare nell'alveo del nuovo codice penale, sia perchè - come è stato giustamente rilevato - «con l'inserimento nel codice la norma penale guadagna in prestigio e in efficacia pedagogica», sia perchè in atto il disordine è totale, con pene che non sono affatto proporzionate alla gravità del reato, anzi appaiono totalmente sproporzionate a confronto con l'impianto del codice che su questo punto era lungamente ed attentamente meditato.

Connessa con questa tematica - anche se non identica - è la questione della «deflazione», che mira a ridurre al minimo essenziale le fattispecie delittuose, le quali devono essere l'ultima, o meglio la *extrema ratio* del legislatore.

Su questo punto la Corte costituzionale ha espresso chiaramente il suo pensiero nella sentenza n. 364 del 24 marzo 1988, in cui ha invitato il Parlamento a restringere (e non estendere come, purtroppo, è avvenuto negli ultimi cinquanta anni) l'ambito dei reati, osservando che: «il principio della riconoscibilità dei contenuti delle norme penali ... rinvia alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di "rilievo costituzionale" e tali da essere percepite anche in funzione di norme "extrapenali" di civiltà effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare».

Anche questo ha formato oggetto di dibattito nella discussione generale del Comitato che lo ha ritenuto meritevole di approfondimento, prima di passare all'esame dei singoli istituti di parte generale e di parte speciale.

#### IV. - REATO E SANZIONE

4.1. Attuare una seria riforma esige risolvere alcuni temi di fondamentale importanza, che ineriscono al reato e alla sanzione.

4.2. Anzitutto è necessario affermare anche nella parte generale del disegno di legge i principi fissati dalla Costituzione quali la stretta osservanza del principio di legalità (articolo 25, commi secondo e terzo, della Costituzione), la tassatività o determinatezza della legge penale (Corte costituzionale, sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981) e la riserva di legge (articolo 25 della Costituzione).

In tal senso si è ritenuto opportuno aggiungere all'attuale previsione dell'articolo 1 del codice vigente, secondo il quale «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge» la previsione che «nessuno può essere punito con una pena, ovvero sottoposto a misure cautelari o altri effetti accessori, se non nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge», chiarendo che «per legge s'intendono la legge dello Stato e gli atti aventi forza di legge in tutto il territorio dello Stato».

4.3. Per quanto riguarda l'efficacia della legge penale nel tempo, oltre alle regole fissate nell'articolo 2, primo comma, del codice vigente, bisognava chiarire che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore o un altro atto posteriore avente efficacia abrogativa o modificativa, non costituisce reato. Ciò per dare rilievo all'ipotesi di *referendum* abrogativo e di dichiarazione di illegittimità costituzionale di leggi penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stato pronunciato decreto penale o sentenza irrevocabile. Tuttavia, se con decreto penale o sentenza irrevocabile è stata irrogata una pena non preveduta dalla disposizione posteriore più favorevole, ovvero una pena su-

periore al massimo consentito dalla legge posteriore più favorevole, il giudice della esecuzione determina, in conformità della legge posteriore, la pena da applicare tenuto conto di quella già scontata.

4.4. Per i reati permanenti è stato chiarito che se la legge modifica la pena durante la permanenza del reato, si applica la legge in vigore al momento della cessazione della permanenza. Per favorire la cessazione dello stato di illiceità abbiamo previsto che se la permanenza cessa entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge modificatrice, si applica la legge anteriore a questa e più favorevole al reo.

4.5. Per la mole sempre crescente che la decretazione d'urgenza sta avendo nella prassi istituzionale del Paese, era necessario prevedere gli effetti dei decreti-legge. A tale proposito il Comitato ha previsto che «le disposizioni di un decreto-legge più favorevoli al reo, che non sono state convertite in legge, si applicano limitatamente ai fatti commessi nel tempo in cui esse erano in vigore» definendo così, una volta per tutte, le discussioni sorte in dottrina e giurisprudenza.

4.6. Per le leggi eccezionali la formula scarna del codice vigente (articolo 2, terzo comma) non è sembrata sufficiente per cui è stata sostituita con la seguente: «Le leggi eccezionali o temporanee, ancorchè abrogate o modificate, si applicano ai fatti commessi durante la loro vigenza, salvo che la legge disponga diversamente».

4.7. Per la determinazione del tempo in cui il fatto è stato commesso si deve aver riguardo al momento in cui l'agente ha realizzato l'azione e, in caso di omissione, all'ultimo momento in cui avrebbe dovuto realizzarla, mentre non ha rilevanza il momento in cui si è verificato l'evento. Non poteva mancare, per rendere completa e comprensibile la norma relativa al tempo in cui il fatto fu commesso, dare un chiarimento anche riguardo al delitto tentato con

la precisazione che deve fare riferimento al tempo in cui il fatto incomincia ad avere rilevanza giuridico-penale come tentativo punibile a tutti gli effetti dell'articolo 54.

4.8. Per determinare il tempo in cui si producono gli effetti giuridici della legge penale sostanziale è prevista la seguente disciplina:

a) per il computo del tempo si osserva il calendario comune;

b) l'età della persona soggetta alla legge penale si considera raggiunta nel giorno corrispondente a quello della nascita;

c) quando la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine;

d) quando la legge penale fa dipendere effetti giuridici dal tempo di esecuzione di una pena restrittiva della libertà o di una misura di sicurezza, si tiene conto del primo giorno di esecuzione.

4.9. Per quanto attiene alla obbligatorietà della legge penale abbiamo precisato che essa obbliga tutti coloro che, cittadini, apolidi o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, con l'aggiunta che la legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini, apolidi o stranieri, si trovano all'estero, limitatamente però ai fatti che la legge italiana o il diritto internazionale considerano espressamente quali reati, ancorchè commessi all'estero.

4.10. A questo punto era necessario precisare i limiti di efficacia della legge penale nello spazio.

4.11. Per quanto attiene ai fatti commessi nel territorio dello Stato vale la regola già presente nel codice vigente che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, chiarendo però che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando ivi è realizzata o iniziata l'azione o l'omissione, ovvero si verifica in tutto o in parte, l'evento.

4.12. Per il delitto tentato era necessario aggiungere che esso si considera commesso nel territorio dello Stato se ivi è stato posto in essere anche uno solo degli atti idonei.

4.13. Nel caso di concorso di persone nel reato o nei reati associativi il fatto si considera commesso nel territorio dello Stato ancorchè solo uno dei concorrenti o associati abbia ivi posto in essere l'azione o l'omissione ovvero quando ivi si verifica in tutto o in parte l'evento.

4.14. Per i fatti commessi all'estero, salva ogni altra diversa disposizione del diritto internazionale, abbiamo previsto che sia punito secondo la legge italiana chiunque commette in territorio estero taluno dei delitti elencati nell'articolo 6, comma 1. Per i delitti dolosi lesivi della libertà o della integrità fisica di un cittadino italiano commessi all'estero si può procedere secondo la legge italiana solo nei limiti di pena previsti dalla legge del luogo in cui il delitto è stato commesso.

4.15. Ci è parso necessario aggiungere che per tutti i delitti commessi all'estero l'azione penale è subordinata alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia; che è competente il giudice del luogo in cui è promossa l'azione penale e che per i delitti procedibili a querela si procede solo su querela della persona offesa.

4.16. Anche la questione del rinnovamento del giudizio in Italia per fatti commessi all'estero trova una nuova soluzione, nel senso che nei casi indicati dagli articoli 5 e 6 il cittadino, lo straniero o l'apolide è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero. Tuttavia la pena detentiva scontata all'estero ovvero la custodia cautelare ivi sofferta, si detraggono dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria che siano inflitte dal giudice italiano.

4.17. Per il riconoscimento delle sentenze penali straniere (articolo 8 del codice vigente) era necessario inserire diverse ag-

giunte, visto che la materia ha trovato un'ampia disciplina negli accordi internazionali e nel nuovo codice di procedura penale (articoli 730 e seguenti). Le aggiunte riguardano il richiamo al diritto internazionale, la previsione che si può dare riconoscimento solo alle sentenze straniere divenute irrevocabili, gli effetti penali che possono scaturire in Italia (relativamente a recidiva, abitualità, professionalità e misure di sicurezza) e gli effetti civili. Per questi ultimi abbiamo previsto che se si tratta di dare esecuzione solamente agli effetti civili di una sentenza penale straniera divenuta irrevocabile, la quale porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno ovvero contiene statuizioni aventi altri effetti civili, si applicano le disposizioni del diritto internazionale privato.

4.18. In ordine ai fatti regolati da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale abbiamo ritenuto opportuno riconfermare il testo del codice vigente che sul punto ha ormai una costante interpretazione sia della dottrina sia della giurisprudenza.

4.19. Per quanto riguarda l'ignoranza della legge penale era un obbligo tener conto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (relatore il compianto giudice Dell'Andro), secondo cui nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo il caso di ignoranza inevitabile (articolo 4).

Per l'errore evitabile sul divieto, invece, o meglio per l'errore sul precetto che si sarebbe potuto evitare usando una normale diligenza, abbiamo previsto una diminuzione di pena da un terzo alla metà (articolo 42).

4.20. Totalmente innovato, e questo è uno dei punti centrali del disegno di legge, è il sistema delle pene.

Una riforma che non ha bisogno di particolari commenti poichè essa si illustra da sola.

Si ritorna al sistema della funzione unitaria della pena, peraltro universalmente riconosciuto, la cui applicazione è affidata al giudice di cognizione.

La nostra riforma su questo punto si lascia riassumere nel modo seguente.

4.21. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- a) la reclusione;
- b) la multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda.

Sono aboliti, pertanto, l'ergastolo (sostituito dalla pena della reclusione ad anni trenta) e l'arresto. Le ragioni per cui si procede alla abolizione dell'ergastolo sono ampiamente svolte nei disegni di legge già presentati al Senato e assegnati alla Commissione giustizia, che il Comitato condivide e ai quali si fa espresso richiamo. Le ragioni che ci inducono ad abolire la pena dell'arresto sono riportate *infra, sub* 4.36 e seguenti.

4.22. Le pene sostitutive della pena della reclusione sono:

- a) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- b) gli arresti domiciliari;
- c) la libertà vigilata;
- d) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

4.23. Le pene accessorie per i reati sono:

- a) l'interdizione da un ufficio pubblico;
- b) l'interdizione da una attività professionale o imprenditoriale;
- c) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) l'interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) l'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori.

4.24. Le misure speciali per i reati sono:

- a) la confisca;
- b) l'acquisizione pubblica.

4.25. Nello stesso modo lapidario con il quale abbiamo indicato le specie di pene abbiamo ritenuto di dover fissare le regole generali relative a tali pene, precisando che:

a) le pene principali e le pene sostitutive sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna;

b) le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa;

c) quando per effetto del cumulo con la pena principale e la pena sostitutiva le pene accessorie risultino in concreto sproporzionate alla gravità del reato e superflue allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato, il giudice può con la sentenza di condanna escluderne o limitarne l'applicazione;

d) le misure speciali sono ordinate dal giudice con la sentenza di condanna, con la sentenza di applicazione della pena richiesta, con la sentenza di non doversi procedere per incapacità di intendere e di volere della persona che ha commesso il fatto o con la sentenza che concede il perdono giudiziale.

4.26. La classificazione delle pene si può riassumere nelle seguenti quattro regole generali:

a) per pene detentive o restrittive della libertà personale si intendono la reclusione e le pene sostitutive;

b) per ogni effetto giuridico le pene sostitutive si considerano alla stessa stregua della reclusione; ogni riferimento fatto dalla legge alla reclusione si intende esteso alle pene sostitutive;

c) per pene pecuniarie si intendono la multa e l'ammenda;

d) la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se convertita.

4.27. Passiamo così alla individuazione delle pene principali:

a) la pena della reclusione va da tre mesi a trenta anni, ed è scontata in uno de-

gli stabilimenti a ciò destinati. Essa si computa e si applica a giorni, mesi ed anni;

b) la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a cento milioni;

c) la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire settantacinquemila nè superiore a lire cinquanta milioni;

d) se la legge ha determinato pene pecuniarie proporzionali, queste possono essere ridotte dal giudice quando la condanna superi i limiti della ragionevolezza.

Quest'ultimo principio è stato opportunamente inserito in ossequio all'avvertimento - quanto mai giusto ed opportuno - sia della Corte costituzionale per la quale la pena non deve mai superare i limiti di ragionevolezza, sia della Corte europea dei diritti dell'uomo che invita a limitare ragionevolmente pene e sanzioni pecuniarie.

4.28. Le pene sostitutive diventeranno quindi sanzioni penali effettive e reali, che non fanno solamente onore al loro nome («pene sostitutive» della reclusione), ma adempiono a quelle funzioni di rieducazione e di reinserimento nella società alla quale devono tendere.

Secondo la nostra previsione, maturata da decenni, le pene sostitutive si applicano come segue:

a) il giudice con la sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a venti anni può disporre che una parte della pena, in misura comunque non superiore a un sesto della pena della reclusione complessivamente inflitta, sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice;

b) nel caso di condanna alla pena della reclusione non superiore a venti anni il giudice può disporre che una parte della pena, in misura comunque non superiore a due terzi della pena della reclusione complessivamente inflitta, sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice;

c) nel caso di condanna alla pena della reclusione non superiore ad anni tre, ovvero ad anni cinque se si tratta di minore, il giudice può disporre che tutta la pena della reclusione sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice. Questo beneficio non può essere goduto più di una volta ed è suscettibile di revoca da parte del magistrato di sorveglianza;

d) la pena sostitutiva ha la durata stabilita dal giudice e corrisponde, congiuntamente alla pena della reclusione, al tempo totale previsto dalla sentenza di condanna;

e) la legge stabilisce i casi in cui si applica la sola pena sostitutiva.

Quest'ultima aggiunta si inserisce nel nostro sistema generale di pena nel nuovo codice penale quale corollario necessario, non solo perchè prevediamo già in questa parte generale le pene sostitutive anche quali uniche pene comminate dal giudice, ma soprattutto perchè vogliamo dare modo al legislatore di prevederle, nella parte speciale, quale pena unica per reati meno gravi.

4.29. La disposizione che prevede la pena sostitutiva della assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro prevede che tale assegnazione può essere disposta solo nei confronti di persone che siano abili al lavoro e per le quali lo svolgimento di attività lavorativa adempia alla concreta finalità di rieducazione e di reinserimento nella società lavorativa. Qualora il soggetto, senza giusta causa, non si adegui all'attività lavorativa, il giudice dell'esecuzione dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione.

La pena sostitutiva della assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro è ognora rinunciabile dal soggetto ad essa sottoposto, che può chiedere, con domanda irrevocabile, di voler scontare la pena in carcere. Ciò perchè riteniamo che il lavoro sia un diritto costituzionalmente tutelato, non un obbligo.

4.30. Chi è condannato agli arresti domiciliari non può ovviamente allontanarsi dal-

la propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza e non può comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se il magistrato di sorveglianza accerta che ricorrono particolari esigenze, può autorizzare il condannato a comunicare, entro determinati limiti di tempo, con persone specificatamente indicate; e se accerta che il condannato non ha altre possibilità per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o che versa in situazione di assoluta indigenza, può autorizzarlo ad esercitare, nei limiti di tempo e di luogo necessari, un'attività lavorativa che gli consenta di procurarsi i mezzi di sostentamento.

4.31. La libertà vigilata ha avuto nel disegno di legge una sua particolare descrizione legislativa onde evitare critiche costituzionali di indeterminatezza. All'uopo abbiamo previsto che il giudice con la sentenza di condanna imponga alla persona in stato di libertà vigilata due o più delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di espatrio;
- b) obbligo di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria in giorni ed ore determinati;
- c) divieto di frequentare luoghi di pubblico spettacolo, anche sportivo;
- d) divieto di dimorare in un determinato luogo e di accedervi;
- e) obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune o della provincia di abituale dimora;
- f) sospensione della patente di guida;
- g) divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora in giorni o periodi determinati;
- h) esecuzione di prestazioni lavorative di utilità sociale. A questa prescrizione può essere aggiunto l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per uno o due giorni alla settimana, non coincidenti con giorni in cui deve svolgere le prestazioni lavorative di utilità sociale, nonchè l'imposizione di altre

prescrizioni idonee a realizzare la funzione rieducativa della pena e ad evitare l'occasione di nuovi reati.

Il compito della sorveglianza delle persona in stato di libertà vigilata non può essere - come ovvio - lasciato al giudice di cognizione per cui l'abbiamo affidato al magistrato di sorveglianza che l'esercita in modo da agevolare, eventualmente anche mediante il lavoro, il reinserimento del condannato nella vita sociale e favorirne la prestazione d'opera nell'interesse della collettività secondo le sue attitudini.

Di particolare rilevanza è la previsione che la persona minorenni condannata ad una pena della reclusione non superiore a anni cinque, che in base all'articolo 20, comma 3, è posta in libertà vigilata, è affidata ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza.

Altra previsione opportuna è che se una delle prescrizioni di libertà vigilata non può essere realizzata, o quando essa risulti eccessivamente gravosa, il magistrato di sorveglianza, con provvedimento motivato, può sostituirla con un'altra delle prescrizioni previste. Certo, si tratta pur sempre di pena sostitutiva, e quindi qualora il soggetto, senza giusta causa, non osservi le prescrizioni di libertà vigilata ad esso imposte, il magistrato di sorveglianza dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere, quale reclusione.

4.32. Altra soluzione nuova è quella della espulsione dello straniero che ha commesso un delitto nel territorio dello Stato. La nostra previsione è la seguente: il giudice può disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato a una pena detentiva non superiore a cinque anni, quale pena sostitutiva di tutta o parte della pena inflitta.

Nei confronti dello straniero che trasgredisca all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, o che rientri nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un tempo pari

alla durata della pena, sono eseguite la pena detentiva e la pena pecuniaria previste nella sentenza di condanna senza possibilità di reiterare l'espulsione ed applicare altre pene sostitutive.

4.33. Le pene accessorie hanno trovato nel disegno di legge alcune modifiche e notevoli aggiornamenti che non riteniamo di dover illustrare in questa relazione, dato che esse si illustrano tutte da sole (articoli da 25 a 31).

Per la durata delle pene accessorie, salvo che la legge disponga altrimenti, abbiamo previsto (articolo 14) che:

a) nel caso di condanna a pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa, la durata è quella della pena detentiva inflitta;

b) nel caso di condanna alla pena della multa o dell'ammenda, la durata corrisponde alla metà della pena detentiva prevista per il caso che la pena pecuniaria fosse stata convertita;

c) nel caso di conversione della pena pecuniaria, la pena accessoria consegue di diritto al momento in cui il provvedimento di conversione diventa definitivo ed ha una durata corrispondente alla pena convertita.

4.34. Di particolare rilevanza è la previsione delle misure speciali della confisca e della acquisizione pubblica.

La confisca è ordinata dal giudice e riguarda le cose che servirono o furono destinate a commettere il fatto preveduto come reato, ovvero delle cose che ne sono il prodotto.

La confisca deve essere ordinata per tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato e per quelle di cui sono vietati dalla legge la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione.

Una previsione nuova riguarda l'esclusione della confisca delle cose che appartengono a persona estranea al reato. Secondo il nostro disegno di legge la esclusione non opera se il terzo abbia affidato con colpa

l'oggetto alla persona che ha commesso il fatto.

4.35. Nuovo per l'ordinamento italiano, ma preso in prestito da molte altre legislazioni, è l'istituto della acquisizione pubblica. Abbiamo previsto che qualora il giudice accerti che l'autore o il partecipe abbia conseguito dal fatto preveduto come reato un profitto, egli ordina, con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza che dichiara la incapacità di intendere o di volere dell'autore o del partecipe, l'acquisizione del profitto alle casse dello Stato che provvederà a distribuire la somma relativa a tutte le regioni proporzionalmente alla loro estensione, affinché provvedano a destinarla a scopi sociali o di pubblica utilità.

Se l'autore o il partecipe abbia agito per conto o a favore di altro soggetto che attraverso il fatto ha ottenuto un profitto, l'ordine di acquisizione pubblica va esteso anche ad esso, ma il relativo ammontare dovrà essere accertato in un separato giudizio civile, nel quale sarà valutato il valore e l'entità del profitto conseguito.

L'acquisizione pubblica viene espressamente postergata alle pretese delle persone offese dal reato alle quali deve comunque essere garantito il privilegio.

4.36. In tema di reato e pene resta da chiarire per quale ragione il Comitato abbia mantenuto la dicotomia delitti-contravvenzioni ed abbia abolito la pena dell'arresto.

4.37. Anzitutto bisogna ammettere che hanno ragione coloro che sostengono che in realtà non esistono criteri intrinseci per mantenere la dicotomia delitti-contravvenzioni. La vera ragione di tale distinzione sta nel fatto che i legislatori dei singoli Paesi, per loro esigenze tecnico-legislative e per la loro diversa maniera di valutare i singoli fatti costituenti reato, decidono di classificarli seguendo o la «tricotomia» (crimini - delitti - contravvenzioni), o la «dicotomia» (delitti - contravvenzioni), ovvero - quando ritengono che non ricorra alcuna *ratio* di distinzione - prevedono un'unica configura-

zione di illecito penale, generalmente denominata «delitto».

Storicamente va ricordato che l'articolo 21 delle disposizioni di attuazione del codice Zanardelli precisava (sostanzialmente in contrasto con l'articolo 11 che aveva operato una distinzione fra delitti e contravvenzioni, basata sulla sola diversità della pena), che «per determinare se un reato sia un delitto o una contravvenzione non si deve aver riguardo alla pena, ma soltanto al carattere del reato secondo la distinzione tra delitti e contravvenzioni». Ma l'indagine fatta nel secolo scorso e all'inizio di questo secolo sulle ragioni vere e intrinseche di una tale distinzione non approdava ad alcun risultato positivo mancando una ragione plausibile per essa, salvo accertare che la dicotomia era determinata dalle scelte imposte dal diritto positivo e quindi si trattava di una pura e semplice realtà normativa di cui l'interprete doveva prendere atto.

Così agli inizi di questo secolo si affermò sempre più l'opinione di ricorrere a un criterio puramente formale, tesi questa che ha trovato piena conferma nel codice vigente in cui senza mezzi termini è statuito che «i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite» (articolo 39 del codice penale) e sono previste, quali pene principali: «per i delitti: l'ergastolo, la reclusione e la multa e per le contravvenzioni: l'arresto e l'ammenda» (articolo 17 del codice vigente).

Più chiaramente di così il codice non poteva esprimersi. Esso ribadisce che il solo criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni è la specie di pena stabilita dalla legge confermando quindi il principio formale nominalistico, per cui al fine dell'individuazione del tipo di reato risulta decisiva la singola pena principale con il suo *nomen juris*, statuito dal legislatore.

Anche dopo il 1930 qualche indagine sui criteri intrinseci della dicotomia delitti-contravvenzioni è stata fatta.

Ma il risultato è stato nullo.

Non ha avuto successo la teoria che le contravvenzioni sarebbero sempre contrarie a un «interesse amministrativo» (non tutte le contravvenzioni, infatti, riguardano un interesse amministrativo e non tutte quelle che lo riguardano sono contravvenzioni) e non ha avuto successo nemmeno la cosiddetta «teoria quantitativa». Certo, le contravvenzioni sono «delitti minori», ma spesso bisogna riconoscere che certi fatti contravvenzionali vengono puniti con pene (arresto) più gravi di alcuni delitti, che pur essendo puniti alternativamente con la sola pena pecuniaria sono rimasti nella loro sede naturale! Pertanto, anche la tesi di ravvisare l'elemento fondamentale di differenziazione nella entità del reato o della pena non regge, o meglio è approssimativa e tale da non costituire un serio criterio distintivo tra le due figure di reato.

4.38. Il nostro Comitato ha ampiamente valutato l'ipotesi, se non convenga limitare l'ambito penale ai soli «delitti», unico tipo di reato, o illecito penale che dir si voglia, punito con la «pena», segnando così una chiara linea di demarcazione verso gli illeciti extra penali (amministrativi, civili, amministrativo-disciplinari, finanziari), per i quali non vanno previste «pene», ma «sanzioni».

Se il Comitato fosse arrivato alla conclusione di proporre la soppressione dei «reati contravvenzionali» avrebbe dovuto necessariamente stabilire, nella parte speciale, quali saranno le contravvenzioni da depenalizzare, quali quelle da abolire e quali infine le fattispecie che in futuro rientreranno nel novero dei «delitti». Una prospettiva ardua, ma non impossibile.

Abbiamo voluto mantenere, invece, sulla scia del progetto della Commissione Vassalli-Pagliaro, la dicotomia delitti - contravvenzioni, confermando che le due specie di reato si distinguono «secondo le diverse specie delle pene per essi rispettivamente stabilite». È sorta la domanda se in tal caso sia proprio necessario mantenere per le contravvenzioni - come il progetto della

Commissione Vassalli-Pagliaro prevede – anche la pena restrittiva della libertà, cioè l’arresto, o se non convenga – sull’esempio della riforma del codice penale francese – prevedere per essi la sola pena pecuniaria dell’ammenda.

4.39. Certo, se anche il nostro Comitato avesse deciso di mantenere oltre all’ammenda anche l’arresto, significherebbe cambiare poco o niente nel capo dei reati contravvenzionali e, quindi, non aver riformato uno dei settori salienti di crisi del sistema penale.

Ciò peraltro avrebbe creato difficoltà anche sotto il profilo dell’esecuzione della pena, permettendo di fatto la carcerazione insieme a coloro che scontano la pena della reclusione (visto che la separazione, attualmente già prescritta, non è osservata) e il super affollamento delle carceri; cioè tutti quei guai che stiamo riscontrando.

In sostanza c’era solo da augurarsi che la pena dell’arresto non sopravviva e non appesantisca anche in futuro il sistema penale, giudiziario e penitenziario. Non solo, ma abbiamo ritenuto anacronistico prevedere la detenzione in carcere per le contravvenzioni, quando nel contempo creiamo pene sostitutive al carcere per i delitti.

4.40. Prevedendo, quindi, per le contravvenzioni la sola pena dell’ammenda, si potranno trovare in sede di riforma della procedura penale procedure semplificate per una più pronta definizione dei processi penali.

4.41. L’esigenza di fondo non è tanto quella di mantenere determinate «fattispecie contravvenzionali» punite solamente con «pene» pecuniarie, ma di vedere quali siano da depenalizzare, portandole a livello di «infrazione amministrativa» (con la rispettiva «sanzione amministrativa»), nel qual caso deve essere garantita la recuperabilità, per non rendere vani e quindi poco seri sia il precetto, sia la sanzione.

Ricapitoliamo:

– da quando la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, in particolare nella

sentenza Öztürk (21 febbraio 1984, Öztürk c. Repubblica federale di Germania), ha statuito che anche le sanzioni pecuniarie amministrative, se hanno natura afflittiva, devono osservare le regole sancite dall’ordinamento internazionale e soggiacere ai principi sanzionati dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, precisando che «non è la collocazione della norma, ma la natura e la entità della pena che sono determinanti per vedere se siamo o non siamo nell’ambito penale»;

– da quando vigono le leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 28 dicembre 1993, n. 561, per le quali le sanzioni amministrative devono osservare i principi vigenti in campo penale (principi: di stretta legalità della responsabilità per colpa, della rilevanza dell’errore incolpevole, del concorso formale, della continuazione, eccetera);

– da quando emerge con sempre maggiore chiarezza che il ricorso alla procedura di opposizione contro le sanzioni amministrative è la regola e che essa ingolfa il sistema della giustizia non meno della procedura di accertamento del reato contravvenzionale;

– da quando si constata che le sanzioni amministrative in larga parte non trovano esecuzione, per cui l’infrazione resta senza risposta e la violazione del relativo precetto generale resta inosservata, mettendo in dubbio tutto il sistema della previsione di precetti generali dei quali si sa *a priori* che in larga parte restano impuniti creando oltretutto larga disparità di trattamento nei confronti dei pochi che sono soggetti alla sanzione;

– da quando abbiamo preso coscienza dell’impossibilità di mantenere il sistema vigente;

si evidenzia l’esigenza di riportare equilibrio ed ordine nel sistema delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie.

Quando affronterà la parte speciale, il legislatore dovrà trovare una soluzione unitaria che assicuri una punibilità effettiva anche di quei fatti illeciti per i quali ritiene sufficiente la previsione della sola «sanzione amministrativa». Si dovrà trovare un sistema sanzionatorio, diverso da quello attuale, che è disordinato, inefficiente ed iniquo.

Operare questa scelta è doveroso per evitare anche le incertezze del sistema che si manifestano giornalmente in campo legislativo, ove ad ogni legge che prevede precetti penali si ritorna a discutere se la violazione meriti di essere punita con una «sanzione amministrativa» o con una «ammenda».

Certo è che trovata la strada dell'equilibrio tra delitti, contravvenzioni e illeciti amministrativi bisognerà stabilire per questi ultimi una procedura semplificata di accertamento della responsabilità che garantisca anche il recupero di tali sanzioni.

Per evitare che ad ogni sanzione amministrativa segua puntualmente un'opposizione, e non potendo essere previsto che in caso di rigetto la sanzione è aumentata (*reformatio in peius*, costituzionalmente discutibile, poichè ostacola il diritto di difesa), si potrebbe prevedere che, se non pagata entro un certo termine, la sanzione aumenterà notevolmente, ovviamente non oltre certi limiti massimi che sono da prevedere.

4.42. Altra problematica che affligge il sistema penale vigente è l'eccesso di leggi penali speciali che hanno letteralmente invaso l'ordinamento penale, violando ogni regola di proporzionalità nella risposta punitiva, cioè il principio di proporzionalità ed equilibrio tra reato e pena.

Certo la riforma della parte speciale dovrà non solo inserire nel codice molte categorie di reati oggi previsti da leggi speciali, ma dovrà nel contempo impegnare il Governo a coordinare in testi unici quelle categorie di reati che il legislatore riterrà opportuno di non codificare. Comunque, è questo un punto delicato (e certo anche difficile) del futuro riordino della parte specia-

le, che richiederà un particolare ulteriore impegno del legislatore.

## V. - CAUSALITÀ

5.1 Le innumerevoli teorie sulla causalità, fino ad oggi elaborate dalla dottrina e in parte richiamate dalla giurisprudenza, seppure suggestive e piene di inventiva, non hanno consentito di tracciare una linea unitaria, chiara e convincente nel campo dell'accertamento causale.

5.2. La verità è che non esiste una teoria sulla causalità che vada nel contempo bene sia per i «reati commissivi» (di «mera azione» o di «evento»), sia per quelli omissivi (nelle diverse configurazioni che possono assumere).

Per i «reati commissivi» la teoria della *conditio sine qua non*, espressa nel codice vigente con la formula che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione», è certamente quella più confacente, visto che in questi fatti si instaura un vero rapporto di causalità fra condotta ed evento, per cui sorge solo la questione delle concause, che non è di difficile soluzione.

Altrettanto certo è che per i «reati omissivi» l'evento può essere addebitato all'agente solo se sussiste la sua prevedibilità per cui è meglio - se non necessario - fare ricorso alla causalità adeguata.

Per le situazioni di pericolo nelle quali si inserisce una condotta tipica dell'agente si deve opportunamente fare ricorso a una disciplina che addebiti il fatto-reato alla condotta dell'agente che viola il precetto legislativo.

5.3. Queste sono difficoltà reali e questa è la vera ragione per cui una parte dei legislatori europei ha evitato di dare una definizione (o in parte anche solo una indicazione) legislativa sulla causalità.

5.4. Di fronte a questo ostacolo è venuta a trovarsi necessariamente anche la Commissione Vassalli-Pagliari, la quale si è limitata a proporre i seguenti criteri direttivi:

«Rapporto di causalità – Richiedere il nesso condizionale tra azione od omissione ed evento dannoso o pericoloso. – Escludere l'imputazione quando l'evento è conseguenza eccezionale della condotta. Se necessario, individuare ulteriori criteri oggettivi di imputazione».

«Reati omissivi – Equiparare il non impedire l'evento al cagionarlo solo sotto il presupposto di un obbligo giuridico attuale di garanzia dell'interesse tutelato dalla legge. Prevedere che la violazione degli obblighi giuridici di sorveglianza sia punibile solo in quanto espressamente prevista come reato».

5.5. Certo con questa formulazione non si dà un indirizzo preciso, per cui sono sorte giuste osservazioni critiche. Fra l'altro si è detto che prevedere di «escludere l'imputazione quando l'evento è conseguenza eccezionale della condotta o, se necessario, individuare ulteriori criteri oggettivi di imputazione», significa non dare indicazioni reali al legislatore delegato (Grosso).

Con la sensibilità che lo contraddistingue, Pagliaro ha replicato che «questo della causalità è uno dei pochissimi punti dove in Commissione non si è raggiunto un accordo pieno. Sarà compito del dibattito scientifico, nell'*iter* del disegno di legge, individuare la soluzione migliore».

5.6. Individuare la soluzione migliore è un compito non facile. Quella della definizione ed enunciazione legislativa della causalità resta, infatti, una questione di difficile soluzione che forse poteva essere superata più agevolmente non dettando criteri specifici e dettagliati, ma lasciando tale compito alla interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il Comitato era però del parere che nella tradizione italiana il rapporto di causalità ha

avuto una sua collocazione nel codice, per cui nel testo del disegno di legge si è cercata una formulazione più incisiva di quella attuale, precisando che «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se la sua azione od omissione non sia stata condizione indispensabile e necessaria per la realizzazione dell'evento dannoso o pericoloso» aggiungendo che «quando sussiste un obbligo giuridico attuale di salvaguardia del bene tutelato dalla legge, non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

## VI. - COLPEVOLEZZA E IMPUTAZIONE DEL FATTO

6.1. Sulla scia della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale si è aperta nel Comitato una discussione di vasta portata.

La Commissione Vassalli-Pagliari, allineandosi alla decisione della Corte costituzionale, ha giustamente affermato la necessità di dare realizzazione piena al principio di colpevolezza, tentando di escludere ogni forma di responsabilità incolpevole. Essa ha previsto le due sole ipotesi di responsabilità per dolo e per colpa, prevedendo che il dolo debba coinvolgere la consapevolezza dell'offesa, mentre la colpa presuppone che l'imputazione si fondi su criteri strettamente personali.

6.2. Per quanto attiene alla responsabilità per dolo o per colpa, fermo il principio che nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà, e che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente preveduti dalla legge, il Comitato ha ritenuto necessario chiarire anche l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni con una formula del seguente tenore: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge

come contravvenzione se non lo ha commesso con dolo o con colpa salvo che la legge preveda la punibilità solo a titolo di dolo», precisando nel contempo che la distinzione fra reato doloso e reato colposo stabilita per i delitti si applica altresì alle contravvenzioni ogni qualvolta per queste la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

In ordine all'elemento psicologico del reato, fermo restando il principio che il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, abbiamo ritenuto necessario inserire l'inciso che l'azione o l'omissione è rilevante solo se «posta in essere con la consapevolezza della offensività del fatto».

Lo stesso criterio di offensività è stato previsto per i reati in cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto dalla sola azione od omissione, il delitto è doloso quando l'azione od omissione è voluta dall'agente con la consapevolezza della offensività insita nella violazione della prescrizione normativa.

6.3. Un punto molto discusso in Comitato riguardava il dolo eventuale e si è posta la domanda se conveniva descriverlo nel codice, per avere la nozione ben definita, o lasciare all'interprete dottrinale o giurisprudenziale l'incarico di fissare i limiti di responsabilità dell'accettazione del rischio implicito del verificarsi dell'altro evento. Il Comitato è pervenuto alla conclusione che conveniva comunque stabilire estremi e limiti del dolo eventuale, precisando che «risponde altresì a titolo di dolo chi prevede l'evento come conseguenza inevitabilmente connessa e concretamente possibile della propria azione od omissione e ne accetta il rischio».

6.4. Abbiamo ritenuto che con la predetta formulazione la delimitazione nei confronti della «colpa con previsione» sia netta, tanto

più che nel nostro disegno di legge si precisa che il delitto è colposo, o contro l'intenzione, se l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica come effetto prevedibile di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

6.5. L'esclusione della colpevolezza per caso fortuito o forza maggiore o costringimento fisico ha avuto una versione più incisiva con la formula che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore tali da determinare uno stato di incoscienza così intenso da non poter far risalire il fatto in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, alla sua attività psichica.

Il costringimento fisico deve essere tale che la persona la quale subisce violenza fisica non poteva resistere o comunque sottrarsi ad essa. Del fatto commesso risponde l'autore della violenza.

6.6. La previsione di eliminare - in conformità con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione - «qualsiasi forma di responsabilità incolpevole, prevedendo due sole forme di imputazione: il dolo e la colpa», pone fra l'altro la questione del destino di tutte le condotte dolose aggravate da un evento non voluto.

Una revisione della situazione legislativa su questo punto è stata ingiunta anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 1988) nel senso che il principio di colpevolezza impone che tutte le condotte dolose aggravate da un evento non voluto e le condizioni obiettive di punibilità devono avere un riscontro sul piano soggettivo, costituito quanto meno dalla colpa.

In questo senso abbiamo inserito nel disegno di legge, peraltro in analogia a quanto previsto dalle altre legislazioni europee (cfr. ad es. § 18 del codice penale tedesco), una nuova previsione normativa relativa alle condotte dolose aggravate da un evento non voluto, precisando che quando la legge fa dipendere, da una particolare conseguenza del fatto o dal verificarsi di una condizione estranea all'offesa tipica del reato,

una pena più grave, questa si applica all'agente o al partecipe solo quando tale conseguenza o condizione è a lui imputabile almeno per colpa.

La conseguente e già prevista abrogazione nella parte speciale degli articoli 584, 586 e di altri articoli del codice vigente, richiederà un attento esame, anche di diritto comparato. Si vedrà in tale sede se abrogando la fattispecie dell'omicidio preterintenzionale si potrà operare la sua sostituzione con quella di omicidio colposo «aggravato dall'aver commesso il fatto mediante una condotta violenta e dolosa contro la persona» ovvero con altra previsione penale. Tutto ciò sarà oggetto di discussione approfondita in sede di parte speciale, fermo restando però, sin d'ora, che le ipotesi di colpevolezza restano limitate solo a dolo e colpa e devono in ogni caso avere un riscontro di colpevolezza.

6.7. A proposito della «colpa» il nostro Comitato ha esaminato la *vexata quaestio* della colpa per imperizia dei professionisti.

È sempre ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza la questione, se in sede penale la colpa per «imperizia» possa essere valutata a carico delle persone esercenti una attività professionale che richieda la soluzione di problemi di speciale difficoltà, nei soli casi di «colpa grave», applicando i principi validi in sede civile ed in particolare quelli fissati dall'articolo 2236 del codice civile («Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave»).

In senso affermativo si erano espresse negli anni '60 la più qualificata dottrina (Crespi) e qualche sentenza della Corte di cassazione, a cui ha fatto seguito la Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 22 novembre 1973, la quale ha sottolineato che «la particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli articoli 589 e 42 (e meglio, 43) del codice penale, in relazione all'articolo 2236 codice civile, per

l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (...) di fronte a due opposte esigenze, quella di non mortificare la iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dalla ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale».

La giurisprudenza ha negli anni successivi tenuto conto di questo insegnamento, dichiarando per l'appunto che ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dei professionisti, ove l'opera richieda la soluzione di problemi di speciale difficoltà, l'imperizia ha rilevanza solamente entro i limiti della colpa grave.

All'inizio degli anni '80 è riapparsa però anche l'obiezione che ai fini della determinazione della colpa penale (articolo 43 del codice penale) non sarebbe possibile fare riferimento ai principi validi in sede civile (articolo 2236 del codice civile). Si veda per tutte la sentenza Fini e Tomassini (Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 9367 del 22 ottobre 1981), che ha ritenuto opportuno ritornare al precedente indirizzo, negando ogni richiamo ai principi validi in altri rami dell'ordinamento. Categoricamente vi si afferma: «in nessun caso può ritenersi che la norma dell'articolo 2236 del codice civile sia estendibile all'ordinamento penale onde determinare un'ipotesi di non punibilità per fatti commessi con colpa media o lieve».

In seguito la Cassazione ha riaffermato in alcune sentenze la stessa tesi, con la motivazione che «la sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato può e deve essere liberamente valutata dal giudi-

ce; ma una volta che il giudice penale l'abbia ritenuto accertato, in particolare sotto il profilo della colpa per i reati punibili a tale titolo, il maggiore o minore grado di essa può avere rilievo solo ai fini e nell'ambito della disciplina penale; e mai, quindi, con efficacia discriminante», aggiungendo che l'articolo 2236 del codice civile non può incidere «sulla previsione normativa delle cause di non punibilità (o *rectius* delle cause di esclusione dell'illiceità penale), arbitrariamente aggiungendone una alle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento penale» ovvero con la motivazione che «la norma dell'articolo 2236 codice civile non può esplicare alcun effetto restrittivo della disciplina dell'elemento psicologico del reato. La sua applicazione infatti non può avvenire nè con interpretazione analogica, perchè vietata per il carattere eccezionale della disposizione rispetto ai principi vigenti in materia, nè per interpretazione estensiva, data la completezza o l'omogeneità della disciplina penale del dolo o della colpa».

Lo stesso orientamento è seguito da alcuni Autori che sostengono l'impossibilità di «trasporre» i canoni civilistici della colpa nell'ambito penale, affermando che «la norma dell'articolo 2236 del codice civile non sarebbe idonea ad esplicare un'efficacia generale, essendo essa stessa valida, anche in sede civile, solo in tema di responsabilità contrattuale» e che «l'indagine sulla colpa per imperizia nell'ambito del diritto penale, deve restare legata ai normali criteri di accertamento, rapportati alla natura ed alle caratteristiche dell'attività svolta ed al livello delle prestazioni concretamente esigibili dell'operatore, evitando l'introduzione, nell'accertamento della colpa penale, di limiti precostituiti, i quali mal si conciliano con la concretezza e la personalità che tale accertamento è destinato ad assumere».

In verità però non si tratta di trasporre i criteri di valutazione della colpa civilistica nell'ambito penale, ma solo di accertare che nei casi di imperizia non grave una norma specifica di altro ramo dell'ordinamento

considera non illecito il fatto. E questa previsione di liceità non può essere disattesa in sede penale dato che le dichiarazioni espresse di legittimità (fatto permesso) e le cause di liceità (fatto giustificato) vanno recepite dall'intero ordinamento giuridico. Questa impostazione non porta ad una identificazione fra responsabilità penale e responsabilità civile e tantomeno porta alla conclusione che vi debbano essere identiche conseguenze nei due rami dell'ordinamento. Essa è solo il frutto di una visione unitaria dell'antigiuridicità, nel senso che non può essere considerata antigiuridica in sede penale una condotta che una norma dell'ordinamento civile, ancorchè speciale o eccezionale, considera «non» illecita.

Applicando questi principi - ad esempio ai trattamenti medici implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà, nei quali l'esito infausto non è dipeso da imperizia grave - il giudice penale deve tener conto della circostanza che la legge (nella specie l'articolo 2236 del codice civile) esclude espressamente la responsabilità professionale del medico ed il suo obbligo al risarcimento del danno. Deve quindi - in osservanza dei principi di unità dell'ordinamento e di vincolo del giudice alla legge vigente - dichiarare che il fatto non costituisce «condotta colposa».

In sostanza, per terminare il discorso, ci sembrava tuttora valida - nella sua conclusione ed in parte anche nella sua motivazione - l'impostazione data alla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 166 del 1973 che, basandosi sul chiaro disposto dell'articolo 2236 del codice civile, quando l'opera richiede la soluzione di problemi di speciale difficoltà, esclude la responsabilità penale delle persone esercenti una attività professionale nei casi di imperizia lieve.

In conformità abbiamo inserito nel disegno di legge, nella parte relativa all'elemento psicologico, l'inciso che se l'evento è conseguenza di prestazione d'opera che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'imperizia dev'essere grave.

6.8. Per quanto attiene alla cosiddetta «responsabilità anomala» sancita dall'articolo 116 del codice vigente, era fin troppo chiara la mancanza dei requisiti di personalità nella responsabilità penale.

Le proposte sostitutive sono molte.

La Commissione Vassalli-Pagliari ad esempio è pervenuta alla conclusione che:

«... la realizzazione di un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti può essere a questo imputato obiettivamente, soltanto se il suo contributo abbia assunto carattere di agevolazione. Soggettivamente, la responsabilità non può essere che di natura colposa (qualora della colpa sussistano gli estremi). D'altra parte, trattandosi di un soggetto che intendeva pur sempre contribuire alla realizzazione di un reato, e che in questo contesto ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, la responsabilità non deve essere circoscritta alle sole ipotesi di reato colposo espressamente previste dalla legge, ma viene estesa a tutte le fattispecie dell'ordinamento, ovviamente con una congrua riduzione di pena... Se è commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, prevedere che questi risponda di agevolazione colposa di quel reato, qualora con il suo contributo ne abbia per colpa agevolato la commissione. Comminare la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà».

Rispondere, però, a titolo di colpa indeterminata e senza che il riferimento alla responsabilità per colpa sia inequivoco, per un reato non voluto e spesso non preveduto dal partecipe, che può essere del tutto estraneo alla rappresentazione e quindi alla partecipazione psichica, è una soluzione che fa sorgere qualche dubbio.

Noi abbiamo risolto diversamente questa delicata questione. Dando piena attuazione al principio di colpevolezza abbiamo previsto che, se è stato commesso reato diverso o più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti questi ne risponde se ha previsto l'evento come conseguenza inevitabil-

mente connessa e concretamente possibile della propria condotta e ne ha accettato il rischio.

Fuori da questa ipotesi il concorrente risponde solo degli altri reati commessi.

## VII. - LE CONDOTTE PERICOLOSE E L'OGGETTO DEL REATO

7.1. Strettamente connesso con la tematica della responsabilità oggettiva sono alcuni aspetti del pericolo, soprattutto di quello presunto.

Per affrontare questa delicata tematica è necessario distinguere i concetti di «situazione di pericolo», «attività pericolose» e «condotte pericolose».

7.2. «Situazioni di pericolo» sono quegli stati di fatto e quei comportamenti che non sono vietati da una norma penale, cioè non descritti quale fatto punibile, ma che hanno insita la rilevante possibilità che subentri una «condotta pericolosa» dell'agente.

Negli ultimi tempi queste situazioni di pericolo non vietate sono aumentate in maniera notevole, soprattutto perchè la tecnologia accresce in proporzione sempre più impressionante il pericolo, inserendo la persona umana, nonostante tutti gli accorgimenti a difesa, in situazioni tali che essa viene ad essere necessariamente partecipe del pericolo. Si pensi in proposito al risultato delle produzioni pericolose quali l'energia atomica, gli esplosivi, i gas tossici, eccetera; al costante aumento di congegni ed apparecchi pericolosi come condotte ed impianti elettrici, bombole a gas, razzi interplanetari, armi, eccetera.

Sarebbe un grave errore individuare in queste situazioni di pericolo un «fatto» descritto dalla legge penale e di conseguenza ritenere che queste situazioni siano «giustificate» da una causa di liceità. Non essendo vietate dalla legge, esse sono automaticamente lecite e la sola circostanza che in esse sia insita una maggiore possibilità che subentri una condotta pericolosa dell'agente, nulla toglie alla loro liceità. Altrimenti si

arriverebbe all'assurdo di considerare queste situazioni quali «fatti» potenzialmente illeciti e poi considerare «la condotta pericolosa» penalmente rilevante che si inserisce in esse, come una estrinsecazione della illiceità congenita.

Proprio in questo gravissimo errore era caduta la Corte di appello di Monaco di Baviera, nel lontano anno 1861, quando decise che la gestione di una ferrovia era già per se stessa un'attività antiggiuridica.

7.3. Bisogna aggiungere che questo grave errore viene favorito dall'uso, improprio in sede penale, del termine di «attività pericolosa». Questo concetto è chiaramente delineato in sede civile ove ha importanza a tutt'altro fine. Nel diritto privato vigono principi diversi, prettamente risarcitori, e quindi è possibile prevedere la responsabilità oggettiva (articolo 2050 del codice civile). Non altrettanto vale in sede penale, in cui il concetto di «attività pericolosa» ha lo svantaggio di indurre *prima facie* l'interprete a comprendervi tanto le azioni ed omissioni vietate, quanto quelle non vietate dalla norma penale. Peraltro tralascia poi di comprendervi quegli stati di fatto pericolosi che non sono attività pericolose, ma che ciononostante hanno rilevanza sia pratica che teorica, quando in essi si inserisca una condotta vietata. Questo concetto, inoltre, invita l'interprete a dare peso solo alla valutazione se l'attività umana abbia in sè una carica di pericolosità più o meno intensa (tutte le azioni umane possono essere in certo qual modo pericolose), anzichè vedere se si tratta di una «condotta tipica vietata dalla norma penale», ovvero di una «situazione di pericolo» che esula dal fatto tipico.

Che il concetto di attività pericolosa non induca al chiarimento di idee in sede penale, è dimostrato anche dagli errori in cui incorre spesso la giurisprudenza. Così, ad esempio, nella sentenza relativa al disastro del Vajont la Suprema Corte, insistendo su tale concetto, confermò quella parte dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, del 3 ottobre 1970, in cui

si legge con riferimento ai criteri civilistici desumibili dall'articolo 2236 del codice civile che «ciascuno deve astenersi dalle azioni che è incapace di dominare», e cioè da quelle attività che non è in grado di compiere col minore rischio possibile, e che ad integrare la colpa basta l'erronea presunzione di possedere la capacità necessaria a realizzare l'attività rischiosa.

Alla critica dei ricorrenti che in tal modo l'uomo verrebbe ad essere condannato all'inerzia più totale, la Corte Suprema replica che «l'esercizio lecito di attività pericolose è da ritenere consentito, da un lato nella misura in cui risponde ad obiettive esigenze d'interesse collettivo pubblico di ordine primario; dall'altro nei limiti in cui sia possibile predisporre le misure necessarie affinché l'attività stessa non finisca col risolversi in danno, anzichè in beneficio, per la società, nei suoi singoli componenti o nella collettività».

Questo ragionamento rischia di portare all'inaccettabile conclusione che «l'esercizio lecito di attività pericolose» perde la sua caratteristica di liceità allorquando produca un evento lesivo.

Si ha in questo un'altra riprova che in sede penale non si possono riassumere gli aspetti del pericolo nel concetto generico ed onnicomprensivo di «attività pericolosa», ma che bisogna vedere se la condotta pericolosa dell'agente era tipica, antiggiuridica e colpevole.

7.4. Quelle che possono aver rilevanza nell'ambito penale sono solamente le «condotte pericolose» che violano un precetto penale, cioè le azioni od omissioni pericolose dell'agente espressamente previste come reato dalla legge. La loro individuazione è semplice:

vi rientrano anzitutto le «condotte pericolose» poste in essere con dolo o colpa, che violano una norma penale e causano un evento di danno (reato di danno);

inoltre, vi rientrano le «condotte pericolose» nelle ipotesi in cui la legge incrimini la messa in pericolo di un bene, e l'azione

od omissione colposa o dolosa dell'agente lo abbia effettivamente minacciato (reato di pericolo concreto).

7.5. A questo punto sorge la domanda sulla legittimità (anche costituzionale) dei reati di «pericolo presunto».

Si tratta di fattispecie che considerano comunque pericolosa la condotta anche se non si sia affatto realizzato alcun pericolo concreto.

A favore di queste fattispecie di pericolo presunto, è stato sostenuto da una parte della dottrina che nella moderna vita sociale, trasformata dai progressi tecnici, la previsione del pericolo presunto (o astratto che dir si voglia) sarebbe quanto mai necessaria ed irrinunciabile e comunque non contrasterebbe con i principi generali del diritto penale, purchè «si rispetti il precetto della legalità, evitando in particolare formulazioni normative in termini troppo generali o troppo imprecisi». È un assunto, che nelle sue conclusioni non è da condividere. Per prevenire le situazioni di pericolo presunto il legislatore in nessun caso potrà ricorrere ad una obiettivazione della colpa, senza incorrere in una palese violazione dei dettami costituzionali.

7.6. Per superare l'ostacolo altra parte della dottrina sostiene che l'articolo 27 della Costituzione e i principi dell'ordinamento non porterebbero in alcun modo divieti per il legislatore di fare ricorso ai reati di pericolo presunto, ma implicherebbero soltanto l'illegittimità costituzionale dell'eventuale pretesa normativa di assoluta invincibilità della presunzione del pericolo; l'ostacolo quindi potrebbe essere superato introducendo la statuizione che non può esserci presunzione di pericolo che non consenta la prova del contrario.

Anche questo espediente non ha pregio. Non è chi non veda che con la soluzione proposta, oltre a pretendere che in ordine al fatto contestato sia l'imputato a dover provare la sua innocenza, il che non è ammissibile (anche per il principio che il giudice è vincolato a ricercare i presupposti di peri-

colo concreto e non viceversa), si perviene in sostanza a sostenere che quando non sussiste in concreto alcun pericolo non sussiste nemmeno il reato. Il che vuol dire che per la sussistenza del reato ci vuole comunque un pericolo concreto (o reale, che dir si voglia).

Così ragionando, però, torniamo a capo.

7.7. Lo sfavore della dottrina verso la configurabilità di reati che non siano di danno o di pericolo concreto, non deve farci chiudere gli occhi di fronte alla realtà.

Dovrebbe essere chiaro a tutti che l'ordinamento penale non può non tener conto del fatto che il mantenimento della sicurezza sociale esige, in alcuni settori della vita, quali la sicurezza sul lavoro, la sicurezza nel traffico stradale e nei trasporti, la tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema, nonché di settori analoghi, la previsione di norme specifiche di salvaguardia della sicurezza stessa.

Queste norme devono essere osservate, a scanso di sanzione penale, ancorchè non sussista alcun pericolo concreto per il singolo portatore del bene tutelato. Qui non si tratta di un «pericolo presunto», ma della lesione del bene giuridico pubblico della sicurezza sociale.

Del resto non vi è nessuna ragione di ritenere che il principio generale statuito in sede di contravvenzione dall'articolo 650 del codice vigente (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), che peraltro non solleva critiche, non possa trovare considerazione anche per i delitti quando si tratti non già di violare l'ordine dato dalle Autorità, ma l'ordine specifico di tutela della sicurezza sociale chiaramente circoscritta da una norma.

Alla luce dei nuovi principi costituzionali, il difetto del codice vigente sta nel fatto di non aver dato nella parte generale una chiara individuazione dell'oggetto del reato, lasciando così spazio alle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, che sono bensì servite a portare maggiore chiarezza nel campo del pericolo astratto, ma che so-

no poi pervenute anche a conclusioni eccessive.

Le suddette considerazioni ci hanno indotto a chiarire nella parte generale del disegno di legge la nozione di «oggetto del reato», precisando che tale è il bene giuridico tutelato dalla norma; che la punibilità dei reati di pericolo concreto presuppone che il pericolo sia un elemento della fattispecie; che quando la legge prevede la punibilità di una condotta che viola prescrizioni poste a tutela della sicurezza sociale, la violazione di tali prescrizioni costituisce reato se la ragione di sicurezza sociale figura quale elemento della fattispecie.

### VIII. - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

8.1. L'ambito delle cause di giustificazione è stato chiaramente delineato dalla giurisprudenza e si è consolidato nella dottrina.

Bisognava stare attenti a non stravolgerlo.

8.2. A un esame approfondito è stato sottoposto il progetto di tenere separate *de jure condendo* le «cause di giustificazione di natura prevalentemente oggettiva» dalle «cause di giustificazione di natura prevalentemente soggettiva», da inquadrare, queste ultime, fra le cause soggettive di esclusione della responsabilità. Non è chi non veda che questa soluzione risente della discussione tuttora viva in dottrina fra i fautori della teoria dell'antigiuridicità soggettiva e quelli dell'antigiuridicità oggettiva.

In realtà, però, l'antigiuridicità può assumere sia aspetti soggettivi, sia aspetti oggettivi. Quale sia l'aspetto determinante, dipende di volta in volta dagli elementi che caratterizzano la singola causa di giustificazione, ovvero l'azione della persona che la pone in essere.

Quando ci troviamo di fronte ad una causa di giustificazione che è sorretta dalla coscienza o volontà dell'agente o dallo scopo della sua condotta, ricorrono necessariamente anche elementi «soggettivi di antigiuridicità».

Ad esempio: l'articolo 52 del codice penale (legittima difesa) nella versione vigente, richiede la coscienza nell'agente che la sua difesa è proporzionata all'aggressione e richiede la sua volontà di difendere un diritto proprio o altrui; l'articolo 54 del codice penale (stato di necessità) richiede la coscienza dell'agente che la sua condotta è proporzionata al pericolo e richiede la sua volontà di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Elementi soggettivi di giustificazione sono inoltre previsti, per altro verso, dagli stessi articoli 52 del codice penale (legittima difesa) e 54 del codice penale, (stato di necessità), nonché dall'articolo 53 del codice penale (uso legittimo delle armi), nella parte in cui dispongono che si debba agire con lo »scopo» di sottrarsi alla situazione di necessità che costringe l'agente a porre in essere il fatto lesivo. Tale scopo è espressamente richiesto dall'inciso: «per esservi stato costretto dalla necessità». Si aggiunga che la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale (uso legittimo delle armi) richiede un ulteriore elemento soggettivo, quando dispone che il fatto sia commesso «al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio».

Si vede chiaramente che in questi casi – citati a mo' di esempio – siamo di fronte a due concetti diversi di elemento soggettivo che agisce non solo nell'ambito della colpevolezza, ma anche sul piano della antigiuridicità.

Dall'altro lato, invece, vi sono delle cause di giustificazione la cui esistenza «obiettiva» esclude già di per se stessa l'antigiuridicità; e che sono operanti anche quando l'agente non abbia con esse alcun rapporto soggettivo. Prendiamo ad esempio il consenso dell'avente diritto. Secondo la lettera dell'articolo 50 del codice penale, l'antigiuridicità è già esclusa quando il consenso sia stato realmente prestato: all'elemento psicologico dell'agente non viene attribuita nessuna rilevanza.

8.3. Passiamo all'esame delle cause di giustificazione che meritano, anche *de jure condendo*, di essere inserite nella parte generale.

8.4. Per la «legittima difesa», si pone la questione di chi si sia posto nella situazione di pericolo per fatto proprio. Secondo la costante giurisprudenza viene a mancare l'estremo della necessità della difesa. Ma *de jure condendo* si ritiene opportuno dire *expressis verbis* - come propone lo schema Pagliaro - che il pericolo «non deve essere stato preordinato». Non solo, ma si dovrà aggiungere anche che la difesa sia proporzionata all'offesa «e si riferisca a tutti gli elementi significativi dell'aggressione».

8.5. La limitazione dello «stato di necessità» alle sole ipotesi in cui «l'interesse personale proprio od altrui sia superiore a quello sacrificato» (schema Pagliaro) meritava riflessione e prudenza. Noi eravamo partiti dalla premessa che in molti casi di stato di necessità l'interesse sacrificato è equivalente a quello salvaguardato. Pensiamo al caso dell'alpinista che trovandosi a scalare una parete vede cadere il compagno che resta attaccato alla corda. Privato di aiuto, impossibilitato di inchiodarlo e non potendo resistere oltre, egli salva la propria vita tagliando all'ultimo momento la corda. Difficile sostenere, *de jure condendo*, che in questi casi non si possa fare ricorso allo stato di necessità.

Per maggiore chiarezza avevamo proposto inizialmente che il pericolo non debba essere causato dall'agente, o comunque non causato colposamente, e che dal bilanciamento degli interessi risulti che il bene salvaguardato «non sia inferiore a quello che deve soccombere».

Ma un ripensamento su questo ultimo punto ci ha indotti, in definitiva, a prevedere che di regola il bene salvaguardato debba essere superiore a quello che deve soccombere; ma, in casi eccezionali, quando vi è la certezza di pericolo di vita, la causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica

anche se il bene che deve soccombere è allo stesso livello di quello salvaguardato.

8.6. La riforma dell'istituto del «consenso dell'avente diritto» richiede alcune sostanziali innovazioni.

8.6.1. Rileviamo anzitutto che la disposizione dell'articolo 50 del codice vigente, che disciplina con formula sintetica l'efficacia del consenso, è stata giustamente inserita nella parte generale del codice ed è tuttora valida. Da un lato era opportuno statuire che il consenso, quale causa di giustificazione, esclude l'antigiuridicità, offrendo all'interprete la base di orientamento nelle innumerevoli e così diverse fattispecie, spesso ardue e complesse, in cui esso opera «quale causa di giustificazione» distinguendolo così dalle ipotesi in cui è elemento costitutivo del fatto (denominato accordo).

8.6.2. Non sempre sarà facile, come vedremo, individuare i beni di cui l'avente diritto può «validamente disporre», per cui è utile che l'interprete possa fare riferimento ai principi esposti nella norma generale. Dall'altro sarà impossibile per il legislatore disciplinare espressamente tutti i casi in cui il bene giuridico è disponibile; ma anche se avesse tale possibilità, non sarebbe neppure opportuno farlo, poichè, il concetto di «disponibilità» è un concetto variabile che trova il suo fondamento nelle leggi, nei regolamenti, nella consuetudine ed in altre fonti indirette, e quindi è suscettibile di continui cambiamenti dovuti al mutare dei tempi e della vita di relazione.

8.6.3. Diversamente il principio generale di diritto penale, che statuisce che il consenso è una causa di giustificazione, resta invariato (immutabilità del principio che un consenso, valido ed operante, esclude l'antigiuridicità).

Tenere presente questa distinzione è di somma importanza, poichè, come vedremo, quello che si adegua alle nuove esigenze della vita di relazione non è già il consenso quale causa di giustificazione, che, come principio generale, resta appunto invariato,

ma la disponibilità dell'uno o dell'altro bene giuridico.

8.6.4. Al legislatore interessa inoltre tener presente - *de jure condendo* - che anche la definizione terminologica usata dall'articolo 50 del codice vigente è corretta. Il consenso deve promanare dalla persona che è titolare del bene giuridico tutelato, e pertanto è esatto parlare di «consenso dell'avente diritto». Le altre locuzioni, come ad esempio «consenso della vittima», «consenso dell'offeso», «consenso della persona offesa» presuppongono invece l'esistenza del reato e sono quindi indubbiamente meno proprie.

Parimenti chiara era la locuzione «lesione o messa in pericolo di un diritto». Essa tendeva semplicemente a precisare che l'avente diritto consente a una lesione di un suo bene giuridico tutelato. È ovvio che se non vi fosse in definitiva una lesione del bene tutelato, non sarebbe nemmeno possibile configurare il consenso quale causa di giustificazione. Per uniformare però la terminologia usata nel codice abbiamo, alla fine, preferito sostituire la parola «diritto» con «bene», evitando così ogni ulteriore discussione sul punto.

8.6.5. Vana sarebbe per il legislatore la ricerca di un valido criterio di distinzione fra i beni giuridici disponibili e quelli indisponibili.

È chiaro che in astratto il legislatore potrebbe dichiarare indisponibili tutti i beni che sono oggetto di tutela penale; eliminando cioè totalmente il potere di autodeterminazione dell'avente diritto.

In concreto però, è un'ipotesi che non si verifica. Nessun ordinamento moderno contempla un tale divieto: in tutte le legislazioni è lasciata all'autonomia dell'avente diritto la disponibilità di una larga parte dei suoi beni tutelati dalle norme dell'ordinamento. Ed è appunto in tale vasto ambito che l'interprete deve individuare se il bene era disponibile o meno. Mancando la norma che fa espresso riferimento alla fattispecie, egli dovrà necessariamente ricorrere ai

principi generali dell'ordinamento giuridico e a tutte le altre fonti, anche indirette, al fine di accertare i «limiti» del consenso giustificante.

In sostanza l'interprete dovrà basarsi su un metodo induttivo di ricerca.

8.6.6. Non dovrebbero sussistere dubbi (ma qualora sussistessero il legislatore dovrebbe dissiparli): quando si tratta di indagare sui limiti di disponibilità del bene giuridico, non si deve restringere l'esame ad un solo ramo del diritto, ma far riferimento anche ai principi generali che stanno alla base dell'intero ordinamento giuridico, termine che viene qui usato per indicare l'insieme delle norme giuridiche vigenti nell'ambito del territorio dello Stato. Non solo, ma per accertare i limiti di disponibilità del bene giuridico, l'interprete può riportarsi a tutte le fonti (immediate e mediate), e quindi anche a discipline, regolamenti, ordini delle autorità, atti amministrativi e alla consuetudine. La consuetudine non è idonea a creare norme incriminatrici, ossia a dare vita a nuove figure di reati, o a creare cause di giustificazione, ma che da essa quale fonte mediata possa essere desunta la disponibilità o meno di un bene giuridico sembra un fatto difficilmente contestabile.

In altre parole la consuetudine non può far sorgere illeciti penali o pene di diversa entità, per cui, qualora si formasse in contrasto con le norme penali, non avrebbe alcun valore. Ciò non toglie che in tema di valutazioni della «disponibilità» del bene giuridico si debba fare anche ad essa riferimento, come giustamente era stato accennato nei lavori preparatori al codice vigente (Relazione al progetto definitivo, n. 674, in cui, riferendosi alla giustificazione di una lesione sportiva, si dice «che la consuetudine in questa ipotesi conferisce all'individuo un diritto di disponibilità della propria persona e in conseguenza la facoltà di sottoporsi a talune menomazioni dell'integrità fisica»). Anche nella Relazione al Re del ministro Guardasigilli presentata il 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo definitivo

del codice penale, si puntualizza in termini esatti la tematica quando si scrive: «La Commissione consigliò poi la sostituzione della parola “legittimamente” con un’altra più precisa, in modo da indicare la fonte: legge, consuetudine, eccetera, alla quale il giudice deve attingere per decidere la questione della disponibilità di un determinato diritto soggettivo».

8.6.7. Nel disegno di legge abbiamo ritenuto necessario prevedere i limiti di liceità del consenso alle attività e contese sportive nonchè ai trattamenti medici e sanitari, visto che il consenziente può subire quale conseguenza lesioni a volte anche mortali.

Si tratta di questione che merita particolare attenzione, visto i limiti posti alla disponibilità da una norma quadro (articolo 5 del codice civile) che dichiara genericamente che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

Si sa che in molte legislazioni una norma esplicita dichiara che il bene della vita non è disponibile; ma nel contempo esplicitamente o implicitamente si riconosce che in varie fattispecie della vita quotidiana tale bene viene considerato disponibile quando la rinuncia del consenziente alla tutela giuridica rimanga nell’ambito dei principi consuetudinari che regolano la vita di relazione.

8.6.8. Prendiamo la realtà delle contese sportive. In un incontro di pugilato, i contendenti consentono validamente a subire percosse e lesioni ed accettano la possibilità di un evento anche letale: purchè tale loro rinuncia sia tenuta nei limiti usuali di questo tipo di sport, si considera che abbiano validamente disposto anche del bene della vita. Lo stesso vale per le altre attività sportive violente in cui la condotta «dolorosa» dell’agente è diretta sul corpo del consenziente, come la lotta libera e la corrida in cui l’organizzatore si serve del toro per aggredire torero e *banderilleros*.

Gli esempi possono moltiplicarsi.

Passando all’ambito dei fatti colposi, si dà il caso della gara automobilistica su circuito chiuso; in tale situazione di pericolo, lo scoppio del pneumatico, dovuto all’alta velocità e alla continua azione frenante del concorrente in gara (e cioè alla sua condotta manifestamente pericolosa), che provoca l’uscita di strada della vettura, è un fatto imprudente e quindi colposo, che è giustificato dal consenso del secondo autista, quando questi abbia voluto partecipare alla gara con la piena rappresentazione del rischio, rinunciando validamente alla tutela giuridica in conformità agli usi di una gara.

Non è questa la sede per riportare gli argomenti su cui si fonda il nostro pensiero secondo il quale nell’ambito della contesa sportiva il consenso è operante e le norme che dichiarano l’indisponibilità del bene della vita non trovano applicazione quando si resta nei limiti della consuetudine sportiva.

Negare validità al consenso sportivo significa considerare tali fatti giustificati da cause di liceità non codificate o resi leciti da regolamenti o discipline.

Questa impostazione non poteva essere accolta.

Del resto la soluzione creerebbe vari problemi, implicando conseguenze aberranti anche sul piano dell’applicazione pratica: se la condotta pericolosa fosse lecita quando è conforme a regolamento e discipline, essa sarebbe giustificata anche quando provoca lesioni alla persona che non ha consentito. Soluzione che ovviamente non è esatta, perchè senza il consenso dell’avente diritto, che volontariamente espone il proprio corpo ad una eventuale offesa, il fatto non può essere giustificato.

Così, ritornando all’esempio della corsa automobilistica, non è il regolamento di gara che impone al concorrente di esporsi alla condotta pericolosa di altri concorrenti; e in un incontro di pugilato non è il regolamento che induce il pugile a sottostare alla condotta lesiva altrui. È solo il consenso che rende lecito il fatto: esso segna l’inizio e la

fine per la sua giustificazione (se il pugile getta la spugna, cessa il suo consenso: il colpo dato successivamente, non è più giustificato) e segna anche limiti sostanziali entro i quali la rinuncia è operante.

I regolamenti e le discipline hanno invece una finalità diversa: essi cercano di ridurre al minimo la pericolosità obiettiva, tendono cioè solo a regolamentare la pericolosità che è insita alla situazione di pericolo.

È doveroso quindi concludere che non siamo di fronte a condotte che possono essere considerate «implicitamente giustificate» o «permesse in deroga alla norma generale», e meno ancora «doverose». Nelle ipotesi contemplate non esiste un'imposizione di porre in essere la condotta lesiva e la correlativa imposizione di subire l'eventuale lesione, per cui dobbiamo dedurre che il fattore determinante per la loro liceità va cercato nella libera autodeterminazione dell'avente diritto.

Noi abbiamo sempre sostenuto che nell'ipotesi in cui una norma quadro ponga limiti a tale disponibilità, come avviene nel caso dell'articolo 5 del codice civile che vieta certi atti di disposizione del proprio corpo, essa va interpretata secondo le regole sulle quali si basa l'organizzazione della collettività, e che costituiscono il suo ordinamento giuridico. In altre parole il legislatore, ponendo l'articolo 5 del codice civile, non ha inteso vietare al singolo di consentire a tutte le lesioni che possono avere esito permanente o mortale, ma solo a quelle in cui la rinuncia alla tutela non rientri nel costume sociale, e non sia quindi sorretta dai principi generali dell'ordinamento dello Stato.

Ma già che si procedeva a una riforma del codice penale, era opportuno disciplinare la questione del consenso alle lesioni sportive precisando i limiti entro i quali l'atto di disposizione dell'avente diritto è valido ed operante.

8.6.9. Le stesse considerazioni valgono in ordine alla giustificazione del trattamento medico.

È ormai largamente riconosciuto che la legittimazione del trattamento sanitario di persona cosciente e capace si basa su un valido consenso. Questo principio ha un suo chiaro fondamento negli articoli 13 e 32 della Costituzione.

L'articolo 13 della Costituzione, relativo alla «libertà individuali», sancisce che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Per interpretazione comune, questa norma specifica i diritti di libertà, che a loro volta rientrano nell'ambito più vasto dei diritti della personalità, fra i quali ricordiamo quelli relativi agli elementi costitutivi della persona. In particolare nella previsione dell'articolo 13 della Costituzione è compresa la libertà di salvaguardare l'integrità fisica e psichica della propria persona.

L'altro aspetto, quello della «tutela della salute», è regolato dalla norma dell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Dalla norma emerge, con tutta chiarezza, come del resto è stato ampiamente chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 26 luglio 1979, che l'articolo 32 della Costituzione tutela non solo un interesse fondamentale della collettività, ma anche e «soprattutto» un «diritto fondamentale dell'individuo».

Passando all'esame dei riflessi di diritto penale che derivano dal combinato disposto di queste due norme costituzionali in ordine ai trattamenti sanitari, va constatato che la stessa Costituzione impone il rispetto della libertà di consentire al trattamento sanitario e riconosce il diritto dell'individuo all'autodeterminazione in ordine alla «tu-

tela» della salute, della sua libertà e della sua integrità fisica e psichica.

Essa dà quindi in tema di trattamento sanitario piena rilevanza al «consenso dell'avente diritto», rilevanza che per altro è ribadita anche dagli articoli 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 1 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Se la persona è cosciente e capace, il suo consenso non è soltanto requisito eventuale ed accessorio, ma essenziale: l'ordinamento giuridico non vuole esporre l'integrità psichica e fisica dell'avente diritto all'unilaterale e arbitrario intervento di un estraneo, ancorchè medico, il quale finirebbe, in materia di diritti individuali costituzionalmente garantiti, per sostituire la propria volontà a quella dell'avente diritto.

Queste considerazioni dovranno essere tenute in debito conto quando si discuterà l'opportunità, o meno, di codificare il consenso al trattamento medico.

8.6.10. È ovvio che il consenso è sempre richiesto quando il paziente sia in grado di consentire.

Spesso, però, il trattamento sanitario deve essere eseguito su persona che non sia in grado di consentire. Si tratta in genere di persona che non è cosciente, non è capace, ovvero che per altri motivi non è in grado di prestare il consenso. Valga, quale esempio, il caso del paziente che dà il suo consenso per essere trasportato all'ospedale, ma che durante il trasporto perde i sensi e non può prestare il consenso all'intervento chirurgico.

In questi casi il medico può intervenire solo nei limiti consentiti dallo «stato di necessità» previsto dall'articolo 54 del codice penale e solo nei limiti di tale causa di giustificazione.

Nella prassi questi casi non presentano difficoltà, poichè i medici sono consapevoli del fatto che se non è possibile avere il consenso del paziente, e purchè non vi sia dissenso, essi possono intervenire, solo in quanto costretti, a salvare il paziente dal pericolo attuale di un danno grave alla per-

sona. Superare volutamente questo limite significa incorrere in responsabilità penale: il fatto non è più giustificato. La casistica, su questa questione, è vasta; si tratta in genere di vedere se il medico ha superato il limite dello stato di necessità. Un intervento non necessario, costituente reato (nella fattispecie caduto sotto amnistia), che aveva destato largo interesse è quello del chirurgo che ritenne opportuno eseguire la sterilizzazione, non consentita e non richiesta da ragioni terapeutiche, quale operazione accessoria ad altra consentita.

Una parte della dottrina è di diverso avviso e ritiene che per giustificare il trattamento medico di una persona che non sia in grado di consentire non valga di norma richiamarsi allo stato di necessità ma sia necessario rifarsi ad altre soluzioni quali l'adeguatezza sociale, l'esercizio di un'attività legittima, l'adempimento di un dovere o le cosiddette cause di giustificazione non codificate (peraltro non meglio specificate), circostanze che sembrano tutte inadeguate poichè non consentono di individuare con chiarezza i limiti fra lecito e illecito.

8.6.11. A tutti questi interrogativi sorti in ambito sportivo e sanitario, abbiamo cercato di rimediare inserendo nell'articolo 47 (che corrisponde all'articolo 50 del codice vigente) tre commi i quali prevedono:

a) che chi pratica un'attività sportiva o partecipa a contese sportive assume validamente con il suo consenso il rischio delle possibili conseguenze lesive, anche mortali, il che però non giustifica le condotte dolose o colpose che esulano dall'usuale esercizio dell'attività o contesa sportiva e le condotte dolose o colpose poste in essere dagli organizzatori;

b) che il consenso del paziente giustifica il trattamento medico. Quando il paziente non è in grado di consentire, il trattamento è giustificato solo nei limiti consentiti dallo stato di necessità. In caso di dissenso del paziente, decide il giudice, salvo il caso di soccorso determinato dalla necessità urgente ed improrogabile di evitare che

il paziente subisca un danno grave alla persona;

c) che in nessun caso il consenso è valido se è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

8.6.12. Sempre in tema di mancato consenso al trattamento medico-sanitario il nostro Comitato ha dovuto prendere in considerazione i casi eccezionali ma in notevole aumento di «rifiuto» dei trattamenti obbligatori *ex lege* ed una eventuale loro limitata giustificazione per motivi personali (fede religiosa od altro). Non abbiamo ritenuto necessario disciplinare la materia, visto che dal combinato disposto dagli articoli 13 e 32 della Costituzione emerge che il legislatore può imporre trattamenti obbligatori *ex lege* purchè rispetti i diritti fondamentali della persona umana e si ispiri al principio di tutela della salute individuale e collettiva, garantita dalla Repubblica.

In pratica, i trattamenti obbligatori *ex lege* sono previsti soprattutto al fine di evitare che una malattia minacci la salute pubblica, nel caso in cui una epidemia metta in pericolo la salute degli individui e nel caso in cui sia interesse pubblico accertare e salvaguardare lo stato di salute dei cittadini. Fra essi giova ricordare la vaccinazione obbligatoria, i trattamenti obbligatori in caso di epidemie o di gravi malattie, il controllo ed il trattamento coattivo di persone affette da AIDS, l'obbligatorietà delle cure di assicurazione sociale, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori per le malattie mentali previsti dalla riforma sanitaria e l'internamento di malati mentali, il collocamento in quarantena di persona sospetta di grave malattia infettiva o epidemica, le visite mediche dei coscritti e delle persone carcerate, l'isolamento in caso di epidemia, e via dicendo.

Quando la legge prevede trattamenti sanitari «coattivi» la persona che esercita l'attività sanitaria diventa esecutore materiale del precetto di legge e non ha quindi bisogno di legittimare il suo operato.

Per la persona, invece, che rifiuta il trattamento obbligatorio *ex lege*, si potrebbe prevedere nella parte speciale, entro certi limiti (ad esempio fede religiosa) una scusante, purchè il rifiuto non comporti pericolo per la società o per l'ambiente.

8.7. Vi era poi l'esigenza di codificare l'istituto del «consenso presunto», che a suo tempo ha avuto pochi sostenitori ma che ora è riconosciuta da quasi tutta la dottrina.

L'indagine del legislatore richiede anzitutto la determinazione del concetto di «consenso presunto», che non sempre è stato individuato con la dovuta chiarezza e che va tenuto comunque nettamente distinto dal concetto di «consenso putativo»:

nel consenso presunto l'agente è conscio del fatto che non è stato prestato il consenso, ma egli compie l'azione nell'interesse dell'avente diritto;

nel consenso putativo, invece, l'agente versa in errore, poichè crede che l'azione sia stata consentita, mentre in realtà il consenso non fu prestato.

Già da questa preventiva precisazione emerge la natura preminentemente oggettiva del consenso presunto.

Il fondamento dello stesso, che costituisce un'autonoma causa di giustificazione, va, infatti, ricercato in tre fattori obiettivi:

a) presenza di tutti i presupposti obiettivi richiesti per un consenso valido ed operante;

b) mancanza di un consenso reale;

c) contrapposizione fra due (o più) beni dell'avente diritto, quello prevalente (maggiore), che è da salvaguardare, l'altro secondario (minore) che viene leso dall'agente.

Per quanto riguarda il primo presupposto, appare chiaro che anche in tema di consenso presunto non può essere superato il limite di disponibilità dell'interesse protetto (pertanto tale causa di giustificazione potrà trovare applicazione solo nelle fattispecie in

cui l'avente diritto abbia la disponibilità del bene la cui lesione è giustificata da consenso presunto) e devono ricorrere gli altri presupposti obiettivi che la legge richiede per la prestazione di un consenso valido ed operante (capacità dell'avente diritto, eccetera).

Il secondo presupposto obiettivo, e cioè la mancanza di un consenso reale, è la nota caratteristica ed essenziale del consenso presunto: se il consenso fosse stato prestato non ci sarebbe bisogno di ricorrere al consenso presunto per giustificare il fatto in questione, che risulterebbe già lecito in base alla causa di giustificazione realmente esistente.

Un problema connesso a quello in esame è se il fatto possa essere giustificato da consenso presunto anche quando l'avente diritto sarebbe stato in grado di prestare regolare consenso, ed anche qualora egli fosse presente. La risposta affermativa ci sembra la più esatta: non è la presenza dell'avente diritto che possa far venir meno gli elementi costitutivi del consenso presunto, anche se dobbiamo convenire che in buona parte si tratta di una questione più teorica che pratica.

È chiaro però che non si può sostenere l'esistenza di un consenso presunto, quando l'avente diritto dissenta espressamente dalla condotta o quando il suo dissenso risulti dai fatti concludenti che - al limite - potrebbero configurarsi in un comportamento che dimostrasse la sua intenzione di tutelare e disporre diversamente dei propri interessi.

A nulla vale teorizzare sui concetti di «tutela obiettiva dell'interesse» o di «distinzione fra volontà ontologica e deontologica» o di «preminenza del pubblico interesse»: quando l'avente diritto dissenta ovvero mostri comunque di non voler consentire che altri disponga o leda il suo interesse protetto, allora si è al di fuori della causa di giustificazione in esame.

Per accertare la sussistenza del terzo presupposto obiettivo si deve ricorrere al sistema di bilanciamento dei beni. Se si parte, come noi facciamo, dalla premessa che la condot-

ta dell'agente è giustificata da consenso presunto solo quando un bene prevalente dell'avente diritto rischia di subire danno, e l'azione diretta al fine di evitare tale danno ne causa uno minore, ciò significa che si è dovuto scendere ad un giudizio di valore tra il bene leso dalla condotta (secondario o minore) e il bene che rischiava di subire una lesione (prevalente o maggiore). È quasi inutile ripetere che il bilanciamento riguarda solo beni che fanno capo alla stessa persona dell'avente diritto.

Anche il bilanciamento deve essere basato su un giudizio obiettivo, e quindi non si può concordare con coloro che ritengono che per la sussistenza del consenso presunto sia essenziale congetturare che l'avente diritto avrebbe prestato il consenso se ne fosse stato in grado. L'errore è evidente. Non ha importanza l'interesse soggettivo personale dell'avente diritto, ma solo l'interesse obiettivo, e cioè la reale ed obiettiva salvaguardia di un suo interesse primario (o prevalente) che giustifica la lesione dell'interesse secondario. Si pensi, ad esempio, al caso di danneggiamento di un fondo con la motopompa destinata a spegnere l'incendio di una cascina abbandonata e diroccata, che l'avente diritto assente aveva fatto incendiare per evitare le spese di demolizione, ovvero alla rottura di un vetro per far scappare presunti ladri contro l'interesse dell'avente diritto che, facendo venir meno la custodia, aveva favorito la loro introduzione in casa per incassare il premio di assicurazione. In questi esempi il fatto è giustificato dal consenso presunto, poichè l'agente ha posto in essere una condotta con la quale ha salvaguardato obiettivamente un interesse prevalente dell'avente diritto. Non ha rilevanza che l'avente diritto non avrebbe prestato il consenso se fosse stato in grado di prestarlo, come non ha importanza che egli abbia addirittura un interesse «personale» contrario al compimento dell'azione.

Rilevante è solo che l'avente diritto non abbia dissentito.

Va aggiunto infine che tratto caratteristico della causa di giustificazione in esame è la sua natura oggettiva, anche se non manca un profilo soggettivo caratterizzato dal fatto che «l'agente sa che manca il consenso». Quello che però rileva è che sono comunque prevalenti gli elementi di natura obiettiva, fra i quali spiccano la reale inesistenza di un consenso e la obiettiva esistenza di un bene giuridico superiore tutelato dalla norma, che implica la rinuncia alla tutela di quel bene disponibile minore che viene leso dall'agente. E così il consenso presunto, come il consenso realmente prestato, rientra nell'ambito delle cause di esclusione dell'antigiuridicità, e non in quello delle cause soggettive di esclusione della responsabilità.

Tenendo conto di queste premesse il Comitato ha inserito nel disegno di legge la seguente previsione di norma: «Non è punibile chi, in mancanza di un consenso effettivo dell'avente diritto, lede o pone in pericolo un bene altrui, a condizione che sussistano tutti i presupposti obiettivi per un consenso valido ed operante e che l'azione od omissione sia posta in essere per salvaguardare un bene dell'avente diritto, di maggior valore di quello sacrificato».

8.8 Ultima causa di giustificazione che merita di essere richiamata in questa relazione è quella inerente all'uso delle armi che, ancorchè modificata dall'articolo 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non tiene più il passo con una visione moderna dei limiti consentiti in tale ambito.

Nel comma 1 dell'articolo 51 abbiamo ritenuto opportuno aggiungere che deve trattarsi di «una aggressione ingiusta o di vincere una resistenza illegittima all'Autorità che non può essere superata con altri mezzi». Aggiungendo un comma 2, il Comitato ha inteso stabilire che «l'uso delle armi previsto nel comma 1 deve essere sempre proporzionato all'offesa e riferirsi a tutti gli elementi significativi dell'aggressione ingiusta o dalla resistenza illegittima».

Il Comitato ha aggiunto poi l'ovvio inciso (comma 3) che «l'uso delle armi è comunque legittimo quando tende ad impedire la consumazione in atto dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina. È parimenti legittimo nei casi in cui non esista altro mezzo per impedire l'evasione di persona che si trova in stato di detenzione», precisando in un ultimo comma che «la legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica che deve in ogni caso tenersi entro i limiti di liceità previsti dai commi 1 a 4».

#### IX. - CIRCOSTANZE DEL REATO

9.1. Che le circostanze di reato possano essere inserite anche in leggi speciali ed eccezionali non può essere messo in dubbio. Ciò ha indotto il Comitato, in sede di riforma, a chiarire regole e principi generali, validi per tutte le circostanze, anche per quelle non codificate.

In questo senso sono state inserite nel testo del disegno di legge le seguenti due regole generali:

a) sono circostanze del reato quelle così definite da una espressa disposizione di legge;

b) il giudice applica le circostanze con discrezionalità tenendosi nei limiti previsti dalla legge.

9.2. Sempre nell'ambito della disciplina generale rientra la distinzione fra circostanze oggettive e soggettive che a tutti gli effetti della legge penale si distinguono come segue:

a) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

b) sono circostanze soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni e le qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero che ineriscono alla persona del colpevole.

9.3. Una decisione meritevole del Comitato è quella di proporre l'abolizione delle regole di «prevalenza» e di «equivalenza» attualmente vigenti. La loro eliminazione farà sì che ogni circostanza, aggravante o attenuante che sia, abbia il suo proprio peso.

Tale soluzione, se diventasse legge, porterebbe di certo maggiore equità e un giusto equilibrio, non solo nel sistema del diritto penale, ma anche nella prassi giudiziaria.

9.4. Per quanto attiene al concorso di circostanze abbiamo previsto che nel caso di concorso di più circostanze, anche eterogenee, si applicano nell'ordine gli aumenti e le diminuzioni per ciascuna di esse partendo da una pena-base determinata in rapporto alla gravità del reato, inclusi tutti gli elementi che non siano già previsti dalla legge come circostanze del reato. In nessun caso la pena detentiva può essere aumentata o diminuita oltre i due terzi dei limiti editali. In ogni caso, però, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione di anni trenta la pena non può essere comunque inferiore a diciotto anni nè superiore ad anni trenta.

9.5. Per quanto riguarda le circostanze erroneamente supposte o non conosciute il disegno prevede che:

a) le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate, o da lui per errore ritenute inesistenti, sempre che l'errore sia scusabile;

b) se l'agente suppone erroneamente che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui;

c) le circostanze aggravanti che l'agente non si poteva rappresentare non sono valutate contro di lui salvo il caso che

siano state da lui ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

È importante che nel Comitato abbia trovato consenso unanime il principio che la supposizione erronea, non colposa, di circostanze attenuanti diminuisce la responsabilità penale ed attenua la pena.

9.6. Altro punto fermo di un sistema penale moderno improntato sulla colpevolezza è che il giudice, nell'accertamento della gravità del reato e nella valutazione della pena, non solo dovrà tener conto della intensità del dolo e del grado della colpa (come già stabilisce il codice vigente all'articolo 133), ma dovrà essere messo in grado *de jure condendo* di decidere che gli elementi oggettivi di aggravamento della responsabilità penale possono operare solo se riflessi nella volontà colpevole dell'agente. Questo principio è inserito quale comma aggiuntivo alla disposizione che riguarda le circostanze aggravanti.

9.7. In realtà esiste, come viene comunemente rilevato, una disfunzione nell'ambito delle circostanze aggravanti ed attenuanti che sono troppo numerose sia nel codice, sia nella legislazione penale non codificata.

Non si può certo negare che quando il reato, sotto un profilo oggettivo o soggettivo, si presenta tanto grave o lieve da superare il quadro medio della previsione normativa, e quindi il potere del giudice di spaziare fra un minimo e un massimo di pena editale non è sufficiente a determinare la giusta pena, è necessario prevedere «circostanze» del reato per aggravare o mitigare la pena stessa.

Ma proprio in sede di Comitato, meditando sull'argomento, ponendosi alcune domande di fondo, quando si trattava di decidere su alcuni punti qualificanti della riforma delle circostanze ci si è accorti che per una ragione o l'altra prevaleva la tesi di mantenere in larga parte le circostanze esistenti, anche per la considerazione che queste erano entrate nel

costume sociale ed avevano il suffragio di una giurisprudenza consolidata.

In sostanza, tutti d'accordo di eliminare alcune circostanze già da tempo nel mirino della critica (oltre a quelle «dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto» ed alla aggravante «teleologica»), ma il tentativo di riformare profondamente il settore limitando a poche ipotesi soltanto le circostanze aggravanti e attenuanti non è riuscito e la speranza di poter attuare una valida riforma del settore, operando dei tagli netti e lasciando solo poche circostanze che si riferiscono ad ipotesi che escono dal quadro medio del fatto delittuoso previsto dalla norma, non è stata possibile da realizzare non già per mancata volontà del Comitato, ma per le sopra riferite ragioni obiettive.

Certo, una drastica riduzione avrebbe potuto dare spazio al giudice penale di poter fissare la pena base, in ragione della particolare gravità o tenuità del fatto, tra il minimo e il massimo della pena edittale prevista per quel determinato reato, senza quella fatica improba della ricerca di circostanze aggravanti o attenuanti, ad efficacia comune o speciale, oggettive o soggettive, comuni o speciali, ad effetto speciale o meno, e via dicendo, che intralcia la prassi giudiziaria; tanto più che la relativa ricerca è di difficile attuazione nel processo accusatorio e nel patteggiamento.

Se si pensa poi che, nel sistema vigente, nei casi di concorso di circostanze sono richiesti un giudizio di equivalenza o prevalenza e un'indagine sulla loro compatibilità, si arriva alla conclusione che in questo campo non bastavano semplici restauri, ma ci vorrebbe una modifica radicale di tutto l'impianto.

9.8. Ciò nondimeno alcune serie modifiche sono state proposte anche in questo settore per le circostanze aggravanti comuni che si possono ora così riassumere:

a) l'aver agito per motivi abietti o futili;

b) l'aver usato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

c) l'aver profittato della situazione del luogo ovvero delle circostanze di tempo, o di persona idonee ad ostacolare la pubblica o la privata difesa;

d) l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale rilevante ovvero l'aver causato un evento offensivo di particolare gravità

e) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso;

f) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, o contro una persona rivestita della qualità di ministro di un culto, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, dell'Unione europea o di un organismo internazionale riconosciuto dallo Stato italiano, che sta adempiendo alle sue mansioni;

g) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di pubblica funzione, di relazioni domestiche, di relazione d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

h) l'aver, nei delitti contro la persona e contro il patrimonio, agito a scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa;

i) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.

In particolare si è proposta l'abrogazione di alcune aggravanti del codice vigente e precisamente dell'articolo 61, n. 2 (l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato), dell'articolo 61, n. 6 (l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato), e dell'articolo 61, n. 9 (l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a un pubblico ufficio).

9.9. Le attenuanti, secondo le modifiche proposte dal Comitato, sono le seguenti:

a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

b) l'aver reagito ad una provocazione non determinata da precedente comportamento ingiusto dell'agente;

c) l'aver agito perchè costretto da condizioni familiari, economiche o sociali particolarmente difficili;

d) l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso, che in quanto proporzionato alla situazione che l'ha determinato sia indice di una minore rimproverabilità;

e) l'aver cagionato un evento offensivo di particolare tenuità;

f) l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa;

g) l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

h) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, ovvero mediante le restituzioni;

i) l'aver, durante il giudizio, ma comunque prima della sentenza di primo grado, riparato il danno mediante risarcimento di esso o mediante le restituzioni nella misura e nei limiti concordati con la persona offesa.

9.10 Una innovazione di rilievo che dovrà, con l'andare degli anni, sostituire la legislazione sui pentiti, è la previsione della circostanza attenuante della collaborazione, la quale concerne la persona che, fuori dei casi previsti da disposizioni speciali, entro sessanta giorni dalla consumazione del reato e comunque prima che in relazione a questo sia iniziata l'azione penale, aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto ovvero per la individuazione o per la cattura degli altri autori del reato ovvero per la individuazione della destinazione delle cose che costituiscono il prezzo del reato o che ne sono il profitto o il prodotto.

9.11. Largamente discussa è stata anche nel Comitato la proposta di abrogazione delle circostanze attenuanti generiche, che hanno da sempre avuto una esistenza travagliata.

Previste dal Codice Zanardelli, poi abrogate nel 1930 dal Codice Rocco, reinserite dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, sono nuovamente proposte per l'abolizione nel progetto di riforma Vassalli-Pagliaro.

Sembra contraddittorio, ma anche i fautori della restrizione dell'ambito delle circostanze si sono battuti per mantenere in vita le attenuanti generiche. Esse hanno una loro chiara funzione, dando al giudice almeno un poco del potere che ha il suo equivalente nei Paesi anglosassoni; poter commisurare la pena valutando tutti quegli elementi soggettivi ed oggettivi che determinano la gravità del fatto.

È vero che, in atto, nelle sentenze non c'è nemmeno l'ombra di una motivazione adeguata, per cui siamo scivolati in una benevola e discrezionale, quasi mai negata, «concessione» del giudice, il che nuoce alla finalità della pena e con ciò alla serietà del sistema.

Ma a ciò il Comitato ha ritenuto di poter ovviare, almeno parzialmente, chiedendo rigore nella scelta dei casi e rigore nelle relative motivazioni, con una formula del seguente tenore: «il giudice, oltre alle circostanze previste dalla legge, può prendere in considerazione altre circostanze diverse specificatamente indicate, soltanto qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze attenuanti previste dalla legge».

## X. - IMPUTABILITÀ

10.1. Il principio universalmente riconosciuto che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non

aveva la capacità d'intendere e di volere (articolo 85), non ha ovviamente fatto sorgere questioni di particolare rilievo, salvo un riesame della cosiddetta «terza dimensione» cioè quella «affettiva».

I punti sottoposti, invece, ad un attento esame del nostro Comitato riguardavano:

il concetto di «infermità», posto dall'attuale codice alla base dell'accertamento del vizio totale (o parziale) di mente (articoli 88 e 89);

la questione degli «stati emotivi o passionali» che secondo il sistema vigente non escludono nè diminuiscono l'imputabilità (articolo 90);

la valenza, o meno, nel futuro assetto penale del principio secondo il quale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (articolo 97).

10.2. Sin dall'epoca della promulgazione del codice penale, gli psichiatri e gli esperti di psicopatologia forense criticarono il disposto dell'articolo 88 per il quale non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per «infermità», in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere. Si è fatta presente la impossibilità per lo psichiatra non solo di far rientrare in tale concetto le psicopatie, le neurosi ed altro, ma addirittura di identificare ciò che il codice intende per «infermità», concetto che può essere esteso ovvero ristretto a volontà dal perito o dal giudice, non essendo possibile stabilire con esattezza la sua nozione e i suoi limiti.

All'incertezza del diritto sorta intorno a questo concetto di non chiara, per non dire di impossibile identificazione, la Commissione Vassalli-Pagliaro ha ritenuto di poter sopperire con una estensione dell'ambito. Il suggerimento è quello di prevedere quali motivi di esclusione dell'imputabilità i casi in cui il soggetto, al momento della condotta, era «per infermità» o «per altra anomalia» ovvero «per altra causa» in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e di volere.

10.3. L'introduzione del concetto di «anomalia» è certamente opportuna. Esso segue l'impostazione accolta dalle più moderne legislazioni penali europee che prendono in considerazione anche quei «disturbi psichici» che non rientrano nel concetto di «infermità».

Nel codice penale tedesco, dal quale il concetto è stato preso in prestito, si parla di «gravi altre anomalie psichiche» (§ 20: *schwere andere seelische Abartigkeiten*) per identificare le «psicopatie» (disturbi della personalità) e le «nevrosi» in genere, concetti ben distinti dalle infermità psichiche internazionalmente fissate e classificate.

Nella determinazione del concetto il Comitato è stato estremamente preciso ed onde ovviare a future interpretazioni estensive o comunque distorte ha stabilito che deve trattarsi di «gravissima anomalia» per il vizio totale di mente e di «grave anomalia» per il vizio parziale di mente, soluzione che dovrebbe risolvere la discussione del passato su questo delicato argomento.

10.4. Particolare attenzione merita poi la proposta della Commissione Vassalli-Pagliaro di introduzione del concetto di «altra causa», quale ulteriore elemento di esclusione dell'imputabilità.

Qui sorgono dubbi più che legittimi. Voller introdurre, oltre alle cause di esclusione dell'imputabilità basate sulla «infermità» ovvero sulla «anomalia», anche il concetto onnicomprensivo di «altre cause» vorrebbe dire non solo introdurre un concetto del tutto indeterminato, ma aprire *expressis verbis* la porta a tutti quegli impulsi irresistibili che possono spingere una persona a commettere un reato ovvero a quelle forze interiori alle quali il reo non ha saputo porre un freno.

Molto meglio allora non dire nulla e limitarsi alla semplice statuizione che esclude l'imputabilità ogni qual volta manchi la capacità di intendere o volere.

Senza aggiunte ulteriori.

10.5. Passiamo all'esame della questione se sia proprio necessario codificare gli «sta-

ti emotivi e passionali». Nella relazione al Progetto Gonella il relatore senatore Leone aveva fatto giustamente rilevare «la inutilità dell'articolo 90 del codice penale». Poiché a dare contenuto al vizio totale o parziale di mente occorre secondo il codice vigente l'esistenza di un'infermità è evidente che lo stato emotivo o passionale non incide sull'imputabilità, a meno che esso non si qualifichi come «infermità». L'osservazione - peraltro condivisa da larga parte della dottrina e dalla giurisprudenza - è ineccepibile. Anche oggi, in sede di riforma, il nostro Comitato ha ritenuto che non convenga fare espresso richiamo agli «stati emotivi e passionali», che comunque potranno escludere la capacità di intendere e volere solo se connessi a «infermità o altre anomalie».

10.6. Un discorso a parte merita l'incapacità di intendere o volere dovuta alla minore età. Il codice vigente dichiara non imputabile il soggetto che, al momento del commesso reato, non abbia compiuto il quattordicesimo anno, dando al giudice, ove ritenga la pericolosità sociale del minore, la potestà di sottoporlo alle diverse misure dell'ospedale psichiatrico giudiziario, del riformatorio o della libertà vigilata a seconda che la non punibilità del minore derivi da vizio di mente dovuto ad infermità psichica, sordomutismo o cronica intossicazione, ovvero dalla mancata maturazione connessa alla minore età.

Qui il Comitato ha innovato sensibilmente. Per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, il giudice, pur avendo accertata la sua pericolosità sociale, cerca in quanto possibile di procedere alla rieducazione nella sua stessa famiglia con l'assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche. Qualora ciò non fosse possibile o non fosse opportuno, ne ordina l'affidamento ad una comunità.

10.7. Per i minori che nel momento in cui hanno commesso il fatto, avevano compiuto i quattordici anni, ma non ancora i sedici, la pena è diminuita di due terzi. Se il

minore nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni sedici ma non i diciotto, la pena è diminuita di un terzo, con l'aggiunta che quando la pena detentiva inflitta è inferiore a otto anni alla condanna non conseguono pene accessorie, salvo la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

10.8. Una innovazione di notevole portata umana è la previsione che non è imputabile il minore di anni diciotto se il giudice ne accerta l'incapacità di intendere o di volere per «immaturità».

Il Comitato ha così affidato al giudice l'accertamento in positivo della condizione di «immaturità» del minore e le sue conseguenze. È senza dubbio un passo importante della riforma.

Si pensi che una volta, se il minore degli anni diciotto fosse stato al momento del fatto in uno stato di immaturità, il giudice doveva, di regola, compiere una difficoltosa indagine, valutando il comportamento del soggetto in relazione alla natura dei singoli reati, le modalità del fatto delittuoso, la sua personalità, il suo contegno e la sua capacità di rendersi conto del disvalore sociale della sua condotta. Se tutto andava bene il vizio parziale di mente nell'infradiciottenne poteva sfociare in un giudizio di responsabilità diminuita, con tutte le conseguenze della pena prima, e della insensata misura di sicurezza poi.

Ci sentiamo quindi di concludere che la nuova soluzione è caratterizzata da maggiore ragionevolezza.

10.9. Passiamo ad altro argomento discusso nel Comitato (purtroppo non si è potuto estendere il dialogo agli esperti di psicopatologia forense e in genere di criminologia e psichiatria forense), che riguarda la disciplina del «vizio parziale di mente» e dei cosiddetti «semiimputabili», che ha assunto dimensioni inflazionistiche e in parte di eccessiva «generosità».

Vi è chi vuole vederla abolita.

Vi è chi, invece, ritiene opportuno «ri-confermarle dignità e validità» (relazione e

schema della Commissione Vassalli-Pagliaro).

Il Comitato ha ritenuto che la norma sul vizio parziale di mente debba essere mantenuta aggiungendo solo il riferimento alla «grave anomalia psichica» e mutando i limiti di pena. La norma nel disegno è quindi così proposta: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per grave anomalia psichica, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita fino ad un terzo».

#### XI. - RECIDIVA, ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ NEL REATO

11.1. La recidiva, che costituisce la ricaduta nel reato dopo una precedente condanna, va considerata, a tutti gli effetti di legge, quale circostanza aggravante.

Abbiamo distinto la recidiva a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione.

11.2. Per i delitti abbiamo previsto un aumento di pena che è diversificato a seconda delle circostanze di cui all'articolo 87.

11.3. Per le contravvenzioni abbiamo previsto una disposizione innovativa che tende a prevenire soprattutto le reiterazioni specifiche. Infatti, per chi dopo essere stato condannato per una contravvenzione commetta un'altra contravvenzione della stessa indole si prevede che la pena dell'ammenda sia aumentata della metà. Ma in caso di contravvenzione reiterata specifica il contravventore è punito con la pena dell'ammenda aumentata al doppio e con pene accessorie. Si prevede infatti che in tal caso «le pene accessorie previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 conseguono di diritto se la contravvenzione è commessa nell'esercizio delle relative attività ovvero è ad esse pertinente».

11.4. Riguardo all'accertamento della abitualità o professionalità, che sono circo-

stanze aggravanti del reato, abbiamo tolto ogni ipotesi di presunzione. Inoltre, abbiamo ancorato la decisione del giudice ad una più rigorosa indagine sulla colpevolezza.

11.5. L'ipotesi della «tendenza a delinquere», prevista dall'articolo 108 del codice vigente, peraltro raramente applicato dalla prassi, è stata, dopo ampia critica e discussione, eliminata dal nostro progetto di riforma.

#### XII. - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

12.1. In ordine al concorso di persone, il Comitato si è soffermato in modo particolare sul caso del «reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti» (articolo 116 del codice vigente) che abbiamo già esaminato sopra, trattando della colpevolezza (6.8).

Per le altre disposizioni in materia, visto che la dottrina e la giurisprudenza hanno dato una interpretazione costante, si è ritenuto opportuno non innovare troppo tenendo presente però che l'ambito doveva essere rinnovato sotto il profilo della colpevolezza e della differenziazione dei contributi dati dalle persone che hanno concorso nel reato, che di regola meritano un diverso trattamento penale.

12.2. I punti modificati più salienti riguardano:

a) si è previsto che quando più persone volontariamente concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, nei limiti di quanto disposto dagli articoli 96 e seguenti;

b) le circostanze attenuanti hanno trovato una precisazione nel senso che il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto limitata importanza nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato, può diminuire la pena fino a due terzi;

c) il concorso di persona non imputabile o non punibile è stato regolato nel sen-

so che «le disposizioni sul concorso di persone nel reato si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per le sue condizioni o per cause personali».

12.3. Sempre in ordine alle attenuanti è stata proposta una innovazione a favore delle persone che si dissociano, con la previsione che la pena è diminuita da un terzo fino a due terzi per chi, essendo concorso nel reato, si dissocia dagli altri prima del giudizio, adoperandosi efficacemente per impedire che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, o fornisce all'autorità giudiziaria o di polizia prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

12.4. Infine, in ordine alla valutazione delle circostanze e delle cause di giustificazione abbiamo previsto che ai concorrenti si estendono soltanto le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonché quelle circostanze soggettive che sono servite ad agevolare l'esecuzione del reato.

### XIII. - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

13.1. Per la richiesta di procedimento, oltre ad altre modifiche di minore portata, il Comitato ha ritenuto di prevedere che per i delitti commessi all'estero la richiesta del Ministro di grazia e giustizia non può essere più proposta, decorsi cinque mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato e in nessun caso decorsi cinque anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

### XIV. - APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA

14.1. Per definire la discussione in atto sull'obbligo di motivazione del giudice e sugli elementi da valutare agli effetti della pena, abbiamo ritenuto necessario precisare che il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge facendo

richiamo agli elementi che hanno avuto un ruolo determinante nella decisione.

14.2. In ordine agli elementi di valutazione per l'applicazione della pena il Comitato ha apportato notevoli modifiche prevedendo:

– che il giudice giustifichi il suo potere discrezionale tenendo conto della gravità del reato desunta, oltre che dagli altri elementi previsti dalla legge, dai seguenti fattori oggettivi e soggettivi inerenti al reato:

a) la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta;

b) il disvalore complessivo del fatto;

c) l'intensità del dolo o il grado della colpa;

– che il giudice tenga conto altresì dei seguenti fattori, purchè trovino riscontro anche nella colpevolezza dell'agente:

a) la gravità del danno cagionato coscientemente alla persona offesa dal reato;

b) i motivi che hanno spinto l'agente a commettere il reato;

c) la condotta contemporanea e susseguente al reato coscientemente tenuta dall'agente;

– che possano essere valutate solo a favore del reo la capacità di commettere nuovi reati, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e il modo di vita del reo, la condotta antecedente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

14.3. Mantenendo la previsione del pagamento rateale della multa o dell'ammenda abbiamo stabilito la regola di cinque rate mensili che in casi eccezionali può essere portato dal giudice a trenta rate mensili, nel qual caso però l'ammontare delle rate è calcolato aggiungendo il tasso di interesse legale.

14.4. Per il ragguaglio tra pene di specie diverse è previsto che ai fini del ragguaglio

tra pene detentive un giorno di sanzione sostitutiva equivale a un giorno di reclusione.

14.5. La conversione delle pene pecuniarie si attua nelle seguenti forme:

a) le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato, sono convertite dal magistrato di sorveglianza in una delle seguenti pene sostitutive: libertà vigilata ovvero assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro;

b) per l'equivalente giornaliero di pena pecuniaria non eseguita si computa un giorno di pena sostitutiva;

c) la pena della libertà vigilata ovvero della assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è stabilita dal magistrato di sorveglianza nei modi e nelle forme stabiliti dal codice penale.

14.6. Per la pena della reclusione è detto che essa è scontata in carcere, con la previsione di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se la persona è affetta da infezione da HIV incompatibile con lo stato di detenzione penale (in tal caso il giudice ordina il ricovero in strutture ospedaliere appositamente attrezzate).

Il rinvio è pure obbligatorio se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o se deve aver luogo nei confronti di donna che ha partorito da meno di sei mesi. In quest'ultimo caso il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato dalla madre a una terza persona.

Abbiamo ritenuto necessario precisare che il rinvio è obbligatorio anche se la esecuzione della pena deve aver luogo nei confronti di una persona che si trova in condizioni di infermità fisica tali da non consentire la detenzione.

14.7. Nel caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato prima di dare inizio all'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, che sia tale da impedire l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza ordina che il condannato sia ricoverato in un

ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero nei casi meno gravi in una casa di cura e di custodia o in un istituto di terapia sociale.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento e non vi sia più bisogno di terapia.

#### XV. - L'ESTINZIONE DEL REATO E L'ESTINZIONE DELLA SUA PROCEDIBILITÀ

15.1. Per quanto riguarda la morte del reo, il Comitato ritiene opportuno distinguere fra il caso di morte dell'imputato avvenuta prima della condanna, che estingue la procedibilità del reato nei suoi confronti, e la morte del reo dopo la condanna che fa cadere l'esecuzione della pena detentiva.

15.2. Per la remissione della querela si propone che:

a) nel caso di morte del querelante il diritto di remissione può essere esercitato dagli eredi della persona offesa dal reato, allorchè tutti vi consentano;

b) per gli infermi di mente non interdetti, il diritto di remissione è esercitato da un curatore speciale nominato dal giudice, previo accertamento della infermità.

15.3. Per facilitare il calcolo della prescrizione e renderlo più trasparente si propone che, al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, si abbia riguardo al massimo della pena della reclusione stabilita dalla legge quale pena edittale per il delitto consumato, senza tener conto degli aumenti e delle diminuzioni di pena previsti dalla legge.

15.4. Riguardo alla sospensione del corso della prescrizione si propone che esso rimanga sospeso nei casi di autorizzazione a procedere a partire dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta e durante l'impugnativa proposta dall'imputato.

XVI. - ESTINZIONE DELLA PENA E LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONDANNA

16.1. Il Comitato ha ritenuto di dover stabilire gli effetti della estinzione della pena, prevedendo che, salvo diversa disposizione di legge, agli effetti della legge penale l'estinzione della pena implica l'estinzione della pena principale, delle pene sostitutive, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale. Non si estinguono, ma si trasmettono agli eredi, le obbligazioni civili nascenti dal reato e l'obbligo di rimborso delle spese giudiziali.

16.2. L'estinzione delle pene per decorso del tempo è stata così regolata:

a) la pena restrittiva della libertà personale inferiore a tre anni si estingue nel termine di quattro anni;

b) la pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni si estingue con un decorso di tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni;

c) la pena della multa si estingue nel termine di otto anni a decorrere dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile;

d) l'ammenda, invece, si estingue nel termine di cinque anni qualora non sia stato dato inizio all'esecuzione o non sia stato ingiunto il pagamento.

16.3. Per quanto riguarda la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale il Comitato propone che il giudice possa disporre la non menzione anche quando si tratti di una condanna per reato anteriormente commesso e a condizione che le pene, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. Peraltro è previsto che tutte le pene, anche quelle pecuniarie, siano inserite nel casellario giudiziale, consentendo così al giudice l'accertamento della recidiva e della reiterazione.

16.4. Ampiamente motivata è la proposta del Comitato in ordine alla liberazione con-

dizionale e alla sua revoca. In conformità alla impostazione di fondo data dal nostro disegno di legge alla pena, e soprattutto alla previsione che le pene sostitutive avranno larga applicazione nella prassi giudiziaria, l'istituto della liberazione condizionale perderà gran parte del suo peso, restando in sostanza un premio per la buona condotta e per il ravvedimento. La proposta del Comitato si lascia riassumere come segue: il condannato a pena detentiva che abbia scontato almeno quattro quinti della pena e che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto buona condotta e un comportamento complessivo tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e probabile che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati, può essere ammesso dal magistrato di sorveglianza alla liberazione condizionale, che potrà essere concessa sia in ordine alla pena della reclusione sia in ordine alle pene sostitutive dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, agli arresti domiciliari e alla libertà vigilata.

La liberazione condizionale della persona condannata alla pena della reclusione, che abbia scontato almeno quattro quinti di tale pena, fa scattare con anticipo l'esecuzione della pena sostitutiva o, se questa non è stata disposta, la messa in libertà della persona stessa.

La liberazione condizionale della persona condannata alla pena sostitutiva, che abbia scontato almeno quattro quinti di tale pena, importa, come ovvio, la diretta messa in libertà della persona stessa.

16.5. Per quanto attiene alla revoca della liberazione condizionale va osservato che il Comitato è del parere che essa vada revocata se la persona che ha beneficiato della liberazione condizionale riporti una condanna per un delitto o una contravvenzione della stessa indole o per un delitto doloso, per il quale è prevista una pena superiore nel minimo a un anno, e se uno di tali reati è commesso entro cinque anni dalla data in cui ha avuto esecuzione la liberazione condizionale.

**XVII. - OBBLIGAZIONI CIVILI DERIVANTI DAL REATO**

17.1. L'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno ha subito nella proposta del Comitato una puntualizzazione su alcuni punti che hanno dato negli ultimi anni luogo a diverse interpretazioni giurisprudenziali.

Nel disegno di legge si prevede che chi ha commesso un reato è tenuto alle restituzioni e al risarcimento del danno che sia conseguenza diretta del reato, obbligo che sussiste nei confronti della persona danneggiata dal reato, dei suoi successori universali o di chiunque altro abbia il relativo diritto di pretesa (intendendosi con tale formula fare riferimento a quelle associazioni, alle quali è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile).

Altra previsione: oltre al colpevole e ai suoi successori universali sono tenuti alla restituzione e al risarcimento del danno il responsabile civile e le altre persone che, in forza di legge, sono tenute a rispondere.

Per quanto riguarda i condannati per uno stesso reato, che sono obbligati in solido al risarcimento del danno, il Comitato ha ritenuto necessario precisare che tale principio non vale nel caso che le condotte dei partecipanti siano reciprocamente indipendenti.

17.2. Per quanto attiene alla riparazione parziale del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna il Comitato ritiene opportuno chiarire che la pubblicazione della sentenza di condanna costituisce solo uno dei mezzi per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato che il giudice può ordinare solo su richiesta del danneggiato e a spese del colpevole. Spesso, infatti, il danneggiato non vuole che si pubblichi, dato che la pubblicazione arrecherebbe altro danno, oltre a quello già sofferto.

17.3. In ordine all'obbligo di rimborso delle spese della esecuzione, va precisato, in una visione unitaria del progetto di riforma, che il condannato è obbligato a rimbor-

sare all'Erario le spese sostenute dallo Stato per dar esecuzione alla pena della reclusione e alle pene sostitutive. L'obbligo di rimborso non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

17.4. Per quanto riguarda l'obbligazione civile per le multe e le ammende il disegno di legge prevede che tutti gli enti, e non solo quelli privati, siano tenuti al pagamento in sostituzione di chi, rappresentante o dipendente, sia insolubile. Abbiamo aggiunto che ancorchè l'obbligato civile per l'ammenda abbia pagato, non viene meno l'obbligo della conversione della pena pecuniaria nei modi previsti dalla legge. Questa soluzione che potrebbe sembrare illogica è invece conseguenziale ed obbligata, per rispetto del principio che la pena è personale.

17.5. Per quanto riguarda gli effetti dell'estinzione del reato, della perseguibilità del reato e della pena era opportuno prevedere che l'estinzione anzidetta non importa la estinzione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno derivanti dal reato.

**XVIII. - MISURE DI SICUREZZA PER PERSONE MAGGIORI DI ETÀ**

18.1. Totalmente innovato è il campo delle misure di sicurezza che nel nostro progetto di riforma sono applicabili solo a persone non imputabili che siano nel contempo dichiarate socialmente pericolose.

Per l'esattezza è previsto che le misure di sicurezza possono essere disposte dal giudice solo nei confronti di persone dichiarate, con sentenza di assoluzione, non imputabili per totale incapacità di intendere e volere e dichiarate socialmente pericolose.

Si propone inoltre che agli effetti della legge penale siano dichiarate socialmente pericolose le persone che hanno commesso uno o più fatti di particolare gravità previsti dalla legge come reato, quando è pro-

babile che commettano nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e quando sussistano elementi di pericolosità desunti dalle circostanze indicate nell'articolo 112 (articolo 133 del codice vigente).

Due importanti precisazioni riguardano da un lato il fatto che la pericolosità sociale derivante dalla incapacità deve sussistere, non solo nel momento del fatto, ma anche nel momento della sua dichiarazione e della applicazione della misura di sicurezza e dall'altro il fatto, di particolare rilievo, che l'esistenza o la permanenza della pericolosità sociale non si presumono.

18.2. Per quanto riguarda le specie di misure di sicurezza previste dal disegno di legge esse sono limitate a due detentive e una non detentiva.

18.3. Le misure di sicurezza detentive per le persone di maggiore età sono:

a) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Misura di sicurezza non detentiva è il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, nonché locali pubblici notturni.

18.4. Per le misure di sicurezza vale ovviamente, come per le pene principali, il principio di legalità e di certezza e per quanto riguarda la loro applicabilità rispetto al tempo si propongono le seguenti regole:

a) le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo del fatto;

b) se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa e più favorevole si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione;

18.5. Nei confronti dello straniero non imputabile e dichiarato socialmente pericoloso si avanza la previsione che il giudice decida se sottoporre lo straniero non imputabile, ma socialmente pericoloso, che ha commesso nel territorio dello Stato un fatto

che costituisce delitto, a misure di sicurezza ovvero, salvo diversa disposizione di diritto internazionale o comunitario, disporre la sua espulsione dallo Stato.

18.6. L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è sottoposta a rigoroso accertamento continuo della permanenza della pericolosità sociale e quindi si propone che, prima della sentenza, previo accertamento della pericolosità sociale, il giudice possa disporre con ordinanza che le persone prive di capacità di intendere o volere siano provvisoriamente ricoverate in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia. Il giudice è obbligato però, con cadenza trimestrale ed alla presenza del difensore, a verificare la permanenza della pericolosità sociale revocando le misure quando ritiene che la pericolosità sociale sia cessata.

18.7. Totalmente innovata è la previsione di revoca e di estinzione della misura di sicurezza.

Secondo il disegno di legge il giudice deve accertare una volta all'anno, alla presenza del difensore, la permanenza della pericolosità sociale; egli revoca le misure di sicurezza applicate, qualora sia cessata la pericolosità e non vi sia più bisogno di terapie. Per motivate ragioni l'accertamento relativo può essere disposto in qualsiasi momento.

Quando sia cessata la infermità, o la grave anomalia psichica che ha determinato la non imputabilità, il giudice, accertato che la persona non è più socialmente pericolosa, dispone la estinzione della misura di sicurezza e ne ordina l'immediata cessazione di tutti gli effetti.

18.8. Di grosso rilievo e di ampia portata sono due specie di misure di sicurezza detentive. L'innovazione in questo settore è totale, ma con un occhio ed una attenzione al fatto di mantenere - pur con funzioni in larga parte nuove - istituzioni esistenti quale le «case di cure e custodia» e gli «ospedali psichiatrici giudiziari», istituti ai quali

è stata assegnata una funzione più specifica e più consona alla funzione per la quale erano stati creati.

18.9. Il ricovero in una casa di cura e di custodia è previsto nei casi in cui la persona dichiarata totalmente incapace di intendere e di volere e dichiarata socialmente pericolosa ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione; quando particolari esigenze lo consigliano, la persona è ricoverata in una casa di cura e custodia con reparti di terapia appositamente attrezzati.

Nel caso di incapacità derivata da cronica intossicazione da alcool, da sostanze stupefacenti, o da sordomutismo, la persona dichiarata socialmente pericolosa va invece ricoverata in una casa di cura e di custodia anche quando ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena che superi nel massimo dieci anni di reclusione; quando particolari esigenze terapeutiche lo consigliano, il magistrato di sorveglianza può, ordinare il trasferimento in una comunità terapeutica pubblica o autorizzata.

18.10. La persona dichiarata totalmente incapace di intendere e di volere e dichiarata socialmente pericolosa, che ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, è invece ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il magistrato di sorveglianza può, se l'incapacità è derivata da gravissima anomalia psichica e quando particolari esigenze terapeutiche lo consigliano, ordinare il trasferimento in una casa di cura e custodia con reparti di terapia appositamente attrezzati.

18.11. La misura di sicurezza non detentiva è costituita dal divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni.

Essa si attua con sentenza di assoluzione per non imputabilità derivante da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, con contemporanea dichiarazione

di pericolosità sociale da parte del giudice che dispone il divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni. Nel caso di trasgressione, il magistrato di sorveglianza ordina il ricovero in una casa di cura e di custodia. In ogni momento l'interessato può chiedere al magistrato di sorveglianza di poter prestare, in sostituzione del divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni, una cauzione di buona condotta che è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire seicentomila, nè superiore a lire otto milioni. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il magistrato di sorveglianza sostituisce alla cauzione l'originario divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni.

18.12. La mancata presa in considerazione nel disegno di legge delle altre forme di ubriachezza, oltre a quella cronica qui considerata (e ovviamente oltre a quella preordinata) non è una svista, ma una chiara indicazione del Comitato.

L'abuso di alcool e di stupefacenti volontario o abituale va preso in considerazione nella parte speciale del codice e non in quella generale.

## XIX. - MISURE DI SICUREZZA PER MINORI

19.1 Per le persone minori degli anni quattordici socialmente pericolose il Comitato ha previsto particolari affidamenti.

19.2. Anzitutto, qualora il fatto preveduto dalla legge come delitto sia commesso da un minore degli anni quattordici, per il quale il giudice accerta che è socialmente pericoloso, il giudice stesso, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ne ordina l'af-

fidamento a una comunità pubblica o autorizzata.

Se il giudice, però, dovesse ritenere che l'ambiente familiare è adatto alla sua rieducazione, lo affida alla famiglia, disponendo che sia fornita ogni opportuna assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche.

19.3. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il disegno di legge prevede che se dichiarati non imputabili, ma socialmente pericolosi, sono affidati dal giudice ad una comunità pubblica o autorizzata.

Qualora durante l'affidamento alla comunità pubblica o autorizzata il minore si sia rivelato particolarmente pericoloso e non idoneo ad avere in tale istituzione una efficiente rieducazione, il magistrato di sorveglianza ne dispone il ricovero in una comunità pubblica attrezzata a forme intensive di rieducazione e di reinserimento nella società.

19.4. A qualcuno il trattamento dei minori socialmente pericolosi può sembrare troppo mite.

Ma il Comitato ha pensato che a questi giovani, in larga parte dimenticati dalla società, bisogna tendere la mano per reinserirli nel tessuto sociale.

## XX. - VINCOLI DERIVANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO E DAL DIRITTO INTERNAZIONALE

20.1. È fuori dubbio che il diritto comunitario non sia fonte diretta del diritto penale degli Stati membri della Comunità nel senso che non può imporre direttamente sanzioni penali.

Ciò non toglie però che il diritto comunitario possa essere «fonte concorrenziale», avente «effetti derivanti» sull'ordinamento penale degli Stati stessi.

I Trattati, i regolamenti (con la loro portata generale, obbligatoria in tutti i loro elementi e direttamente efficaci in ciascuno degli Stati membri) e le direttive comunitarie incidono infatti spesso e a volte profon-

damente sull'ordinamento penale degli Stati membri, obbligando il legislatore a riformare il diritto penale per adeguarsi ai vincoli diretti e indiretti che ne derivano.

20.2. Sin dagli anni '60 era emerso che le disposizioni di diritto comunitario aventi efficacia diretta svolgono i loro effetti anche nei confronti delle disposizioni penali degli Stati membri.

Questa era del resto una conclusione di logica evidenza: se la norma comunitaria deve trovare diretta applicazione nell'ordinamento interno degli Stati membri, non vi è ragione perchè essa debba rimanere priva di efficacia di fronte ad una disposizione penale contrastante che vige (o che viene introdotta) in uno degli Stati stessi.

Questo principio è ormai unanimemente accettato dalla dottrina e dalla giurisprudenza e in particolare anche dalla Corte costituzionale, la quale ha chiarito in termini inequivocabili, che le norme comunitarie operano direttamente nell'ordinamento interno come norme investite di forza o valore di legge «vale a dire come norme che, nei limiti delle competenze e nell'ambito degli scopi propri degli organi di produzione normativa della Comunità, hanno un rango primario» (sentenza n. 389 del 4 luglio 1989).

Ritiene però la Corte costituzionale che l'eventuale conflitto fra il diritto comunitario direttamente applicabile e quello interno, proprio perchè suppone un contrasto di quest'ultimo con una norma prodotta da una fonte esterna avente un suo proprio regime giuridico e abilitata a produrre diritto nell'ordinamento nazionale entro un proprio distinto ambito di competenza, non dà luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, nè a forme di caducazione o di annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce solo «un effetto di disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e nell'ambito materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate a svolgersi».

20.3. Continua la Corte costituzionale, precisando «che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) (...) sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili (...)». Ciò significa, in pratica, che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria. (...) Tuttavia, poichè la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto, resta ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie».

Essendo chiamati in causa, quali legislatori, non possiamo esimerci dal constatare che alla luce dei principi costituzionali e soprattutto del disposto dell'articolo 25 della Costituzione la sentenza n. 389 del 1989 appare coerente e precisa.

Ma un dubbio rimane.

Un dubbio che investe quella parte della sentenza della Corte costituzionale che, nel comprensibile intento di salvaguardare l'ordinamento vigente, dichiara che le norme comunitarie non avrebbero efficacia abrogativa ma solo un «effetto disapplicativo» della disposizione penale contrastante.

Certo, per il giudice ordinario, che è vincolato alla legge, l'unica possibilità è quella della disapplicazione.

Ma quali legislatori, possiamo veramente limitarci a dire che una norma penale, privata della sua efficacia *erga omnes*, che ha perso la sua efficacia precettiva e sanzionatoria, va solo «disapplicata»?

Qui l'influenza del diritto comunitario si fa sentire al di là di una semplice incidenza disapplicativa, nella sua reale veste di «fon-

te concorrenziale», che priva la norma penale (precetto e sanzione) di ogni sua efficacia.

20.4. Che i legislatori degli Stati membri della Unione europea debbano adeguare il loro diritto penale alla normativa comunitaria preminente (o prevalente che dir si voglia) deriva oltre tutto anche da un preciso impegno comunitario.

A norma dell'articolo 5 del Trattato, gli Stati membri devono non solo astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione dei suoi scopi, ma devono adottare tutte le misure generali e particolari per assicurare l'esecuzione degli obiettivi da esso derivanti.

Ciò significa non solo eliminare dall'ordinamento le norme penali contrastanti (e non sono poche), ma significa, soprattutto, introdurre nuove norme penali atte a garantire che il diritto comunitario non subisca limitazioni o violazioni nei suoi campi propri quali l'ambiente, la libera circolazione di merci e cose, la sicurezza del lavoro, la ricerca e sviluppo tecnologico, la protezione dei consumatori, le reti telematiche e di telecomunicazione, e via dicendo.

20.5. La scelta recentemente operata con il Trattato di Maastricht (di cui alla legge 3 novembre 1992, n. 454) fa sorgere per i legislatori degli Stati membri un ulteriore impegno di riforma che in sostanza si concretizza nell'adempimento di un ulteriore obbligo legislativo derivante dal diritto comunitario.

Ci riferiamo all'articolo K 1 del Trattato stesso che prevede: «Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità europea gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori» della «lotta contro la tossicodipendenza» e della «lotta contro la frode su scala internazionale».

Tale impegno va realizzato «nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici».

20.6. Si aggiunga che sin d'ora si delinea la seria prospettiva che si pervenga alla creazione di fattispecie penali comuni per combattere la criminalità associata internazionale.

Non è una prospettiva utopica, visto che gli incontri bilaterali di Bruxelles, tuttora pendenti, tendono a realizzare, sulla base della cooperazione, misure e norme comuni, dirette a combattere la criminalità organizzata e le associazioni criminali di stampo internazionale.

20.7. Un ulteriore impegno di riforma del diritto penale sorge anche dal fatto che siamo tenuti a salvaguardare meglio gli «interessi finanziari» e i «mezzi finanziari» della Comunità nonchè il «bilancio generale dell'Unione europea» (entrate ed uscite).

Come noto in assenza di un diritto penale comunitario sono i legislatori degli Stati membri che devono assicurare con apposite norme penali la integrità delle risorse proprie della Comunità e la regolarità delle contribuzioni e sovvenzioni concesse dalla Comunità (o da chi per essa).

L'articolo 209A del Trattato istitutivo impone, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, l'adozione di misure equivalenti a quelle prescelte per combattere le frodi ai danni degli interessi finanziari degli Stati membri.

Il legislatore italiano ha in una certa misura adempiuto a tale esigenza. Ricordiamo a questo proposito:

l'articolo 640-*bis* del codice penale che introduce nel codice penale la «truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche» sia che queste provengano dallo Stato, che da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

l'articolo 316-*bis* del codice penale che introduce nel codice penale la fattispecie della «malversazione a danno dello Stato» che può essere commessa anche a danno delle Comunità europee;

l'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che include nella nuova formulazione fra i diritti di confine «i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione», sancendo così che la frode di tali diritti costituisce contrabbando (articoli 282 e seguenti del testo unico).

Quali ulteriori fattispecie che in sede di riforma del codice dovranno essere prese in considerazione pensiamo ai reati di concussione e di corruzione, sia che essi abbiano per soggetto attivo o passivo funzionari dello Stato (o dei relativi enti pubblici) ovvero funzionari delle istituzioni comunitarie, nonchè nuove ipotesi di reato che siano in grado di porre un freno al dilagare delle frodi comunitarie in parte anche organizzate.

20.8. Che la tutela delle risorse proprie della Comunità non sia affidata alla libera scelta del legislatore nazionale ma che si tratti di un «obbligo derivato» dal diritto comunitario emerge con tutta evidenza anche dalla sentenza del 21 settembre 1989, relativa alla causa n. 68 del 1988, della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha condannato la Grecia (nel cosiddetto affare del mais), rilevando in motivazione che, qualora una disciplina comunitaria non contenga una specifica norma sanzionatoria di una violazione o che rinvii in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'articolo 5 del Trattato impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario.

A tal fine, si legge in sentenza, «pur conservando la scelta delle sanzioni, essi devo-

no segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per la violazione del diritto interno simili per natura ed importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva. Inoltre, le autorità nazionali devono procedere nei confronti delle violazioni del diritto comunitario con la stessa diligenza usata nell'esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali».

20.9. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sta nell'affermazione di «preminenza» (detta anche «prevalenza» o «primato») del diritto comunitario sul diritto interno. Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, la preminenza deriva dal fatto che il diritto comunitario si trova in una posizione formale e sostanziale di sovraordinazione rispetto al diritto interno; le norme comunitarie hanno per loro natura, un rango superiore rispetto a quelle statali. Questo orientamento è stato motivato con ampiezza già nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 luglio 1964, relativa alla causa n. 6 del 1964, e si trova riconfermato anche nelle sentenze più recenti della Corte di giustizia stessa.

Posta la premessa che le norme comunitarie aventi contenuto ed effetti dispositivi sono preminenti, la Corte di giustizia delle Comunità europee deduce la nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici delle norme interne contrastanti e, per quanto ci riguarda, delle norme penali che non sono in armonia con l'ordinamento comunitario.

In particolare essa sottolinea la circostanza che quando sussistono norme comunitarie con contenuto dispositivo che devono entrare in vigore in modo contemporaneo ed uniforme in tutti i Paesi membri, non vi è più spazio alcuno per la norma interna: questa perde necessariamente ogni suo effetto giuridico e diventa priva di efficacia.

La Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara, inoltre, che la «preminenza» dell'ordinamento comunitario ha anche l'effetto di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, in quanto essi siano incompatibili con norme comunitarie o nella misura in cui cerchino di disciplinare una materia che rientra nella competenza esclusiva delle autorità comunitarie, anche se queste non abbiano ancora provveduto a regolamentare la relativa materia.

Ne consegue che nel campo del diritto penale - ed è questo il ramo dell'ordinamento che qui ci interessa - da un lato sussiste l'obbligo di creare norme che tutelino le risorse proprie della Comunità e le sue finalità, dall'altro è fatto divieto ai Paesi membri di creare nuove norme che, minacciando sanzioni penali, costituiscano «ostacoli» alla libera ed uniforme attuazione del diritto comunitario.

In sostanza per il legislatore nazionale si pone l'obbligo di adeguare il diritto penale alla normativa comunitaria non solo per adempiere agli impegni comunitari, ma anche per evitare che la Corte di giustizia delle Comunità europee rilevi il contrasto, con tutte le conseguenze inerenti.

20.10. Nessuno può prevedere il futuro. Ma è abbastanza probabile che assisteremo ad una sempre maggiore crescita di influenza del diritto comunitario sul diritto penale nazionale e ad un intensificarsi dei vincoli diretti ed indiretti che da ciò deriveranno per il legislatore nazionale.

Da questa premessa emerge la necessità di dare costante attuazione nell'ordinamento italiano alle norme comunitarie, soprattutto alle direttive, delle quali in data 14 febbraio 1995 ben 237 risultavano non attuate.

Visto che le cose stanno in questi termini, siamo del parere che sia opportuno separare i due campi d'azione, lasciando nel codice penale - per quanto riguarda i rapporti con il diritto comunitario - solo quelle disposizioni che hanno valenza permanente, raggruppando, invece, il settore sanzionatorio di attuazione del diritto comunitario in

un testo unico che resti nel presente ed in futuro separato dal codice penale.

Il codice, infatti, è per sua natura un fattore stabile.

Il complesso di attuazione delle direttive è, invece, per sua natura, un fattore fluttuante.

20.11. A questo proposito il Comitato ha esaminato attentamente l'articolo 56 dello schema della Commissione Vassalli-Pagliaro, che tende a riassumere tutto l'ambito della questione in una disposizione di largo respiro.

Esso dichiara che agli effetti della tutela penale bisogna assimilare gli interessi delle Comunità europee a quelli propri dello Stato o di altro ente pubblico italiano. Questa soluzione può andare bene come indicazione di principio per l'ambito degli interessi finanziari delle Comunità europee. Prevedere, però, una «assimilazione» di tutti gli interessi delle Comunità europee nell'alveo del diritto penale italiano sarà abbastanza arduo e la sua realizzazione non sarebbe certo facile.

Una seconda perplessità a questo proposito deriva dall'articolo 13 delle disposizioni attuative dello schema della Commissione Vassalli-Pagliaro, il quale prevede che: «al fine di assicurare la centralità del codice penale nei casi in cui il fatto è preveduto come reato dal codice e da leggi speciali preesistenti, va stabilita la non applicabilità di queste, salvo che siano state confermate con leggi delegate da emanare nel tempo indicato per l'entrata in vigore del codice medesimo».

Tutti d'accordo che sia necessario realizzare con delega testi unici delle leggi speciali; ma sarà difficile, se non impossibile, pretendere che essi siano completi a scampo di disapplicazione di quelle leggi speciali che non saranno espressamente richiamate. Certo, se dovessero rimanere fuori e quindi disapplicate delle leggi speciali varate in attuazione di norme comunitarie, sorgerebbero situazioni conflittuali di vasta portata.

20.12. Chiudiamo il discorso con un richiamo ad alcune questioni inerenti al diritto internazionale.

Anzitutto, bisognerà allinearsi, nella parte speciale, al dettato della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, visto che il giudice italiano deve quantomeno valutare, alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione europea, l'esigenza di una rigorosa applicazione al caso concreto, per evitare violazioni dei diritti fondamentali della persona, da essa riconosciuti e tutelati (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 15 del 23 novembre 1988, imputato: Polocastro; Cassazione, sezione I, sentenza n. 2194 del 12 maggio 1993, imputato: Medrano).

Indipendentemente dal fatto a quali fattori attribuire la forza di resistenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ed alle innumerevoli teorie sorte in dottrina) è certo che la Convenzione stessa ha una sua autonoma, particolare forza di resistenza, nei confronti delle leggi nazionali sia preesistenti sia successive, fermo restando il fatto che detta Convenzione ha una valenza prevalentemente processuale.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali abbiamo fatto espresso richiamo ad essi in tutti i punti nei quali era necessario.

Altra questione è quella del *ne bis in idem*, sia sostanziale che processuale, che ha trovato nel nostro Comitato una soluzione che si allinea sia agli accordi di Schengen (la cui incidenza è relativa), sia agli accordi internazionali recepiti nell'ordinamento italiano.

In particolare il Comitato ha cercato di adeguarsi agli obblighi internazionali con tre disposizioni che riflettono il fatto commesso all'estero (articolo 6), il riconoscimento di sentenza straniera (articolo 8) e la espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (articoli 24 e 161).

Del resto in ambito europeo bisogna essere un po' più fiduciosi nella giustizia degli altri Paesi e non ritenere che solo il giudice nazionale attui seriamente la legge.

20.13. L'ultima questione, alla quale facciamo richiamo, è quella inerente all'estradizione. Anch'essa merita un ripensamento sulla scia delle soluzioni adottate dagli altri paesi europei. Visto che l'istituto è disciplinato dalle convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (per la quale, in base all'articolo K3 del Trattato dell'Unione europea è prevista una procedura semplificata di prossima attuazione) e che esso è disciplinato anche dalla Costituzione nonché dagli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale, il Comitato ha concluso che non convenga disciplinare la materia anche nel codice penale.

#### XXI. - CONCLUSIONE

La relazione del Presidente del Comitato sulla parte speciale e lo schema dei libri secondo e terzo del codice sono pronte in una prima bozza.

Il Comitato ha ritenuto però preferibile - anche in previsione di una eventuale chiusura anticipata della legislatura - concludere i lavori sulla parte generale e presentare il relativo disegno di legge.

Questa scelta richiede nei prossimi mesi un forte impegno diretto all'approvazione del libro primo, con la conseguenza che i lavori del Comitato sulla parte speciale dovranno essere aggiornati al prossimo anno.

Bisognava comunque definire prima di tutto i principi del libro primo del codice essendo chiaro che senza parte generale e senza aver fissato preventivamente i principi generali non sarebbe possibile affrontare sistematicamente e concretamente i temi di fondo della parte speciale e meno ancora si potrebbero prevedere reati e pene.

Un'ultima considerazione: aver definito la parte generale prima di aver concluso la discussione sulla parte speciale, non significa affatto far entrare in vigore disgiuntamente le due parti del codice. Anzi, noi siamo del parere che tutti i libri del codice penale dovranno entrare in vigore contemporaneamente. Per questo abbiamo previsto una norma finale secondo cui le disposizioni del libro primo «entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore della parte speciale del codice penale relativa ai delitti e alle contravvenzioni».

**DISEGNO DI LEGGE**

## CAPO I

## LIBRO PRIMO DEL CODICE PENALE

## Art. 1.

1. Il Libro Primo del codice penale è sostituito dal seguente:

«LIBRO PRIMO  
DEI REATI IN GENERALE

## TITOLO I

## LA LEGGE PENALE

## Art. 1.

*(Tassatività e determinatezza  
della legge penale.  
Principio di stretta legalità)*

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge.

Nessuno può essere punito con una pena, ovvero sottoposto a misure cautelari o altri effetti accessori, se non nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge.

Per legge s'intendono la legge dello Stato e gli atti aventi forza di legge in tutto il territorio dello Stato.

## Art. 2.

*(Efficacia della legge penale nel tempo)*

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore o un altro atto posteriore avente efficacia abrogativa o modificativa, non costituisce reato. Se vi è stata condanna definitiva, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, e la sentenza o il decreto penale sono revocati.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stato pronunciato decreto penale o sentenza irrevocabile. Tuttavia, se con decreto penale o sentenza irrevocabile è stata irrogata una pena non prevista dalla legge posteriore più favorevole, ovvero una pena superiore al massimo consentito dalla legge posteriore più favorevole, il giudice dell'esecuzione determina, in conformità della legge posteriore, la pena da applicare tenuto conto di quella già scontata.

Se la legge modifica la pena durante la permanenza del reato, si applica la legge in vigore al momento della cessazione della permanenza; se la permanenza cessa entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge modificatrice, si applica la legge anteriore, quando essa è più favorevole al reo.

Le disposizioni di un decreto-legge più favorevoli al reo, che non sono state convertite in legge, si applicano limitatamente ai fatti commessi nel tempo in cui esse erano in vigore.

Le leggi eccezionali o temporanee, ancorchè abrogate o modificate, si applicano ai fatti commessi durante la loro vigenza, salvo che la legge disponga diversamente.

Per determinare il tempo in cui il fatto fu commesso si ha riguardo al momento in cui l'agente ha realizzato l'azione e, in caso di omissione, all'ultimo momento in cui avrebbe dovuto realizzarla. Non ha rilevanza il momento in cui si è verificato l'evento.

Per determinare il tempo in cui fu commesso il delitto tentato si fa riferimento al momento in cui il fatto incomincia ad avere rilevanza giuridico-penale come ten-

tativo punibile a tutti gli effetti dell'articolo 54.

Per determinare il tempo in cui si producono gli effetti giuridici della legge penale valgono le seguenti disposizioni:

a) per il computo del tempo si osserva il calendario comune;

b) l'età della persona soggetta alla legge penale si considera raggiunta nel giorno corrispondente a quello della nascita;

c) quando la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine;

d) quando la legge penale fa dipendere effetti giuridici dal tempo di esecuzione di una pena restrittiva della libertà o di una misura di sicurezza, si tiene conto del primo giorno di esecuzione.

### Art. 3.

#### *(Obbligatorietà della legge penale)*

La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini, apolidi o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini, apolidi o stranieri, si trovano all'estero, limitatamente però ai fatti che la legge italiana o il diritto internazionale considerano espressamente quali reati, ancorchè commessi all'estero.

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani le persone che sono in possesso della cittadinanza italiana.

Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

## Art. 4.

*(Ignoranza della legge penale)*

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale salvo il caso di ignoranza inevitabile.

## Art. 5.

*(Efficacia della legge penale nello spazio: fatti commessi nel territorio dello Stato)*

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando ivi è realizzata o iniziata l'azione o l'omissione, ovvero si verifica, in tutto o in parte, l'evento.

Il delitto tentato si considera commesso nel territorio dello Stato se ivi è stato posto in essere anche uno solo degli atti idonei.

Nel caso di concorso di persone nel reato o nei reati associativi il fatto si considera commesso nel territorio dello Stato ancorchè solo uno dei concorrenti o associati abbia ivi posto in essere l'azione o l'omissione ovvero quando ivi si verifica in tutto o in parte l'evento.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.

## Art. 6.

*(Efficacia della legge penale nello spazio: fatti commessi all'estero)*

Salvo diversa disposizione degli accordi internazionali è punito secondo la legge italiana chiunque commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- a) delitti contro l'umanità;

b) delitti contro la personalità dello Stato italiano, contro l'Unione europea e contro il Presidente della Repubblica;

c) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

d) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

e) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

f) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

È punito secondo la legge italiana, ma nei limiti di una pena minore se previsto dalla legge del luogo in cui il delitto è stato commesso, chiunque commette in territorio estero un delitto doloso lesivo della libertà o della integrità fisica di un cittadino italiano.

L'azione penale è subordinata alla richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

È competente il giudice del luogo in cui è promossa l'azione penale.

Per i delitti procedibili a querela si procede solo su querela della persona offesa.

#### Art. 7.

##### *(Rinnovamento del giudizio per fatti commessi all'estero)*

Nei casi indicati dagli articoli 5 e 6 il cittadino, lo straniero o l'apolide è giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero. Tuttavia la pena detentiva scontata all'estero ovvero la custodia cautelare ivi sofferta si detraggono dalla durata complessiva della pena detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria che siano inflitte dal giudice italiano.

## Art. 8.

*(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)*

Salvo diversa disposizione degli accordi internazionali, alla sentenza penale straniera divenuta irrevocabile, pronunciata per un delitto è dato riconoscimento a tutti gli effetti previsti dal codice penale:

a) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale secondario della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato;

b) per stabilire la pena accessoria, quando la condanna, secondo la legge italiana, comporterebbe tale pena.

Se una persona dichiarata non imputabile da sentenza penale estera si trovi, nel territorio dello Stato, in condizioni tali da rendere necessarie misure di sicurezza, la corte d'appello delibera contestualmente in ordine al riconoscimento della sentenza straniera, alla dichiarazione di pericolosità sociale e alla misura di sicurezza da applicare.

Se si tratta di dare esecuzione solamente agli effetti civili di una sentenza penale straniera divenuta irrevocabile, la quale porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno ovvero contiene statuizioni aventi altri effetti civili, si applicano le disposizioni del diritto internazionale privato.

## Art. 9.

*(Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)*

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

TITOLO II  
LE PENE

CAPO I  
LE PENE IN GENERALE

Art. 10.

*(Pene principali: specie)*

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- a) la reclusione;
- b) la multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda.

Art. 11.

*(Pene sostitutive: specie)*

Le pene sostitutive della pena della reclusione sono:

- a) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- b) gli arresti domiciliari;
- c) la libertà vigilata;
- d) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Art. 12.

*(Pene accessorie: specie)*

Le pene accessorie per i reati sono:

- a) l'interdizione da un ufficio pubblico;
- b) l'interdizione da una attività professionale o imprenditoriale;
- c) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) l'interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) l'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Art. 13.

*(Misure speciali: specie)*

Le misure speciali per i reati sono:

- a) la confisca;
- b) l'acquisizione pubblica.

Art. 14.

*(Regole generali)*

Le pene principali e le pene sostitutive sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

Salvo che la legge disponga altrimenti le pene accessorie hanno la seguente durata:

a) nel caso di condanna a pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa, la durata è quella della pena detentiva inflitta;

b) nel caso di condanna alla pena della multa o dell'ammenda, la durata corrisponde alla metà della pena detentiva prevista per il caso che la pena pecuniaria fosse stata convertita;

c) nel caso di conversione della pena pecuniaria, la pena accessoria consegue di diritto al momento in cui il provvedimento di conversione diventa definitivo ed ha una durata corrispondente alla pena convertita.

Quando, per effetto del cumulo con la pena principale e la pena sostitutiva, le pene accessorie risultino in concreto sproporzionate alla gravità del reato e superflue allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato, il giudice può con la sentenza di condanna escluderne o limitarne l'applicazione.

Le misure speciali sono ordinate dal giudice con la sentenza di condanna, con la

sentenza di applicazione della pena su richiesta, con la sentenza di non doversi procedere per incapacità di intendere e di volere della persona che ha commesso il fatto o con la sentenza che concede perdono giudiziale.

## CAPO II

### LE PENE PRINCIPALI

#### Art. 15.

##### *(Classificazione)*

Per pene detentive o restrittive della libertà personale si intendono la reclusione e le pene sostitutive.

Per ogni effetto giuridico le pene sostitutive si considerano alla stessa stregua della reclusione; ogni riferimento fatto dalla legge alla reclusione si intende esteso alle pene sostitutive.

Per pene pecuniarie si intendono la multa e l'ammenda.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se convertita.

#### Art. 16.

##### *(Reclusione)*

La pena della reclusione si estende da tre mesi a trenta anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. Essa si computa e si applica a giorni, mesi ed anni.

#### Art. 17.

##### *(Multa)*

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire cento milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena

della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire cinquantamila a cinque milioni.

Art. 18.

*(Ammenda)*

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire settantacinquemila nè superiore a lire cinquanta milioni.

Art. 19.

*(Pene pecuniarie proporzionali)*

La legge può determinare casi nei quali le pene pecuniarie sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali possono essere ridotte dal giudice quando la condanna superi i limiti della ragionevolezza.

### CAPO III

#### LE PENE SOSTITUTIVE

Art. 20.

*(Applicazione delle pene sostitutive)*

Il giudice con la sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a venti anni può disporre che una parte della pena, in misura comunque non superiore a un sesto della pena della reclusione complessivamente inflitta, sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice.

Nel caso si tratti di condanna alla pena della reclusione non superiore a venti anni il giudice può disporre che una parte della pena, in misura comunque non superiore a due terzi della pena della reclusione complessivamente inflitta, sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice.

Nel caso di condanna alla pena della reclusione non superiore ad anni tre, ovvero ad anni cinque se si tratta di minore, il giudice può disporre che tutta la pena della reclusione sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal codice. Questo beneficio non può essere goduto più di una volta ed è suscettibile di revoca da parte del magistrato di sorveglianza.

La pena sostitutiva ha la durata stabilita dal giudice e corrisponde, congiuntamente alla pena della reclusione, al tempo totale previsto dalla sentenza di condanna.

La legge stabilisce i casi in cui si applica la sola pena sostitutiva.

#### Art. 21.

*(Assegnazione a una colonia agricola  
o ad una casa di lavoro)*

L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere disposta solo nei confronti di soggetti che siano abili al lavoro e per i quali lo svolgimento di attività lavorativa adempia alla concreta finalità di rieducazione e di reinserimento nella società lavorativa.

Qualora il soggetto, senza giusta causa, non si adegui all'attività lavorativa, il giudice dell'esecuzione dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione.

Qualora il soggetto non intenda prestare il lavoro previsto nella colonia agricola o nella casa di lavoro, può chiedere al giudice della esecuzione, con domanda irrevocabile, di scontare la pena in carcere.

#### Art. 22.

*(Arresti domiciliari)*

Il condannato agli arresti domiciliari non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza e non può comunicare con persone diverse da

quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se il magistrato di sorveglianza accerta che ricorrono particolari esigenze, può autorizzare il condannato a comunicare, entro determinati limiti di tempo, con persone specificatamente indicate.

Se il magistrato di sorveglianza accerta che il condannato non ha altre possibilità per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o che versa in situazione di assoluta indigenza, può autorizzarlo ad esercitare, nei limiti di tempo e di luogo necessari, un'attività lavorativa che gli consenta di procurarsi i mezzi di sostentamento.

#### Art. 23.

##### *(Libertà vigilata)*

Il giudice con la sentenza di condanna impone alla persona in stato di libertà vigilata due o più delle seguenti prescrizioni:

- a) divieto di espatrio;
- b) obbligo di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria in giorni ed ore determinati;
- c) divieto di frequentare luoghi di pubblico spettacolo, anche sportivo;
- d) divieto di dimorare in un determinato luogo e di accedervi;
- e) obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune o della provincia di abituale dimora;
- f) sospensione della patente di guida;
- g) divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora in giorni o periodi determinati;
- h) esecuzione di prestazioni lavorative di utilità sociale. A questa prescrizione può essere aggiunto l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per uno o due giorni alla settimana, non coincidenti con giorni in cui deve svolgere le prestazioni lavorative di utilità sociale.

Il giudice può imporre altre prescrizioni idonee a realizzare la funzione rieducativa

della pena e ad evitare l'occasione di nuovi reati.

La sorveglianza delle persona in stato di libertà vigilata è affidata al magistrato di sorveglianza che la esercita in modo da agevolare, anche mediante il lavoro, il reinserimento del condannato nella vita sociale e da favorirne la prestazione d'opera nell'interesse della collettività secondo le proprie attitudini.

La persona minorenni condannata ad una pena della reclusione non superiore a cinque anni che in applicazione dell'articolo 20, terzo comma, è posta in libertà vigilata è affidata ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza.

Se una delle prescrizioni previste dal primo comma non può essere realizzata o quando essa risulti eccessivamente gravosa il magistrato di sorveglianza, con provvedimento motivato, può sostituirla con un'altra delle prescrizioni previste dallo stesso comma.

Qualora la persona soggetta a libertà vigilata, senza giusta causa, non osservi le prescrizioni ad essa imposte, il magistrato di sorveglianza dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione.

#### Art. 24.

##### *(Espulsione dello straniero dallo Stato)*

Salvo diversa disposizione di diritto internazionale o comunitario il giudice può ordinare l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato a una pena detentiva non superiore a cinque anni quale pena sostitutiva di tutta o parte della pena inflitta.

Nei confronti dello straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, o che rientra nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un tempo pari alla durata della pena, sono eseguite la pena detentiva e la pena pecuniaria previste nella

sentenza di condanna senza possibilità di reiterare l'espulsione ed applicare altre pene sostitutive.

#### CAPO IV

#### LE PENE ACCESSORIE

##### Art. 25.

##### *(Applicazione delle pene accessorie)*

Le pene accessorie si applicano nei limiti e per i reati stabiliti nel presente codice e nelle leggi speciali.

Tutte le pene accessorie sono temporanee.

##### Art. 26.

##### *(Interdizione da pubblici uffici)*

Salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, l'interdizione da pubblici uffici priva il condannato:

a) del diritto elettorale attivo e passivo e di ogni altro diritto o incarico politico;

b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio;

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

d) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

e) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nel presente comma;

f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nel presente comma.

Durante l'interdizione il condannato è privato della capacità di acquistare, di esercitare o di godere i diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze di cui al primo comma.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto importa l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo corrispondente alle condanne complessivamente conseguite.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'interdizione consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, ad un pubblico servizio o ad un ufficio previsto dal presente articolo.

#### Art. 27.

*(Interdizione da una attività professionale o imprenditoriale)*

L'interdizione da una attività professionale o imprenditoriale priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione, concessione o licenza dell'Autorità, e importa la sospensione degli atti relativi.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'interdizione di cui al primo comma consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

#### Art. 28.

*(Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)*

L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il

condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'interdizione di cui al primo comma consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

#### Art. 29.

*(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*

L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'incapacità di cui al primo comma consegue ad ogni condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione e per quelli commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, ed importa l'interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### Art. 30.

*(Interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori)*

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Salvo diversa disposizione di legge la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa l'interdizione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

L'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di

esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetta sui beni del figlio in base alla legge vigente.

Il giudice dà notizia dell'avvenuta interdizione al giudice tutelare il quale provvede con immediatezza nell'interesse dei minori.

#### Art. 31.

##### *(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)*

La sentenza di condanna a pena detentiva superiore a venti anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza ed è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

Gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata sono stabiliti dalla legge.

#### CAPO V

#### LE MISURE SPECIALI

#### Art. 32.

##### *(Confisca)*

Il giudice può ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il fatto preveduto come reato, o delle cose che ne sono il prodotto. È sempre ordinata la confisca:

a) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

b) delle cose di cui è vietata dalla legge la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione.

Le disposizioni del primo periodo e della lettera a) del primo comma non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea

al reato, salvo il caso che questa abbia affidato con colpa l'oggetto alla persona che ha commesso il fatto.

La disposizione della lettera *b*) del primo comma non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

#### Art. 33.

##### *(Acquisizione pubblica)*

Se il giudice accerta che l'autore o il partecipe ha conseguito dal fatto preveduto come reato un profitto, egli ordina, con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza che dichiara la incapacità di intendere o di volere dell'autore o del partecipe, l'acquisizione del profitto alle casse dello Stato che provvederà a distribuire la somma relativa a tutte le regioni proporzionalmente alla loro estensione, affinché provvedano a destinarla a scopi sociali o di pubblica utilità.

Se l'autore o il partecipe ha agito per conto o a favore di altro soggetto che attraverso il fatto ha ottenuto un profitto, l'ordine di acquisizione pubblica va esteso anche ad esso, ma il relativo ammontare dovrà essere accertato in un separato giudizio civile, nel quale saranno valutati il valore e l'entità del profitto conseguito.

L'acquisizione pubblica è postergata alle pretese delle persone offese dal reato.

### TITOLO III IL REATO

#### CAPO I IL REATO IN GENERE

#### Art. 34.

##### *(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)*

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle

pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

Art. 35.

*(Rapporto di causalità)*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se la sua azione od omissione non sia stata condizione indispensabile e necessaria per la realizzazione dell'evento dannoso o pericoloso.

Quando sussiste un obbligo giuridico attuale di salvaguardia del bene tutelato dalla legge, non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 36.

*(Concorso di cause)*

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sè un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Art. 37.

*(Oggetto del reato)*

Oggetto del reato è il bene giuridico tutelato dalla norma.

La punibilità dei reati di pericolo concreto presuppone che il pericolo sia un elemento della fattispecie.

Quando la legge prevede la punibilità di una condotta che viola prescrizioni poste a tutela della sicurezza sociale, la violazione di tali prescrizioni costituisce reato se la ragione di sicurezza sociale figura quale elemento della fattispecie.

Art. 38.

*(Responsabilità per dolo o per colpa)*

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto colposo espressamente preveduti dalla legge.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione se non lo ha commesso con dolo o con colpa salvo che la legge preveda la punibilità solo a titolo di dolo.

Art. 39.

*(Elemento psicologico del reato)*

Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione posta in essere con la consapevolezza della offensività del fatto;

Risponde altresì a titolo di dolo chi prevede l'evento come conseguenza inevitabilmente connessa e concretamente possibile della propria azione od omissione e ne accetta il rischio.

Se la legge fa dipendere l'esistenza del delitto dalla sola azione od omissione che viola una prescrizione di legge, il delitto è doloso quando l'azione od omissione è voluta dall'agente con la consapevolezza di

offendere il bene giuridico che la prescrizione tutela.

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, se l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica come effetto prevedibile di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Se l'evento è conseguenza di prestazione d'opera che implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'imperizia deve essere grave.

La distinzione fra reato doloso e reato colposo stabilita nel presente articolo per i delitti si applica altresì alle contravvenzioni ogniqualvolta per esse la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

#### Art. 40.

*(Condotte dolose aggravate da un evento non voluto)*

Quando la legge fa dipendere da una particolare conseguenza del fatto o dal verificarsi di una condizione estranea all'offesa tipica del reato una pena più grave, questa si applica all'agente o al partecipe solo quando tale conseguenza o tale condizione è a lui imputabile almeno per colpa.

#### Art. 41.

*(Caso fortuito o forza maggiore o costringimento fisico)*

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito, per forza maggiore o per costringimento fisico.

Il costringimento fisico deve essere tale che la persona la quale subisce violenza fisica non poteva resistere o comunque sottrarsi ad essa. Del fatto commesso risponde l'autore della violenza.

CAPO II  
L'ERRORE

Art. 42.

*(Errore sul divieto)*

L'agente che ha commesso il fatto, senza la coscienza di tenere una condotta illecita per errore sul precetto, non è punibile quando l'errore non poteva essere evitato.

La punibilità non è esclusa nel caso di errore evitabile con l'uso di una normale diligenza, ma la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 43.

*(Errore sul fatto)*

L'errore sul fatto che costituisce il reato o su uno degli elementi che costituiscono la fattispecie legale esclude la punibilità dell'agente.

L'errore sugli elementi differenziali tra più reati, importa la punibilità dell'agente per il reato meno grave.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Se l'errore di cui al presente articolo è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

Art. 44.

*(Errore determinato dall'altrui inganno)*

Le disposizioni dell'articolo 43 si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui ingan-

no; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

Art. 45.

*(Errore sulle cause di giustificazione o di esclusione della pena e sulle cause soggettive di esclusione della responsabilità)*

Se l'agente ritiene per un errore scusabile che esistano cause di giustificazione, o di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.

Se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 46.

*(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)*

Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dai commi primo e secondo, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

CAPO III

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Art. 47.

*(Consenso dell'avente diritto)*

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un bene col consenso della persona che può validamente disporne.

Chi pratica un'attività sportiva o partecipa a contese sportive assume validamente con il suo consenso il rischio delle possibili conseguenze lesive, anche mortali. Non sono però giustificate le condotte dolose o colpose che esulano dall'usuale esercizio dell'attività o contesa sportiva e le condotte dolose o colpose poste in essere dagli organizzatori.

Il consenso del paziente giustifica il trattamento medico e sanitario. Quando il paziente non è in grado di consentire, il trattamento è giustificato solo nei limiti consentiti dallo stato di necessità. In caso di dissenso del paziente, decide il giudice, salvo il caso di soccorso determinato dalla necessità urgente ed improrogabile di evitare che il paziente subisca un danno grave alla persona.

In nessun caso il consenso è valido, se in contrasto con l'ordine pubblico o il buon costume.

Art. 48.

*(Consenso presunto)*

Non è punibile chi, in mancanza di un consenso effettivo dell'avente diritto, lede o pone in pericolo un bene altrui, a condizione che sussistano tutti i presupposti obiettivi per un consenso valido ed operante e che l'azione od omissione sia posta in essere per salvaguardare un bene dell'avente diritto, di maggior valore di quello sacrificato.

Nel caso di dissenso dell'avente diritto e nel caso in cui da circostanze obiettive emerga che egli non ha interesse che altri intervengano nell'ambito dei suoi beni tutelati, non si può fare ricorso al consenso presunto.

Art. 49.

*(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)*

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridi-

ca o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per un errore scusabile abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine, e semprechè l'esecuzione dell'ordine non costituisca manifestamente reato.

#### Art. 50.

##### *(Difesa legittima)*

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale e non preordinato di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa e si riferisca a tutti gli elementi significativi dell'aggressione.

#### Art. 51.

##### *(Uso legittimo delle armi)*

Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una aggressione ingiusta o di vincere una resistenza illegittima all'autorità che non può essere superata con altri mezzi.

L'uso delle armi previsto nel primo comma deve essere sempre proporzionato all'offesa e riferirsi a tutti gli elementi significativi dell'aggressione ingiusta o della resistenza illegittima.

L'uso delle armi è comunque legittimo quando tende ad impedire la consumazione

in atto dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina. È parimenti legittimo nei casi in cui non esista altro mezzo per impedire l'evasione di persona che si trova in stato di detenzione.

Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica che deve in ogni caso tenersi entro i limiti di liceità previsti nei commi dal primo al quarto.

#### Art. 52.

*(Stato di necessità)*

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non causato, ovvero causato senza colpa, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo e che il bene salvaguardato sia superiore a quello che deve soccombere.

Quando vi è la certezza di pericolo di vita la causa di giustificazione di cui al primo comma si applica anche se il bene che deve soccombere è allo stesso livello di quello salvaguardato.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia grave non provocata; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

## Art. 53.

*(Eccesso colposo)*

Quando esistono tutti i presupposti di fatto di una causa di giustificazione ma l'agente ecceda per colpa i limiti stabiliti dalla legge, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

La disposizione del primo comma si applica sia nel caso in cui l'agente provochi volutamente l'evento, perchè valuta erroneamente la situazione di fatto, sia nel caso in cui egli valuti esattamente la situazione di fatto, ma per un errore sulle modalità di esecuzione cagioni un evento più grave di quello che ne sarebbe di regola derivato.

## CAPO IV

## IL DELITTO TENTATO

## Art. 54.

*(Delitto tentato)*

Chi compie atti idonei, oggettivamente diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, con l'intenzione di cagionare l'evento, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole del delitto tentato è punito con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Per la punibilità dei delitti di attentato e dei delitti in cui la condotta tipica sia descritta come volta alla produzione di un evento lesivo devono sussistere i presupposti e i requisiti di punibilità del delitto tentato.

## Art. 55.

*(Desistenza e recesso)*

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per

gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo a due terzi.

## CAPO V

### I REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA

#### Art. 56.

*(Reati commessi col mezzo della stampa)*

Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile di stampa periodica, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al primo comma si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

#### Art. 57.

*(Procedibilità)*

Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza, o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dall'articolo 56 è necessaria querela, istanza o richiesta.

La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l'editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

## CAPO VI

### LE CIRCOSTANZE DEL REATO

#### Art. 58.

*(Regole generali.  
Tassatività delle circostanze)*

Sono circostanze del reato quelle definite tali da espressa disposizione di legge.

Il giudice applica le circostanze con discrezionalità tenendosi nei limiti previsti dalla legge.

#### Art. 59.

*(Circostanze erroneamente supposte  
o non conosciute)*

Le circostanze attenuanti sono valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Se l'agente suppone erroneamente che esistano circostanze attenuanti queste sono valutate a suo favore, sempre che l'errore sia scusabile.

Se l'agente suppone erroneamente che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui.

Le circostanze aggravanti che l'agente non si poteva rappresentare non sono valutate contro di lui, salvo il caso che siano state da lui ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

#### Art. 60.

*(Errore sulla persona dell'offeso)*

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agen-

te le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

#### Art. 61.

##### *(Circostanze aggravanti comuni)*

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l'aver agito per motivi abietti o futili;

b) l'aver usato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

c) l'aver profittato della situazione del luogo ovvero delle circostanze di tempo, o di persona idonee ad ostacolare la pubblica o la privata difesa;

d) l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero l'aver causato un evento offensivo di particolare gravità;

e) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso;

f) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, o contro una persona rivestita della qualità di ministro di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, dell'Unione europea o di un organismo internazionale riconosciuto dallo Stato italiano, che sta adempiendo alle sue mansioni;

g) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità, di pubblica funzione, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

h) l'aver nei delitti contro la persona e contro il patrimonio agito a scopo di terrorismo o di intimidazione mafiosa;

i) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento.

Le circostanze oggettive di aggravamento della responsabilità penale possono operare solo se riflesse nella volontà colpevole dell'agente.

#### Art. 62.

##### *(Circostanze attenuanti comuni)*

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

b) l'aver reagito ad una provocazione non determinata da precedente comportamento ingiusto dell'agente;

c) l'aver agito perchè costretto da condizioni familiari, economiche o sociali particolarmente difficili;

d) l'aver commesso il reato in presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso, che, proporzionato alla situazione che l'ha determinato, è indice di una minore rimproverabilità;

e) l'aver cagionato un evento offensivo di particolare tenuità;

f) l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa;

g) l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

h) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, ovvero mediante le restituzioni;

i) l'aver, durante il giudizio, ma comunque prima della sentenza di primo grado, riparato il danno mediante risarcimento di esso o mediante le restituzioni nella misura e nei limiti concordati con la persona offesa;

l) l'averne, entro sessanta giorni dalla consumazione del reato e comunque prima che sia esercitata l'azione penale, aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto ovvero per la individuazione o per la cattura degli altri autori del reato ovvero per la individuazione della destinazione delle cose che costituiscono il prezzo del reato o che ne sono il profitto o il prodotto.

Art. 63.

*(Attenuanti generiche)*

Il giudice, oltre alle circostanze prevedute dalla legge, può prendere in considerazione altre circostanze diverse specificamente indicate, soltanto qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze attenuanti previste dalla legge.

Art. 64.

*(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)*

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso è aumentata fino ad un terzo.

La pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 65.

*(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)*

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge la pena, che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso è diminuita in misura non eccedente un terzo.

## Art. 66.

*(Concorso di circostanze)*

Nel caso di concorso di più circostanze, anche eterogenee, si applicano nell'ordine gli aumenti e le diminuzioni previsti per ciascuna di esse, partendo da una pena-base determinata in rapporto alla gravità del reato inclusi tutti gli elementi che non siano già previsti dalla legge come circostanza del reato.

In nessun caso la pena detentiva può essere aumentata o diminuita oltre i due terzi dei limiti edittali.

Se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione di anni trenta la pena non può essere comunque inferiore a diciotto anni nè superiore ad anni trenta.

## Art. 67.

*(Circostanze oggettive e soggettive)*

Agli effetti della legge penale:

a) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta, la gravità del danno o del pericolo ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

b) sono circostanze soggettive quelle che concernono l'intensità del dolo o il grado della colpa o le condizioni e le qualità personali del colpevole o i rapporti fra il colpevole e l'offeso ovvero che ineriscono alla persona del colpevole.

## CAPO VII

## IL CONCORSO DI REATI

## Art. 68.

*(Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)*

Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni del presente capo.

## Art. 69.

*(Concorso di reati che importano pene detentive o pene pecuniarie della stessa specie)*

Se più reati importano pene detentive, si applica, previa determinazione della pena per ogni singolo reato, una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena della reclusione di anni trenta.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Gli elementi di disvalore, che in concreto siano comuni a più reati sono presi in considerazione, ai fini della determinazione della pena, una sola volta.

## Art. 70.

*(Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)*

Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

## Art. 71.

*(Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte)*

Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 69 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma dell' articolo 70 si considerano

egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave.

Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 72.

*(Determinazione delle pene accessorie)*

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

Art. 73.

*(Limiti degli aumenti delle pene principali)*

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 69, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quadruplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- a) trenta anni, per la reclusione;
- b) lire duecento milioni per la multa e cinquanta milioni per l'ammenda; ovvero lire quattrocento milioni per la multa e cento milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 113.

Art. 74.

*(Limiti degli aumenti delle pene accessorie)*

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

- a) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte;

b) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 75.

*(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)*

Le disposizioni degli articoli da 68 a 74 si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

Art. 76.

*(Concorso formale. Reato continuato)*

È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Per violazione più grave s'intende quella che è passibile della pena in concreto più grave, fermo restando che è sempre più grave la violazione punita con pena detentiva.

Nei casi preveduti dal presente articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli da 68 a 75.

Art. 77.

*(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)*

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è

cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni degli articoli 61 e 62.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino a un terzo.

Art. 78.

*(Evento diverso da quello voluto dall'agente)*

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 77, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 79.

*(Reato composto)*

Quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un reato, fatti che costituirebbero per se stessi reato, l'autore incorre soltanto nella pena prevista per il reato composto.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato composto non si estende a quest'ultimo.

Si procede d'ufficio se la legge lo prevede per taluno dei fatti che sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato composto.

## TITOLO IV

IL REO E LA PERSONA OFFESA  
DAL REATO

## CAPO I

## L'IMPUTABILITÀ

## Art. 80.

*(Capacità d'intendere e di volere)*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

## Art. 81.

*(Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato)*

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.

## Art. 82.

*(Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere)*

La persona che con qualsiasi mezzo si è messa in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa è punito, per il solo fatto di essersi messo in stato di incapacità, con la pena prevista per il fatto commesso, aumentata da un terzo alla metà.

## Art. 83.

*(Vizio totale di mente)*

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per gravissima anomalia psichica, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

## Art. 84.

*(Vizio parziale di mente)*

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per grave anomalia psichica, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

## Art. 85.

*(Cronica intossicazione da alcool  
o da sostanze stupefacenti)*

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84.

## Art. 86.

*(Minori)*

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Per il minore che nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i sedici, la pena è diminuita di due terzi.

Per il minore che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto gli anni sedici ma non i diciotto, la pena è diminuita di un terzo.

Non è imputabile il minore di anni diciotto se il giudice ne accerta l'incapacità di intendere o di volere per immaturità.

Quando la pena detentiva inflitta a un minore è inferiore a otto anni, alla condanna non conseguono pene accessorie salvo la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

## CAPO II

### LA RECIDIVA, L'ABITUALITÀ E LA PROFESSIONALITÀ NEL REATO

#### Art. 87.

##### *(Recidiva nei delitti)*

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto, ne commette un altro, è sottoposto a un aumento a titolo di circostanza aggravante, fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata da un sesto fino ad un terzo:

*a)* se il nuovo delitto è della stessa indole;

*b)* se il nuovo delitto è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

*c)* se il nuovo delitto è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

La pena può essere aumentata fino alla metà qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nel secondo comma.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto.

## Art. 88.

*(Recidiva e reiterazione  
nelle contravvenzioni)*

Chi dopo essere stato condannato per una contravvenzione commette un'altra contravvenzione della stessa indole è punito a titolo di circostanza aggravante con la pena dell'ammenda aumentata della metà.

In caso di contravvenzione reiterata specifica il contravventore è punito con la pena dell'ammenda aumentata al doppio.

Nel caso di cui al secondo comma, le pene accessorie previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29, conseguono di diritto se la contravvenzione è commessa nell'esercizio delle relative attività ovvero è ad esse pertinente.

## Art. 89.

*(Reati della stessa indole)*

Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse del presente codice ovvero da leggi diverse, nondimeno per le modalità di esecuzione, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni rendendo evidente la inclinazione del soggetto verso una medesima specie e forma di attività criminosa.

## Art. 90.

*(Abitualità nei delitti)*

È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato per tre delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi,

delle circostanze indicate nell'articolo 112 e della rilevante colpevolezza riferita al delitto per il quale procede, accerta che il colpevole è abitualmente dedito al delitto.

Art. 91.

*(Abitualità nelle contravvenzioni)*

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'ammenda per tre contravvenzioni non colposa della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche non colposa e della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, delle circostanze indicate nell'articolo 112 e della rilevante colpevolezza riferita alla contravvenzione per la quale si procede, accerta che il colpevole è abitualmente dedito al reato contravvenzionale.

Art. 92.

*(Professionalità nel reato)*

È dichiarato delinquente o contravventore professionale, chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitudinalità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 112, vive abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

La dichiarazione di professionalità sostituisce quella di abitudinalità e non si cumula ad essa.

Art. 93.

*(Condanna per vari reati  
con una sola sentenza)*

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitudinalità o di professionalità nel reato si applicano anche se, per i vari reati, è pronunciata condanna con una sola sentenza.

## Art. 94.

*(Effetti della dichiarazione di abitualità  
o di professionalità nel reato)*

Oltre agli aumenti di pena previsti dalla legge, e a quelli stabiliti per la recidiva ed oltre ai particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato costituisce una circostanza aggravante per ogni reato successivamente commesso comportando l'aumento della pena da un terzo alla metà.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta e ai fatti commessi prima di tale dichiarazione non si applica l'aumento di pena previsto dal primo comma.

## CAPO III

IL CONCORSO DI PERSONE  
NEL REATO

## Art. 95.

*(Pena per coloro che concorrono  
nel reato)*

Quando più persone volontariamente concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni del presente capo.

## Art. 96.

*(Circostanze aggravanti)*

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

a) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o

più, salvo che la legge disponga altrimenti;

*b)* per chi ha promosso od organizzato il concorso nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

*c)* per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

*d)* per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 96, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto, o una persona in stato di incapacità psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dalla lettera *d)* del primo comma, la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Le circostanze aggravanti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

#### Art. 97.

##### *(Circostanze attenuanti)*

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto limitata importanza nella fase ideativa, preparatoria o esecutiva del reato, può diminuire la pena fino a due terzi.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nelle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 96.

La pena è diminuita da un terzo fino a due terzi per chi, essendo concorso nel reato, si dissocia dagli altri prima del giudizio, adoperandosi efficacemente per impedire che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, o fornisce all'autorità giudiziaria o di polizia prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Chi beneficia di questa circostanza attenuante non può beneficiare di quella prevista dall'articolo 62, secondo comma.

#### Art. 98.

*(Accordo per commettere un reato.  
Istigazione)*

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

#### Art. 99.

*(Reato diverso o più grave di quello voluto  
da taluno dei concorrenti)*

Se è stato commesso reato diverso o più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti, questi ne risponde se ha previsto l'evento come conseguenza inevitabilmente connessa e concretamente possibile della propria condotta, e ne ha accettato il rischio.

Fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, il concorrente risponde degli altri reati commessi.

## Art. 100.

*(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)*

Le disposizioni sul concorso di persone nel reato si applicano anche se taluno dei concorrenti non è imputabile o non è punibile per le sue condizioni o per cause personali.

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata, se si tratta di delitto per il quale è prevista la reclusione superiore nel massimo a dieci anni.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino a un terzo o, se si tratta di delitti per i quali è prevista la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, da un terzo a due terzi.

## Art. 101.

*(Cooperazione nel delitto colposo)*

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 100 e nelle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 96.

## Art. 102.

*(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)*

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 103.

*(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti e delle cause di giustificazione)*

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

Ai concorrenti si estendono soltanto le cause di giustificazione e le circostanze oggettive, nonchè quelle circostanze soggettive che sono servite ad agevolare l'esecuzione del reato.

Art. 104.

*(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)*

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

CAPO IV

LA QUERELA DELLA PERSONA  
OFFESA DAL REATO

Art. 105.

*(Diritto di querela)*

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro ri-

chiesta o istanza ha diritto di querela, manifestando la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti, il diritto di querela è esercitato da chi è titolare della potestà dei genitori o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela. Tale diritto può inoltre essere esercitato anche da chi è titolare della potestà dei genitori o dal tutore o dal curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà del minore o dell'inabilitato.

Se la persona offesa dal reato è incapace e priva di un legale rappresentante, ovvero se il rappresentante si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

#### Art. 106.

##### *(Estensione della querela)*

Nel caso di concorso di persone nel reato la querela proposta contro uno degli autori del fatto si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

#### Art. 107.

##### *(Termine per proporre la querela. Rinuncia)*

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia alla facoltà di proporre la querela, e la rinuncia alla querela fatta da chi è titolare della potestà dei genitori o dal curatore, è valida solo se il minore che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, vi consentano espressamente.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

Art. 108.

*(Estinzione del diritto di querela)*

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

## CAPO V

### LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

Art. 109.

*(Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica)*

Qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

La richiesta del Ministro di grazia e giustizia non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

La richiesta si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato ed è irrevocabile.

Art. 110.

*(Richiesta di procedimento per delitti commessi all'estero)*

Per i delitti commessi all'estero la richiesta del Ministro di grazia e giustizia non può essere più proposta, decorsi cinque mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce reato e in nessun caso decorsi cinque anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

## TITOLO V

### L'APPLICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLA PENA

#### CAPO I

#### L'APPLICAZIONE DELLA PENA

Art. 111.

*(Limiti della discrezionalità nell'applicazione della pena)*

Il giudice applica la pena discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge facendo richiamo agli elementi che hanno avuto un ruolo determinante nella decisione.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena il giudice non può oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 112.

*(Elementi di valutazione per l'applicazione della pena)*

Il giudice giustifica l'uso del suo potere discrezionale tenendo conto, oltre degli altri elementi previsti dalla legge, della gravità

del fatto e della colpevolezza, desunti dai seguenti fattori oggettivi e soggettivi inerenti al reato:

- a) la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità della condotta;
- b) il disvalore complessivo del fatto;
- c) l'intensità del dolo o il grado della colpa.

Il giudice tiene conto altresì dei seguenti fattori, purchè trovino riscontro anche nella colpevolezza dell'agente:

- a) la gravità del danno cagionato coscientemente alla persona offesa dal reato;
- b) i motivi che hanno spinto l'agente a commettere il fatto;
- c) la condotta contemporanea o susseguente al reato coscientemente tenuta dall'agente;

Possono essere valutate solo a favore del reo, la capacità di commettere nuovi reati, il carattere del reo, i precedenti penali e giudiziari, la condotta e il modo di vita del reo, la condotta antecedente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

#### Art. 113.

*(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria)*

Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo 112, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge per il reato sino al triplo, o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

## Art. 114.

*(Pagamento rateale della multa  
o dell'ammenda)*

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in cinque rate mensili.

In casi eccezionali il giudice può disporre che l'ammenda possa essere pagata in trenta rate mensili; in tal caso l'ammontare delle rate si calcola aggiungendo il tasso di interesse legale.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

## Art. 115.

*(Ragguaglio tra pene di specie diverse)*

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene di specie diversa si osservano le seguenti regole.

Tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Ai fini del ragguaglio tra pena della reclusione e pene sostitutive un giorno di sanzione sostituiva equivale a un giorno di reclusione.

## Art. 116.

*(Conversione delle pene pecuniarie)*

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato, sono convertite dal magistrato di sorveglianza nella libertà vigilata ovvero nella assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Per l'equivalente giornaliero di pena pecuniaria non eseguita si computa un giorno di pena sostitutiva.

La pena della libertà vigilata ovvero della assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro è stabilita dal magistrato di sorveglianza nei modi e nelle forme previsti dal presente codice.

Art. 117.

*(Computo delle pene accessorie)*

Nel computo delle pene accessorie non si tiene conto del tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

## CAPO II

### L'ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 118.

*(Esecuzione della pena della reclusione)*

La pena della reclusione è scontata in carcere.

Art. 119.

*(Detenzione sofferta prima della sentenza)*

La detenzione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena detentiva.

La disposizione del primo comma si applica anche se si tratta di detenzione sofferta fuori dal territorio dello Stato.

Art. 120.

*(Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena)*

L'esecuzione di una pena detentiva è differita:

a) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi

di incompatibilità con lo stato di detenzione; in tal caso il giudice ordina il ricovero in strutture ospedaliere appositamente attrezzate;

b) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;

c) se deve aver luogo nei confronti di donna che ha partorito da meno di sei mesi; ma il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato dalla madre a una terza persona;

d) se deve aver luogo nei confronti di una persona che si trova in condizioni di infermità fisica tali da non consentire la detenzione.

#### Art. 121.

##### *(Rinvio facoltativo della esecuzione della pena)*

L'esecuzione della pena può essere differita:

a) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro la donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre. Il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia;

b) se è presentata domanda di grazia, e sussistano ragioni personali e familiari che giustifichino il rinvio.

L'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a tre mesi, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

#### Art. 122.

##### *(Infermità psichica sopravvenuta al condannato)*

Se, prima di dare inizio all'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, tale da im-

pedire l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza ordina che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero nei casi meno gravi in una casa di cura e di custodia con reparti di terapia appositamente attrezzati.

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento e non vi sia più bisogno di terapia.

## TITOLO VI

### LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO, DELLA PROCEDIBILITÀ DEL REATO E DELLA PENA

#### CAPO I

#### L'ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PROCEDIBILITÀ DEL REATO

##### Art. 123.

##### *(Morte dell'imputato prima della condanna)*

La morte dell'imputato, avvenuta prima della condanna, estingue la procedibilità del reato nei suoi confronti.

##### Art. 124.

##### *(Amnistia)*

L'amnistia estingue la procedibilità del reato salvo che l'imputato vi rinunci espressamente.

Se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a

tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente.

#### Art. 125.

##### *(Remissione della querela)*

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue la procedibilità del reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni.

Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Nel caso di morte del querelante il diritto di remissione può essere esercitato dagli eredi della persona offesa dal reato, allorchè tutti vi consentano.

#### Art. 126.

##### *(Remissione esercitata da persone incapaci)*

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di men-

te, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

Per gli infermi di mente non interdetti, il diritto di remissione è esercitato da un curatore speciale nominato dal giudice, previo accertamento della infermità.

Per i minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e per gli inabilitati il diritto di remissione può essere esercitato solo congiuntamente ai loro rappresentanti.

Le disposizioni dei commi dal primo al terzo si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

#### Art. 127.

##### *(Ricusazione della remissione)*

La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha ricusata con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di ricusare la remissione, si osservano le disposizioni degli articoli 125 e 126.

#### Art. 128.

##### *(Prescrizione)*

La prescrizione estingue la perseguibilità del reato:

a) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

b) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

d) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della

reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa;

e) in tre anni, se si tratta di contravvenzione.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena della reclusione stabilita dalla legge quale pena edittale per il delitto consumato, senza tener conto degli aumenti e delle diminuzioni di pena previsti dalla legge.

I delitti contro l'umanità non si prescrivono.

#### Art. 129.

*(Decorrenza del termine della prescrizione)*

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

Per i reati punibili a querela o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

#### Art. 130.

*(Sospensione del corso della prescrizione)*

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere a partire dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso nei casi in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge e durante l'impugnativa proposta dall'imputato.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della so-

sensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

Art. 131.

*(Interruzione del corso della prescrizione)*

Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 128 possono essere prolungati oltre la metà, salvo diversa disposizione degli accordi internazionali.

Art. 132.

*(Effetti della sospensione  
e della interruzione)*

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri, a condizione che la riunione dei diversi procedimenti sia originaria.

Art. 133.

*(Oblazione nelle contravvenzioni)*

Nelle contravvenzioni, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 134.

*(Sospensione condizionale della pena)*

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o a pena sostitutiva per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 115 sia equivalente ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 115, sia equivalente ad una pena privata della libertà personale per un tempo

non superiore nel complesso a due anni e sei mesi; se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, il limite di tempo è esteso a tre anni.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena restrittiva della libertà personale che non superi i limiti di cui ai commi primo e secondo, l'imputato può chiedere che la sospensione condizionale della pena sia concessa solo per quest'ultima. In tal caso la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento dell'intera pena pecuniaria entro il termine di novanta giorni dalla condanna definitiva.

Nel caso di condanna a sola pena pecuniaria la sospensione condizionale può essere concessa soltanto su richiesta dell'imputato.

#### Art. 135.

*(Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena)*

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo agli elementi indicati nell'articolo 112, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha subito precedenti condanne a pena sospesa ovvero a pena detentiva non sospesa se dette pene, cumulate con quelle da infliggere, superano i limiti stabiliti dall'articolo 134.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a persona dichiarata delinquente o contravventore abituale o professionale.

#### Art. 136.

*(Obblighi del condannato)*

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarci-

mento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla rimessione delle cose in pristino stato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

#### Art. 137.

##### *(Effetti della sospensione)*

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie ma non alle obbligazioni civili derivanti dal reato ed agli effetti penali della condanna, salvo quelli espressamente previsti dalla legge.

La sospensione condizionale della pena non produce effetti in ordine alla confisca ed alla acquisizione pubblica.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, l'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

#### Art. 138.

##### *(Estinzione del reato)*

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una con-

travvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene.

Art. 139.

*(Revoca della sospensione)*

Salva la disposizione del secondo comma dell'articolo 132, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto della stessa indole, per cui venga inflitta una pena restrittiva della libertà personale, o non adempia agli obblighi impostigli.

Art. 140.

*(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)*

Se per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire dieci milioni, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo agli elementi indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 112, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Art. 141.

*(Estinzione della procedibilità di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato)*

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

## CAPO II

### L'ESTINZIONE DELLA PENA

#### Art. 142.

*(Effetti della estinzione della pena)*

Salvo che la legge disponga altrimenti, agli effetti della legge penale l'estinzione della pena implica l'estinzione della pena principale, delle pene sostitutive, delle pene accessorie, e di ogni altro effetto penale.

In caso di estinzione della pena, le obbligazioni civili nascenti dal reato e l'obbligo di rimborso delle spese giudiziali restano ferme e si trasmettono agli eredi.

#### Art. 143.

*(Morte del reo dopo la condanna)*

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

#### Art. 144.

*(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo)*

La pena restrittiva della libertà personale inferiore ai tre anni si estingue nel termine di quattro anni.

La pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di otto anni.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero

dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena. Ove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato il beneficio.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di delinquenti abituali o professionali, ovvero se il condannato riporta una condanna alla reclusione per aver commesso un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione della pena.

Art. 145.

*(Estinzione della pena dell'ammenda  
per decorso del tempo)*

La pena dell'ammenda si estingue nel termine di cinque anni qualora non sia stato dato inizio all'esecuzione o non sia stato ingiunto il pagamento.

Art. 146.

*(Indulto e grazia)*

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue, salvo che il decreto disponga diversamente, gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le

pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

### CAPO III

#### LE LIMITAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONDANNA

##### Art. 147.

*(Casellario giudiziale. Non menzione)*

Tutte le pene detentive e pecuniarie sono iscritte nel casellario giudiziale.

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a dieci milioni, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 112, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Il giudice può disporre la non menzione anche quando si tratti di una condanna per reato anteriormente commesso e a condizione che le pene, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 115 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

## Art. 148.

*(Liberazione condizionale)*

Il condannato a pena detentiva che ha scontato almeno quattro quinti della pena e che durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto buona condotta e un comportamento complessivo tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e probabile che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati, può essere ammesso dal magistrato di sorveglianza alla liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa sia in ordine alla pena della reclusione sia in ordine alle pene sostitutive dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, agli arresti domiciliari e alla libertà vigilata.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale della persona condannata alla pena della reclusione fa scattare con anticipo l'esecuzione della pena sostitutiva o, se questa non è stata disposta, la messa in libertà.

La liberazione condizionale della persona condannata alla pena sostitutiva importa la messa in libertà della persona stessa.

## Art. 149.

*(Revoca della liberazione condizionale)*

La liberazione condizionale è revocata se la persona che ha beneficiato della liberazione condizionale riporti una condanna per un delitto o una contravvenzione della stessa indole o per un delitto doloso, per il quale è prevista una pena superiore nel minimo a un anno, e se uno di tali reati è commesso entro cinque anni dalla data in cui ha avuto esecuzione la liberazione condizionale.

Nel caso di revoca il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Il decorso del tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, provoca l'estinzione della pena.

Art. 150.

*(Riabilitazione)*

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

La riabilitazione della persona condannata per un reato è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, di delinquenti abituali o professionali e decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta definitiva.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La riabilitazione può essere concessa anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma di legge.

Art. 151.

*(Revoca della sentenza di riabilitazione)*

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 152.

*(Effetti delle cause di estinzione della procedibilità del reato, del reato e della pena)*

Salvo che la legge disponga altrimenti, le cause di estinzione della procedibilità del reato, le cause di estinzione del reato, le cause di estinzione della pena e le cause che limitano gli effetti della condanna hanno effetto soltanto per coloro ai quali la causa si riferisce.

Art. 153.

*(Concorso di cause estintive)*

Le cause di estinzione della procedibilità del reato o le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa di estinzione del reato o della procedibilità del reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato o la procedibilità del reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione la causa successiva fa cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

La causa di estinzione successiva si applica anche quando quella antecedente sia stata revocata.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della procedibilità del reato o l'estinzione della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il quarto comma.

TITOLO VII  
LE OBBLIGAZIONI CIVILI DERIVANTI  
DAL REATO

Art. 154.

*(Restituzioni e risarcimento del danno)*

Chi ha commesso un reato è tenuto alle restituzioni e al risarcimento del danno che è conseguenza diretta del reato. Tale obbligo sussiste nei confronti della persona danneggiata dal reato, dei suoi successori universali o di chiunque altro abbia il relativo diritto di pretesa.

Oltre al colpevole e ai suoi successori universali sono tenuti alla restituzione e al risarcimento del danno il responsabile civile e le altre persone che, in forza di legge, sono tenute a rispondere.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno salvo il caso che le condotte dei compartecipi siano reciprocamente indipendenti.

Art. 155.

*(Riparazione parziale del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)*

Quando la pubblicazione della sentenza di condanna costituisca uno dei mezzi per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato il giudice la ordina su richiesta del danneggiato e a spese del colpevole.

Art. 156.

*(Spese per il mantenimento del condannato.  
Obbligo di rimborso)*

Il condannato è obbligato a rimborsare all'Erario le spese sostenute dallo Stato per dar esecuzione alla pena e alle pene sostitutive.

L'obbligo di rimborso non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 157.

*(Obbligazione civile per le multe  
e le ammende)*

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso d'insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba rispondere penalmente.

Gli enti forniti di personalità giuridica, compresi lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Fermo restando quanto disposto nei commi primo e secondo il condannato al pagamento della multa o all'ammenda, che sia risultato insolubile, subisce la conversione della pena pecuniaria nei modi previsti dalla legge.

Art. 158.

*(Effetti dell'estinzione della perseguibilità  
del reato o dell'estinzione della pena sulle  
obbligazioni civili)*

L'estinzione del reato e della procedibilità del reato o l'estinzione della pena non

importa la estinzione dell'obbligo delle restituzioni o del risarcimento del danno derivanti dal reato.

## TITOLO VIII

### LE MISURE DI SICUREZZA

#### CAPO I

#### REGOLE GENERALI

##### Art. 159.

*(Sottoposizione a misure di sicurezza:  
disposizione espressa di legge)*

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

##### Art. 160.

*(Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone)*

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo del fatto.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa e più favorevole si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano solo a persone dichiarate socialmente pericolose.

##### Art. 161.

*(Misure di sicurezza per fatti commessi dallo straniero)*

Il giudice sottopone lo straniero dichiarato non imputabile, ma socialmente pericoloso, che ha commesso nel territorio dello Stato un fatto che costituisce delitto, a mi-

sure di sicurezza ovvero, salvo diversa disposizione di diritto internazionale o comunitario, ne ordina la espulsione dallo Stato.

## CAPO II

### PERSONE MAGGIORI DI ETÀ

#### Art. 162.

*(Applicabilità delle misure di sicurezza a seguito della dichiarazione di pericolosità sociale)*

Le misure di sicurezza sono disposte dal giudice nei confronti di persone dichiarate, con sentenza di assoluzione, non imputabili per totale incapacità di intendere e volere e dichiarate socialmente pericolose.

Agli effetti della legge penale sono dichiarate socialmente pericolosa le persone di cui al primo comma, che hanno commesso uno o più fatti di particolare gravità previsti dalla legge come reato, quando è probabile che commettano nuovi fatti previsti dalla legge come reato e quando sussistano elementi di pericolosità desunti dalle circostanze indicate nell'articolo 112.

La pericolosità sociale derivante dalla incapacità deve sussistere non solo nel momento del fatto, ma anche nel momento della sua dichiarazione e della applicazione della misura di sicurezza.

L'esistenza o la permanenza della pericolosità sociale non si presumono.

#### Art. 163.

*(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)*

Prima della sentenza, previo accertamento della pericolosità sociale, il giudice può disporre con ordinanza che le persone prive di capacità di intendere o volere siano provvisoriamente ricoverate in un ospedale

psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice verifica, con cadenza trimestrale ed alla presenza del difensore, la permanenza della pericolosità sociale e revoca le misure di cui al primo comma quando ritiene che la pericolosità sociale sia cessata.

Art. 164.

*(Revoca ed estinzione della misura di sicurezza)*

Il giudice accerta una volta all'anno, alla presenza del difensore, la permanenza della pericolosità sociale e revoca le misure di sicurezza applicate, qualora essa sia cessata e non vi sia più bisogno di terapie.

Per motivate ragioni l'accertamento di cui al primo comma può essere disposto in qualsiasi momento.

Quando sia cessata la infermità, o la grave anomalia psichica che ha determinato la non imputabilità, il giudice, accertato che la persona non è più socialmente pericolosa, dispone la estinzione della misura di sicurezza e ne ordina l'immediata cessazione di tutti gli effetti.

Art. 165.

*(Specie)*

Le misure di sicurezza per le persone di maggiore età si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

a) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario;

È misura di sicurezza non detentiva il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche nonchè locali pubblici notturni.

## Art. 166.

*(Ricovero in una casa di cura  
e di custodia)*

La persona dichiarata totalmente incapace di intendere e di volere e dichiarata socialmente pericolosa, che ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, è ricoverato in una casa di cura e di custodia, ovvero, quando particolari esigenze terapeutiche o di ricovero lo consigliano, in una casa di cura e custodia con reparti di terapia appositamente attrezzati.

Nel caso di incapacità derivante da cronica intossicazione da alcool, da sostanze stupefacenti, o da sordomutismo, la persona dichiarata socialmente pericolosa è ricoverata in una casa di cura e di custodia anche quando ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena che superi nel massimo dieci anni di reclusione. Quando particolari esigenze terapeutiche lo consigliano, il magistrato di sorveglianza può ordinare il trasferimento in una comunità terapeutica pubblica o autorizzata.

## Art. 167.

*(Ricovero in un ospedale psichiatrico  
giudiziario)*

La persona dichiarata totalmente incapace di intendere e di volere e dichiarata socialmente pericolosa, che ha compiuto un fatto per il quale la legge prevede una pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, è ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il magistrato di sorveglianza può, se l'incapacità è derivata da gravissima anomalia psichica e quando particolari esigenze terapeutiche lo consigliano, ordinare il trasferimento in una casa di cura e custodia con reparti di terapia appositamente attrezzati.

## Art. 168.

*(Divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni)*

Con la sentenza di assoluzione per non imputabilità derivante da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, con contemporanea dichiarazione di pericolosità sociale, il giudice dispone il divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni.

Nel caso di trasgressione, il magistrato di sorveglianza ordina il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Nel caso di cui al primo comma, la persona dichiarata socialmente pericolosa, può chiedere al magistrato di sorveglianza di poter prestare, in sostituzione del divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni, una cauzione di buona condotta che è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire seicentomila, nè superiore a lire otto milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il magistrato di sorveglianza sostituisce alla cauzione l'originario divieto di frequentare osterie, pubblici spacci di bevande alcoliche e locali notturni.

## CAPO III

## PERSONE MINORI DI ETÀ

## Art. 169.

*(Minore degli anni quattordici)*

Qualora il fatto preveduto dalla legge come delitto sia commesso da un minore degli anni quattordici, dichiarato non imputa-

bile ma socialmente pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ne ordina l'affidamento a una comunità pubblica o autorizzata.

Il giudice, se ritiene che l'ambiente familiare è adatto alla rieducazione del minore di cui al primo comma, lo affida alla famiglia, disponendo che sia fornita ogni opportuna assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche.

Art. 170.

*(Affidamento ad una comunità)*

Il minore che ha compiuto i quattordici anni, dichiarato non imputabile ma socialmente pericoloso, è affidato dal giudice ad una comunità pubblica o autorizzata.

Qualora durante l'affidamento alla comunità pubblica o autorizzata il minore si sia rivelato particolarmente pericoloso e non idoneo ad avere in tale istituzione una efficiente rieducazione, il magistrato di sorveglianza ne dispone il ricovero in una comunità pubblica attrezzata a forme intensive di rieducazione e di reinserimento nella società».

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI,  
NORME DI ATTUAZIONE,  
NORME DI COORDINAMENTO  
E NORME TRANSITORIE

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore della parte speciale del codice penale relativa ai delitti e alle contravvenzioni.

## Art. 3.

*(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)*

1. Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie della presente legge saranno emanate congiuntamente alla parte speciale del codice penale.

## Art. 4.

*(Attribuzioni al magistrato di sorveglianza)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il magistrato di sorveglianza non potrà incidere sulla pena inflitta con la sentenza di condanna e sugli effetti della stessa, se non nei limiti previsti dal codice penale.

## Art. 5.

*(Commutazione dell'ergastolo)*

1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è commutato nella pena della reclusione per anni trenta.



